

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

604° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 25
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 154
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 164
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 166
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 176
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 185
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 189
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 242
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 248
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 263
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 270
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 294

### Commissioni riunite

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	Pag. 5
2 <sup>a</sup> (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . .	Pag. 9

### Commissioni bicamerali

Consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa . . . . .	Pag. 300
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	» 304
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione . . . . .	» 306
Per l'infanzia . . . . .	» 308
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	» 310

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno . . . . .	Pag. 312
Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . .	» 314

**Sottocommissioni permanenti**

5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	Pag. 316
--	----------

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 321
------------------------	----------



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

25<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
Antonino CARUSO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del provvedimento in titolo, nonché sui relativi emendamenti, parere di nulla osta per quanto riguarda il testo e parere di nulla osta sulle proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 1.15, 1.17, 2.2, 2.9, 2.11, 3.4, 3.3, 4.15 e 5-bis.0.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Presidente ricorda altresì che gli emendamenti – già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio scorso – sono stati già tutti illustrati e che su essi tanto i relatori quanto il Rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 viene respinto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.2, nonché su tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti, insieme ad altri senatori della sua parte politica.

Con separate votazioni, le Commissioni respingono gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) ritira l'emendamento 1.15.

Con separate votazioni, le Commissioni respingono poi gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 3.4, auspicando che i relatori ed il rappresentante del Governo vogliano riconsiderare il parere contrario già espresso su tale proposta emendativa. Se tale emendamento dovesse essere respinto per via dell'atteggiamento intransigente della maggioranza, ciò significherebbe che il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene non solo non intendono ampliare la gamma dei requisiti soggettivi e territoriali relativi all'applicazione del provvedimento in esame, ma insistono nel confermare una scelta assolutamente erronea come quella di attribuire la gestione dello «sportello emergenza sfratti» agli Istituti autonomi case popolari, piuttosto che ai comuni.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.4 e 4.1.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) ritira l'emendamento 4.2, esprimendo soddisfazione per il fatto che una disposizione analoga a quella di cui alla proposta emendativa sia stata già introdotta nel testo del provvedimento ad opera della Camera dei deputati.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 4.3, volto a sopprimere un comma il quale restringerebbe ulteriormente la portata applicativa del provvedimento per quanto attiene il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 4.5, volto a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 4, in modo da un lato di non restringere il campo di applicazione delle misure in questione ai soli comuni che ab-

biano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400, e dall'altro di prevedere il differimento del termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio al 30 giugno 2006, su richiesta motivata del sindaco.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 4.5.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente Antonino CARUSO, d'accordo con il presidente della 13<sup>a</sup> Commissione, Novi, convoca le Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite per le ore 20,30 di oggi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3511.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**26<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione  
Antonino CARUSO*

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Martinat.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2,

5-bis.1, 5-bis.0.1, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Tit. 1.

Il presidente Antonino CARUSO avverte quindi che si procederà alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame.

Il senatore CHINCARINI (*LP*), con riferimento ai contenuti dell'articolo 5 del decreto legge, esprime l'auspicio che il Governo provveda al più presto ad affrontare il tema della fiscalità relativa agli enti locali.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore BERGAMO (*UDC*) annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Unione Democratici di Centro.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori Zappacosta e Mugnai a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 20,50.*



**COMMISSIONI  
2<sup>a</sup> (Giustizia)**

e

**COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI**

**RIUNITE**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale  
in materia di infanzia e di minori*

**BUCCIERO**

*Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2763) IOANNUCCI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori*

*(2785) IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione*

*(3373) Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali*

*(3390) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell'adozione internazionale di minori*

*(3480) PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorieta' dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilita' dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione*

*(Esame congiunto e rinvio)*

Il senatore MUGNAI (AN), relatore per la Commissione speciale in materia d'infanzia e minori sui disegni di legge in titolo, evidenzia preliminarmente che gli stessi hanno ad oggetto significativi interventi di modifica ed integrazione dell'attuale normativa in materia di adozioni di minori.

La disciplina vigente è il risultato di un duplice intervento legislativo – che ha riguardato dapprima le adozioni internazionali e, in un secondo momento, quelle nazionali - ispirato dalla necessità di recepire le convenzioni internazionali e i principi in esse contenuti in materia di tutela dei minori e d'adozione.

In particolare il sistema delle adozioni internazionali è stato completamente ridefinito a seguito della ratifica della convenzione dell'Aja, effettuata con la legge 31 dicembre 1998 n. 476.

Il legislatore, infatti, al fine di porre in essere quelle misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nel superiore interesse del bambino e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, ha completamente rimodulato la procedura, garantendo su ciascuna delle fasi in cui la stessa è stata suddivisa, un penetrante controllo pubblico da realizzarsi attraverso il coinvolgimento e l'intervento di una pluralità di soggetti ed enti, dalla fase iniziale della verifica della idoneità degli aspiranti genitori – demandata al Tribunale dei minorenni – alla fase di ricerca dei bambini adottabili, realizzata attraverso l'intermediazione obbligatoria di enti autorizzati dalla specifica Commissione (CAI), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un giudizio sostanzialmente positivo – prosegue il relatore – si impone rispetto alle sopra richiamate scelte legislative: i dati che registrano un incremento costante del numero delle adozioni, unitamente alla drastica riduzione delle denunce di traffico di minori a scopo adottivo nei paesi aderenti alla Convenzione, evidenziano una buona funzionalità del sistema nel suo complesso.

A fronte di questo bilancio incoraggiante, alcune lacune e anomalie si sono, tuttavia, presentate nei primi anni di applicazione della nuova disciplina, sostanziandosi in particolare in inutili allungamenti e ritardi nei tempi per la conclusione della procedura, in un'eccessiva articolazione dei moduli procedimentali e in insufficienti *standard* di trasparenza.

Alla luce di tali fenomeni, gli interventi di modifica oggetto dei disegni di legge in titolo, nonché la sostanziale complementarietà delle disposizioni dei medesimi, tendono, pertanto, a realizzare una semplificazione e uno snellimento della procedura, che, nel rispetto di regole etiche certe e del principio di trasparenza, assicurino il concludersi dell'*iter* burocratico preordinato all'adozione in tempi più celeri.

L'intervento legislativo proposto – prosegue il relatore – pur mantenendo inalterata la posizione di assoluta preminenza dell'interesse del minore all'interno della procedura di adozione, appare caratterizzato da una maggiore attenzione rispetto alle coppie adottanti, di cui viene tutelato l'interesse legittimo ad ottenere la conclusione della procedura in tempi ragionevoli e secondo regole trasparenti e comprensibili.

Passando alla disanima dei singoli articoli del disegno di legge governativo in esame – prosegue il Relatore – si evidenzia che l'articolo 1 dello stesso introduce una significativa semplificazione dell'attuale procedura di accertamento della idoneità degli aspiranti genitori adottivi, ad oggi caratterizzata da un istruttoria complessa, condotta, in forza di un sistema di competenze integrate, dal Tribunale dei Minorenni e dai servizi socio-assistenziali.

Si prevede, a tal fine, che alla dichiarazione di disponibilità debba essere allegata una serie dettagliata di documenti dai quali sia possibile per il Tribunale dei Minorenni trarre le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell'idoneità della coppia all'adozione.

Tale istruttoria documentale viene poi ad essere integrata attraverso il colloquio della coppia con la predetta Autorità Giudiziaria, che in ragione della sua particolare composizione, appare sufficientemente qualificata ad una valutazione complessiva della situazione, anche con riferimento alle circostanze non strettamente giuridiche.

La norma, nel dichiarato intento di accelerare i tempi della procedura, prevede poi, destinando ad un diverso momento l'attività di informazione e sostegno alle coppie adottanti, che il Tribunale dei minori completi l'attività istruttoria in trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità ed emetta il decreto di idoneità nei trenta giorni successivi.

Il decreto deve essere motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti, alle condizioni di accoglienza che si offrono al minore e agli altri elementi accertati durante l'istruttoria.

A fronte di un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in questione, si sottolinea tuttavia, in senso critico, che non viene prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dei termini da parte del Tribunale, non essendo d'altra parte pensabile, data l'imprescindibile esigenza di tutela dell'interesse del minore, che al silenzio del Tribunale stesso potesse essere attribuito valore di consenso tacito.

Vi è, pertanto, un rischio concreto che tali interventi di accelerazione della procedura, previsti dal disegno di legge sopracitato, vengano poi vanificati nella prassi, rimanendo privi di significativa incidenza reale. Si sottolinea inoltre – prosegue il relatore – il rischio che lo snellimento burocratico e procedurale si traduca in un *minus* di controllo e garanzie, con conseguente pregiudizio dell'interesse del minore. Si sottolinea in particolare la mancanza di un significativo controllo sullo stato psicologico della coppia, il quale viene limitato alle sole notizie che il Giudice delegato riuscirà a trarre nel corso dell'incontro durante l'udienza, non prevedendosi, tra l'altro, che alcuna documentazione venga fornita in proposito.

Non appare superfluo, invece, così come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 3390, ribadire che l'unico parametro su cui l'adozione deve formarsi consiste nell'esclusivo interesse del minore, il quale, pertanto, deve costituire il fondamento logico della motivazione del provvedimento che dispone l'abbinamento.

A tale proposito si ricorda anche l'articolo 1 del disegno di legge n. 3480, il quale prevede che tutti i termini indicati nell'articolo 29 bis della

legge n. 184 del 1983 devono essere considerati come perentori e non suscettibili di proroghe o dilazioni.

Nonostante l'importante precisazione – prosegue il relatore – resta la suddetta lacuna, consistente nella mancata previsione di sanzione in caso di mancato rispetto dei termini.

L'articolo 2 del disegno di legge governativo in esame si pone in linea con la prospettiva di una riduzione dei tempi della procedura, prevedendo che il mandato all'ente autorizzato debba essere conferito, per iniziativa degli interessati, entro 4 mesi dal rilascio del decreto di idoneità, la cui efficacia viene, pertanto, limitata a detto periodo (attualmente 12 mesi). Il mandato può, inoltre, essere revocato, senza che ciò comporti conseguenze in ordine all'idoneità ottenuta, se conferito ad altro ente entro 2 mesi.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 3390, anch'esso contenente modifiche all'attuale articolo 30 della legge n. 184 del 1983, recepisce, invece, una indicazione proveniente da molti Tribunali dei minori, prevedendo che i decreti emessi da tale organo giudiziario non contengano più le indicazioni per favorire il migliore incontro fra gli adottanti e gli adottati, le quali, spesso, anziché facilitare l'adozione, ponevano inutili limitazioni all'ente autorizzato.

L'articolo 1 del disegno di legge n. 3480, sempre nel tentativo di accelerare i tempi dell'adozione, prevede, in parziale modifica del suddetto articolo 30, che nel caso di decorso senza esito del termine complessivo di sei mesi e quindici giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 1 dell'articolo 29 bis, il Presidente del Tribunale per i minori, previa richiesta presentata per iscritto dagli aspiranti genitori adottivi, rilascia d'ufficio, entro dieci giorni da tale ultima istanza, il decreto di idoneità all'adozione internazionale secondo i criteri espressi dalla coppia.

L'articolo 3 del disegno di legge governativo in esame – prosegue il relatore – introduce importanti disposizioni disciplinanti la fase finale del procedimento.

Innanzitutto si prevede, a garanzia di una maggiore trasparenza, che gli enti incaricati, oltre ad essere debitamente autorizzati dalla specifica Commissione a svolgere le pratiche dell'adozione, ricevano un atto di consenso formale –accreditamento- dalla competente Autorità del paese straniero.

Viene poi ad essere accresciuto il ruolo della Commissione stessa, che risulta destinataria di una complessa informativa da parte dell'ente, il quale è tenuto a comunicargli notizia dell'avvenuto incarico, le informazioni riguardanti il minore da adottare, l'atto di consenso della coppia, nonché la proposta di incontro formulata dall'Autorità straniera.

Sempre in parziale modifica dell'articolo 31 della legge n. 184 del 1983, l'articolo 5 del disegno di legge n. 3390, al fine di semplificare la procedura e contemporaneamente tutelare l'interesse della coppia, al comma 1, lettera a), stabilisce un meccanismo che garantisce a questa ed all'ente autorizzato (entro un tempo limitato) la possibilità di revocare o rinunciare al mandato all'adozione, senza che ciò comporti conseguenze

in ordine alla validità dell'idoneità ottenuta, mentre alla lettera b), numero 1), si sancisce l'obbligatorietà, per il personale dell'ente autorizzato, di informare la coppia sulle effettive possibilità, a disposizione dell'ente stesso, di adempiere al mandato in tempi sufficientemente rapidi e a costi certi.

Va sottolineato – prosegue il relatore – che la disposizione contenuta al n.2), lett. b), comma 1, di tale provvedimento, recependo una richiesta prospettata in più occasioni dagli enti stessi, prevede che il presidente dell'ente possa autenticare le firme della coppia in tutti gli atti necessari all'adozione.

In parziale modifica del suddetto articolo 31, il disegno di legge n. 2763, in un'ottica valutata dal relatore fin troppo innovativa, al quale si ispira tutto il testo normativo in questione, al fine di eliminare dal nostro sistema legislativo l'impossibilità dell'adozione da parte di un unico soggetto non sposato, separato o divorziato, all'articolo 1, comma 6, lett. b), prevede la sostituzione delle parole «i coniugi affidatari» con «gli affidatari».

All'articolo 4 del disegno di legge governativo in esame viene ad essere ridefinito ed ampliato il presente sistema sanzionatorio a carico degli enti che non adempiono gli obblighi derivanti dal loro incarico.

E' poi prevista una apposita sanzione amministrativa per l'ente che accetta incarichi per un paese nel quale non è autorizzato ad operare.

L'articolo 5 disciplina la fase conclusiva dell'adozione da effettuarsi all'estero.

Al fine di evitare un inutile sovrapposizione e duplicazione di competenze tra Tribunale dei minori e Commissione, si demanda solo a quest'ultima l'accertamento della regolarità della procedura e della conformità dell'adozione alla Convenzione.

In caso di esito positivo dell'accertamento, la Commissione concorda con l'Autorità straniera la conclusione del procedimento adottivo. In particolare la CAI provvede ad autorizzare l'ingresso e la residenza permanente del minore in Italia, nonché dopo la formale comunicazione della pronuncia di adozione e dopo il rilascio del visto di ingresso dagli uffici consolari italiani all'estero, dispone essa stessa la trascrizione del provvedimento.

Sul punto è, altresì, da sottolineare – prosegue il relatore – la previsione di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 3390, la quale conferisce all'autorizzazione all'ingresso in Italia del minore valore di ordine di trascrizione del provvedimento, con evidente semplificazione della procedura.

Va rilevato come il citato articolo 5 del disegno di legge n. 3373 indica le ipotesi tassative in cui la CAI non può dare il consenso all'adozione ed in cui la stessa si vede, pertanto, costretta a contestare l'abbinamento e chiedere all'autorità straniera una nuova proposta.

L'articolo 6 del disegno di legge governativo in esame disciplina gli effetti dell'adozione pronunciata all'estero, inserendo un apposito articolo 32-*bis* nella legge n. 184 del 1983 e prevedendo che il minore diventi cit-

tadino italiano immediatamente per effetto del provvedimento di adozione all'estero, rimanendo a tal fine superflua la successiva trascrizione.

Con l'articolo 7, il disegno di legge in questione va a configurare come obbligatoria l'assistenza e la vigilanza operata dai servizi socio-assistenziali e dagli enti alla nuova famiglia adottiva.

Tale norma appare pienamente condivisibile – osserva il relatore – se ispirata all'esigenza di garantire il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto familiare, mentre qualche perplessità potrebbe legittimamente essere nutrita laddove si concepisse l'istituto quale strumento di controllo sull'effettiva idoneità della coppia, come a controbilanciare lo snellimento dell'istruttoria volta ad accertare il suddetto requisito.

L'accertamento di tale presupposto deve, a parere del relatore, rimanere, invece, confinato nella fase preadottiva, sua sede naturale, e venir, peraltro, dotato di tutti gli strumenti necessari alla suddetta verifica, senza che ragioni di celerità possano in questa materia trovare spazio.

L'articolo 8 del disegno di legge governativo in esame disciplina i casi di adozione internazionale che si perfezionano solo con l'arrivo in Italia del minore. Va sottolineato che tale disposizione, diversamente da quanto previsto dalla disciplina vigente, la quale peraltro rimane nella sostanza confermata, indica specificamente i provvedimenti che il Tribunale deve adottare qualora l'affidamento preadottivo venga revocato.

L'articolo 7 del disegno di legge n. 3390, sempre con riferimento ai casi di adozione internazionale pronunciata in Italia ed in parziale modifica dell'articolo 34 della legge n. 184 del 1983, dispone, nell'ottica della semplificazione amministrativa, che nell'attesa che l'adozione divenga definitiva e l'adottando diventi cittadino italiano, non vi sia più la necessità per lo stesso del permesso di soggiorno, da rinnovarsi annualmente, previsto dalla vigente disciplina e riconfermato dal disegno di legge n. 3373.

L'articolo 9 del disegno di legge n. 3373 riduce i tempi necessari perché il cittadino italiano residente all'estero possa svolgere le pratiche di adozione secondo la legge della nazione in cui vive, portando dai due anni attuali ad un anno il periodo necessario di residenza nel paese in cui si intende avviare la pratica di adozione.

L'articolo 10 del disegno di legge governativo rende incompatibile il ruolo di membro del CAI con l'aver svolto qualsiasi incarico per gli enti autorizzati nel biennio precedente alla nomina; ciò al fine di salvaguardare l'imparzialità della Commissione nel quadro della nuova disciplina, che vede le competenze di quest'ultima accresciute.

Tale norma deve essere integrata con l'articolo 9 del disegno di legge n. 3390 che prevede la possibilità che il Presidente della Commissione possa venir scelto anche tra le personalità esperte nella protezione dei minori, prolungando, peraltro, la durata della carica stessa, onde consentire una migliore programmazione delle attività.

Particolare rilievo alla formazione del Presidente della CAI ed alla composizione di questa è dato dall'articolo 4 del disegno di legge n. 3480, al fine di creare una vera e propria sinergia tra i cosiddetti tecnici, quali gli appartenenti a detta Commissione, ed i massimi esperti di vita

reale, quali i componenti delle associazioni familiari. Infatti detto articolo prevede che il Presidente sia una persona di elevata moralità, con comprovata esperienza nel settore delle adozioni, e sia nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra le persone facenti parte di un'associazione di volontariato di famiglie adottanti, a carattere nazionale. Inoltre tale disposizione prevede che le associazioni familiari per potere accedere alla Commissione, tramite i propri rappresentanti, devono possedere particolari requisiti, e cioè devono avere un carattere nazionale, con rappresentanti o soci in almeno cinque regioni, e devono far parte di ONLUS diverse dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39 *ter* della legge n. 183 del 1984; inoltre le stesse associazioni, sempre al fine di accedere alla Commissione, devono necessariamente presentare apposita domanda al Presidente di questa.

L'articolo 11 del disegno di legge governativo in esame ridefinisce il complesso dei compiti e delle funzioni della CAI, quale risulta dal proposto intervento legislativo. In particolare, alla Commissione viene conferito il compito di vigilare sugli accreditamenti degli enti autorizzati, nonché un potere valutativo e non meramente autorizzativo circa la proposta di adozione formulata dall'autorità straniera; la CAI può, inoltre, esaminare segnalazioni ed istanze in merito alla adozione che pervengano dalle coppie adottanti, le quali, a loro volta, devono essere informate dalla Commissione stessa in merito alle procedure di adozione internazionale. Viene da ultimo prevista la competenza della CAI rispetto alle procedure di adozione in casi particolari (nuovo istituto giuridico introdotto dall'articolo 15 del disegno in esame) e per gli affidamenti internazionali, nonché la possibilità per quest'ultima di richiedere accertamenti da parte della Guardia di Finanza sull'attività degli enti autorizzati.

Con riferimento alla riforma dei compiti della Commissione si evidenzia, inoltre, in senso positivo, la previsione legislativa contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge senatoriale 3390, laddove viene conferito alla CAI il potere di stringere intese con altre autorità di paesi stranieri al fine di agevolare l'adozione internazionale.

Va rilevato – prosegue il relatore – che qualsiasi tentativo legislativo di ridurre i tempi necessari al completamento della procedura di adozione internazionale sia in larga parte destinato a rimanere privo di reale efficacia, ove non si migliori la capacità del nostro Paese di realizzare gli accordi bilaterali previsti dalla Convenzione dell'Aja.

Dalla stessa norma viene poi istituito un Comitato di cui fanno parte i rappresentanti degli enti autorizzati, con funzioni consultive rispetto alla programmazione degli interventi della Commissione e alle autorizzazioni di nuovi enti.

Sempre in parziale modifica dell'articolo 39 della legge n. 184 del 1983, il disegno di legge n. 2763 prevede la sostituzione delle parole «dei coniugi interessati» con «gli interessati». Del resto – prosegue il Relatore gran parte di questo provvedimento si incentra sulla sostituzione dei termini «coppia» o «coniugi affidatari» o «adottanti», presenti nel testo della legge n. 183 del 1984, con «soggetti» o semplicemente «affidatari»

o «adottanti», proprio al fine, come già esposto, di eliminare dal nostro attuale sistema legislativo l'impossibilità dell'adozione per un unico soggetto non sposato, separato o divorziato.

L'articolo 12 del disegno di legge n. 3373 ha ad oggetto i protocolli operativi e le convenzioni che possono essere stipulati tra le regioni e gli enti autorizzati al fine di definire le modalità delle attività di assistenza che devono essere prestate alla famiglia adottiva successivamente all'adozione.

L'articolo 11 del disegno di legge n. 3390 permette, invece, alle Regioni di convenzionarsi con enti autorizzati, delegando ad essi l'effettuazione di adozioni per i cittadini in esse residenti. Tali Convenzioni renderanno possibile un controllo efficace sui costi della procedura, che potranno, tra l'altro, essere assunti in parte dalle Regioni stesse, nonché sull'operato e sulla qualità dei servizi offerti dall'ente.

L'articolo 13 del disegno di legge governativo in esame – prosegue il relatore – riveste particolare rilievo, disciplinando una parte significativa dei rapporti tra enti autorizzati, CAI e soggetti aspiranti all'adozione.

In particolare, si prevede a carico degli enti autorizzati l'obbligo di sottoporre alla approvazione della Commissione le tariffe per le adozioni, che non potranno essere superiori a quelle indicate come massime dalla CAI, nonché le condizioni del contratto che viene proposto alle coppie, per il quale si prevede la forma scritta *ad validitatem*.

Va rilevato che dal suddetto contratto derivino una serie di precisi obblighi informativi per l'ente, il quale, in particolare, deve fornire alle coppie adottanti indicazioni in merito alle adozioni effettuate nei tre anni precedenti e ai tempi medi della procedura.

L'ente è, altresì, tenuto ad aggiornare tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo stato della procedura e a dar loro immediato avviso in caso di impossibilità di eseguire l'incarico nei tempi prestabiliti.

A tale proposito si nota come lo stesso disegno di legge n. 3390 contiene all'articolo 5 1) lett. b una disposizione sostanzialmente analoga, per cui si sancisce l'obbligatorietà per il personale dell'ente autorizzato di informare la coppia sulle effettive possibilità, a disposizione dell'ente stesso, di adempiere al mandato in tempi sufficientemente rapidi e a costi certi.

Va sottolineato – prosegue il relatore – che il tentativo operato dal disegno di legge governativo in esame di tutelare l'interesse delle coppie adottanti attraverso una procedura il più possibile certa, trasparente e rapida, non può che essere valutato positivamente. Tuttavia, si deve rilevare che una forte contrattualizzazione del rapporto tra coppie ed enti, quale quella tratteggiata dalla novella, pone dei dubbi e dei quesiti di ordine generale di non poco rilievo.

Il rischio, infatti, che il Relatore sottolinea, è quello che a tale forte contrattualizzazione del mandato si accompagni il sorgere, in capo alle coppie richiedenti, di vere e proprie posizioni di diritto soggettivo, non accettabili in un ambito quale il presente, in cui l'assoluta preminenza degli interessi pubblici in gioco rende pensabili esclusivamente posizioni di interesse legittimo. D'altra parte – prosegue il relatore – non si è completa-



mente convinti che un eccessivo aggravio di obbligazioni contrattuali sull'ente sia misura risolutiva della lunghezza dei tempi della procedura, i quali, almeno in parte, sono conseguenza di problematiche fattuali e giuridiche (idoneità della coppia, assenza di bambini, carenza del quadro di coppia) assolutamente non prescindibili in materia di adozione e certo non ascrivibili alla responsabilità degli enti.

Concludendo la disanima delle disposizioni del disegno di legge governativo, si rileva che l'articolo 14, inserendo gli articoli 39 *quater* e 39 *quinquies* nella legge sull'adozione, oltre a disciplinare la fase di accreditamento dell'ente, già autorizzato dalla Commissione, nel paese straniero, prevede che il Governo definisca iniziative di intervento mirate a facilitare la fase del procedimento che si svolge all'estero e ad avviare negoziati con nuovi paesi.

L'articolo 15, che prevede l'inserimento di 2 nuovi capi nel Titolo IV della legge n. 184 del 1983, estende con il capo II-*bis*, l'istituto della adozione in casi particolari, prevista attualmente solo per il minore italiano, anche al minore straniero. Si tratta, in sostanza, di adozioni non legittimanti per i casi di minori stranieri orfani e portatori di *handicap* ovvero di minori per i quali vi sia una provata impossibilità di affidamento preadottivo.

Il capo II *ter* introduce l'istituto dell'«affidamento temporaneo internazionale», intendendosi per esso l'inserimento di un minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona italiana, residente in Italia, che possa assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il bambino necessita.

L'intervento normativo risulta volto a dare attuazione al principio di sussidiarietà fatto proprio dalla Convenzione dell'Aja, in forza del quale l'istituto dell'adozione deve considerarsi a carattere residuale, rispetto a qualsiasi altro strumento di protezione di minori in difficoltà familiari che non comporti la totale recisione dei rapporti con la famiglia d'origine.

Relativamente agli obblighi degli affidatari italiani – oltre all'impegno a provvedere al mantenimento, alla cura e all'educazione del minore – si prevede che questi ultimi debbano anche garantire e favorire il mantenimento dei contatti con la famiglia e la cultura di origine.

La procedura è dettagliatamente disciplinata dall'articolo 57-*quinquies*, che attribuisce alla CAI il potere di autorizzare l'affido temporaneo, previo accertamento da parte del giudice tutelare dell'idoneità delle persone interessate, ed ai servizi sociali degli enti locali la vigilanza durante il periodo di affidamento.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3390 – prosegue il relatore – hanno ad oggetto rispettivamente la parziale modifica dell'istituto dell'affidamento familiare nonché la riforma delle condizioni d'accesso all'adozione per le coppie sposate.

Al fine di evitare che l'istituto dell'affidamento venga utilizzato per finalità improprie e, segnatamente, in situazioni che legittimerebbero un provvedimento di adozione, l'articolo 1, oltre a ridurre la durata da 24

a 12 mesi, richiede espressamente al tribunale dei minori di valutare, in sede di proroga del decreto che ha disposto l'affidamento, la possibilità di addivenire ad una adozione.

L'articolo 2, invece, tende a riformare le condizioni di accesso all'adozione per le coppie sposate, eliminando un'inutile e palese discriminazione che si è venuta a creare, a seguito della riforma del 2001 sulla legge n. 183 del 1984, nei confronti delle coppie sposate da meno di tre anni rispetto a quelle che hanno convissuto per un periodo di almeno tre anni e che, precedentemente alla richiesta, abbiano contratto matrimonio. Infatti le prime, per ottenere lo stesso trattamento delle seconde, devono attualmente attendere un lasso di tempo più ampio. A tal fine il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 183 del 1984, così come modificato da tale disegno di legge, consente l'adozione ai coniugi uniti in matrimonio per i quali non sussistano situazioni o procedure di separazione personale, senza che siano trascorsi necessariamente almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio.

La disposizione di cui alla lettera c) del suddetto articolo 2, invece, è volto ad ampliare la casistica di applicazione delle agevolazioni, anche economiche, all'adozione di bambini che abbiano superato l'età scolare, estendendo tali agevolazioni a chi adotta bambini, italiani o stranieri, di età superiore agli otto anni.

Il relatore si sofferma poi su taluni ulteriori interventi contenuti nei disegni di legge n. 3480, n. 2763 e 2785.

In particolare l'articolo 2 del disegno di legge n. 3480, nel tentativo di alleggerire il rilevante peso economico gravante sulle coppie adottive – inserendo un apposito articolo 80 *bis* nella legge sull'adozione – consente la detraibilità dell'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro per le spese sostenute dalle famiglie adottanti.

Il disegno di legge n. 2763 – prosegue il Relatore – in un'ottica non integralmente condivisibile, oltre a tentare di consentire anche ad un unico soggetto, non sposato, separato o divorziato, di adottare un bambino, come già evidenziato in precedenza, tende ad eliminare l'attuale parametro di età normativamente fissato fra adottato ed adottante, elevando la differenza di età tra i due soggetti da quarantacinque a cinquantacinque anni.

Inoltre il suddetto provvedimento introduce la possibilità di scelta degli adottanti di attribuire a loro piacimento all'adottato il cognome del padre o della madre o entrambi.

Infine il disegno di legge n. 2785, contempla specifiche disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione, mirando a colmare delle lacune rilevate nella attuale normativa sull'adozione internazionale attraverso l'introduzione di nuovi soggetti, operanti sia nella fase della pre-adozione che in quella della post-adozione.

In particolare l'articolo 1 di detto disegno di legge prevede, quali operatori dell'adozione, il curatore dell'adozione, l'assistente del post-adozione ed il collegio dei coordinatori dell'adozione.

Sulla base dell'articolo 2 dello stesso provvedimento, il curatore dell'adozione svolgerebbe un'attività di supporto e di ausilio al Tribunale per i minorenni nell'accertamento dei requisiti degli aspiranti genitori che hanno presentato domanda di idoneità all'adozione; l'assistente del post-adozione seguirebbe gli adottanti ed il minore dal suo ingresso in Italia per due anni successivi, con particolare attenzione all'accertamento della situazione psicologica del minore e della coppia; il collegio dei coordinatori dell'adozione avrebbe poteri di controllo sull'attività degli enti autorizzati nonché di coordinamento nei rapporti tra gli enti e la Commissione per le adozioni internazionali; infine quest'ultima controllerebbe e coordinerebbe l'attività dei servizi sociali e degli assistenti del post-adozione.

All'articolo 4 del disegno di legge sopracitato si prevede l'obbligo per il curatore dell'adozione, per l'assistente post-adozione e per gli psicologi dei servizi sociali di essere in possesso della specializzazione in psicologia giuridica per l'adozione. Il corso di tale specializzazione è appositamente istituito e disciplinato dall'articolo 6 del provvedimento in questione.

A conclusione della esposizione introduttiva il relatore esprime un giudizio sostanzialmente positivo sui disegni di legge in esame, in particolare su quello governativo e su quello n. 3390, di cui si condividono le finalità nonché, in larghissima parte, le misure e le scelte legislative adottate.

In conformità, tuttavia, con quanto già rilevato in sede di disamina analitica delle proposte normative *de quibus*, alcune delle disposizioni in oggetto necessitano di un ulteriore ripensamento e consigliano – ad avviso del relatore – un parziale intervento emendativo.

Ci si riferisce, in particolare, a quelle norme che, nel condivisibile intento di accelerare i tempi burocratici e procedurali, rischiano di determinare un *minus* di controllo nella fase di accertamento della idoneità della coppia, nonché alle disposizioni riguardanti il rapporto tra soggetti interessati all'adozione ed enti, che, nell'attuale formulazione, appaiano eccessivamente sbilanciate nel senso della contrattualizzazione del rapporto di mandato.

Inoltre, data la complessità e, in alcuni casi, la disorganicità degli interventi legislativi esaminati – prosegue il relatore – risulta auspicabile la formazione di un apposito comitato ristretto che, sulla base degli spunti forniti da tali interventi, rediga un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CIRAMI (*UDC*), relatore per la Commissione giustizia sui disegni di legge in titolo, dichiara di condividere integralmente le considerazioni espresse dal relatore Mugnai nel corso dell'esposizione introduttiva, aderendo *in toto* alle stesse.

Si apre la discussione generale.

Interviene il ministro Stefania PRESTIGIACOMO la quale, riferendosi al disegno di legge di iniziativa del Governo evidenzia come lo stesso affronti un tema particolarmente delicato, quale è quello delle adozioni internazionali, modificando ed integrando la normativa vigente con l'obiettivo di rendere più rapide e trasparenti le procedure di adozione e assicurando al contempo le massime tutele per i minori stranieri in Italia.

L'iniziativa parte dalla considerazione della crescente attenzione negli ultimi anni nei confronti delle adozioni internazionali da parte delle famiglie italiane che si rivolgono sempre più numerose a questo strumento con grande generosità e disponibilità ad accogliere bambini orfani provenienti da Paesi meno fortunati.

Ricorda che la normativa vigente introdotta nel 1998, con la ratifica della Convenzione de l'Aja, ha recepito il principio secondo il quale gli Stati che accolgono i minori devono «prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del bambino e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali». È stata così delineata la procedura attualmente in vigore che coinvolge soggetti diversi e specializzati, e garantisce un sistema di controlli pubblici in tutte le fasi del procedimento che si svolgono in Italia e meccanismi di garanzia per quanto accade all'estero da parte degli enti autorizzati, che sono comunque sottoposti a verifiche da parte della Commissione Adozioni Internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema, ponendo fine al «fai da te» prima vigente, ha dato risultati positivi. Il Ministro riferisce che vent'anni fa le adozioni internazionali erano meno di trecento, mentre dal 2000, quando è diventata pienamente operativa la nuova legge, si registra un *trend* crescente di ingressi di minori stranieri con un incremento medio annuale di oltre il venti per cento e la cifra record di 3398 ingressi registrata nel 2004.

Si tratta di un bilancio incoraggiante che tuttavia sconta alcuni elementi di difficoltà che sono emersi in questi anni ed è proprio su questi elementi che il Governo ha lavorato per rendere l'iter adottivo più snello, sicuro e trasparente.

Il disegno di legge governativo muove quindi dalla verifica della legge n. 476 del 1998 a sei anni dalla sua entrata in vigore e tiene conto delle disfunzioni segnalate dalla Commissione per le adozioni internazionali, Autorità centrale ai sensi della Convenzione de L'Aja, dalle migliaia di famiglie interessate, dagli enti autorizzati e dai tribunali per i minorenni. Fa presente che tutti i soggetti coinvolti nella procedura di adozione sono stati ascoltati e messi in grado di esprimere le loro osservazioni sulla disciplina vigente e sui possibili correttivi nell'ottica di perseguire l'interesse superiore del bambino abbandonato ed adottabile, ma anche delle famiglie italiane che desiderano realizzare il loro progetto.

Evidenzia come gli obiettivi siano stati quelli di semplificare le procedure, ridurre i tempi, garantire maggiormente le coppie sulla qualità dei servizi forniti dall'Ente autorizzato ed accreditato cui hanno conferito mandato. La lunga estenuante attesa degli aspiranti genitori, confusi tra colloqui e incontri presso i servizi sociali e presso i consultori o le unità

specializzate, laddove il territorio regionale le ha predisposte, gli appare come l'elemento di maggiore criticità del sistema esistente. Il Ministro ricorda che il legislatore del '98 ha previsto il termine di sei mesi e mezzo per il rilascio del decreto di idoneità da parte del tribunale per i minorenni agli aspiranti genitori, ma che tale tempo non viene quasi mai osservato, trattandosi di un termine ordinario. Evidenzia che la mancata osservanza dipende spesso dal fatto che i servizi territoriali, che hanno un termine di quattro mesi per la consegna di una relazione descrittiva della situazione familiare e della relazione di coppia, non riescono a depositarla nel termine previsto; anche gli uffici giudiziari minorili prendono tempo per la valutazione della coppia che viene fatta attraverso uno o più incontri con un giudice onorario, in genere uno psicologo, e poi con il giudice togato assegnatario della procedura.

Riferisce che le coppie spesso segnalano che gli accertamenti affidati ai servizi territoriali sono troppo invasivi della loro *privacy*, che gli assistenti sociali e gli psicologi li inquisiscono piuttosto che informarli e prospettare loro le varie possibilità per diventare genitori di un bambino. Peraltro questi accertamenti non portano statisticamente ad una scrematura significativa delle coppie che chiedono il decreto di idoneità, dal momento che la quasi totalità dei richiedenti ottiene il decreto in primo grado ed una ulteriore percentuale lo ottiene in appello.

Il disegno di legge di iniziativa governativa vuole essere quindi una risposta a questo bisogno dell'aspirante genitore di non sentirsi «un indagato» perché egli non ha commesso alcun reato e di vedersi certificata la sua competenza genitoriale dal giudice minorile in tempi accettabili, così che la sua attesa e il suo essere genitore nei fatti non sia troppo lontana da quella del genitore naturale, che in nove mesi realizza il suo progetto di filiazione.

Il Ministro fa presente che perché questo sia davvero possibile è necessario che il tribunale per i minorenni, già esclusivamente competente a valutare la competenza genitoriale, provveda anche a quegli accertamenti finora demandati ai servizi territoriali ritenuti finora indispensabili alla detta valutazione; e ciò perché se il tribunale per i minorenni è costituito da giudici togati, cioè tecnici e da giudici onorari, cioè esperti in campo psicologico e sociologico, ben potrà, attraverso la doppia componente, valutare sia sotto il profilo psicologico il rapporto di coppia, sia sotto il profilo giuridico tutti gli altri elementi richiesti dalla legge, cioè la capacità di mantenere, educare ed istruire il bambino per il quale la coppia si rende disponibile all'adozione. È fatto notorio che molte coppie sono semplici e trasparenti nei loro rapporti, per cui il tribunale non incontra alcuna difficoltà nella valutazione, mentre altre, invece, rivelano nei loro rapporti complessità tali da dover essere approfondite in sede di *équipe* specialistica, in questo caso il tribunale invierà agli organi della pubblica amministrazione competenti per approfondimenti e sarà necessario un tempo più lungo. A suo avviso, l'aver previsto solo come eventuale, in caso di necessità di ulteriori approfondimenti, l'intervento degli organi della pubblica amministrazione competenti per le adozioni non significa averne sot-

tovalutato le capacità e le competenze, che invece vengono valorizzate richiamandoli a esplicitare un'azione di accompagnamento e sostegno nella fase successiva all'adozione, ma soltanto adottare l'unica soluzione possibile per evitare che l'attesa degli aspiranti genitori adottivi per ottenere il decreto di idoneità protratta per oltre un anno o addirittura un anno e mezzo, finisca col creare una situazione di disagio psicologico così pesante da poter addirittura inficiare un buon rapporto di coppia.

È poi convinzione del Governo che laddove siano in una coppia escluse dall'apposita certificazione medica situazioni patologiche, sempre che anche le altre certificazioni siano parimenti negative, essa sia in grado di adottare un bambino; ma è del pari convinzione del Governo che la coppia vada sostenuta ed affiancata quando rientra in Italia con il figlio o con i figli. Sono queste le ragioni per le quali il Governo ha ritenuto di ridurre drasticamente i termini per il rilascio del decreto di idoneità.

Sempre nell'ottica della riduzione e della semplificazione il disegno di legge di iniziativa del Governo introduce un'altra norma innovativa: il trasferimento della competenza a disporre la trascrizione dal tribunale per i minorenni alla Commissione per le adozioni internazionali. Questa modifica nell'attribuzione di competenza trova la sua ragion d'essere nel fatto che molti uffici giudiziari minorili impiegano molti mesi e creano gravi difficoltà ai genitori adottivi e non poche volte – come testimoniato dalla presidente della Commissione per l'adozione internazionale – le Autorità centrali straniere hanno protestato e hanno richiesto se l'Italia avesse ripristinato il sistema dell'affidamento preadottivo, interrogandosi circa il perché la sentenza di adozione non venisse immediatamente trascritta nei registri dello stato civile al rientro nel territorio italiano della coppia con il figlio adottato all'estero.

Il Ministro sottolinea poi come la norma che riduce il termine, concesso alle coppie per conferire mandato all'Ente autorizzato, da un anno a quattro mesi si inserisce anch'essa nell'ottica di semplificazione e facilitazione del percorso procedurale di adozione. In effetti, la coppia spesso lascia trascorrere questo tempo in attesa di essere convocata in sede di adozione nazionale, ma se il termine per dare incarico si riduce viene indotta in tempo utile a riflettere su quale strada scegliere tra l'adozione nazionale e quella internazionale.

Il Ministro fa presente che, sotto il profilo delle maggiori garanzie e della totale trasparenza, il disegno di legge del Governo sottolinea che l'Ente autorizzato per accettare mandato deve essere anche accreditato o comunque operativo nel Paese straniero, essendosi verificate delle disfunzioni a causa del mancato accreditamento in danno di coppie che pure avevano dato mandato in tutta buona fede.

L'iniziativa del Governo cerca poi, nei limiti del possibile, di intervenire anche sulla fase dell'*iter* che si svolge all'estero e che spesso è quella in cui si accumulano i maggiori ritardi che, come si può ben comprendere, sfuggono al controllo delle autorità italiane. È stato previsto, ad esempio, che il Governo intervenga per avviare negoziati con nuovi Stati per definire procedure bilaterali concordate e trasparenti. Sono stati inoltre

posti a carico degli Enti nuovi obblighi per rendere la metodologia applicata più trasparente e verificabile, potenziando a tal fine anche la fase di informazione degli aspiranti genitori adottivi.

Fa quindi rilevare che il disegno legislativo del Governo ha poi il merito di introdurre la possibilità anche per la persona singola di adottare all'estero in casi particolari. Questa novità permetterà alle persone singole che hanno accolto bambini, ad esempio bielorussi ed ucraini, di adottarli ove venga riconosciuta la sussistenza di un rapporto significativo tale da non poter essere interrotto. La nuova norma permetterà anche di adottare un bambino straniero che nel suo Paese non ha trovato collocamento né presso coppie di connazionali, né presso coppie di nazionalità diversa e aprirà alle coppie e alle persone singole la possibilità di adottare anche bambini affidati in Kafala perché di cultura islamica.

Il progetto governativo introduce inoltre un nuovo istituto: l'affidamento internazionale, voluto da molte forze politiche. Si tratta di un'innovazione che offrirà a tanti ragazzi la possibilità di proseguire negli studi e di imparare un'altra lingua e offrirà a tante coppie di vivere la solidarietà in modo concreto, valorizzando le loro competenze educative, nel rispetto dell'identità e della diversa cultura.

In conclusione, il Ministro sottolinea come il lavoro svolto per elaborare il disegno di legge n.3373 sia stato lungo ed approfondito e abbia avuto per obiettivo quello di migliorare un sistema che opera a pieno regime e che, tuttavia, ha bisogno di aggiustamenti per venire incontro alle esigenze dei minori e delle coppie in modo ancora più soddisfacente. Sottolinea conclusivamente come gli interventi proposti muovano nella direzione indicata, per far sì che il grande atto di generosità di dare una famiglia ad un bambino straniero orfano sia sempre più sicuro, trasparente e rapido.

Il senatore GUBERT (*UDC*) prospetta l'opportunità che venga adottato fin d'ora come testo base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge governativo n. 3373, in modo tale da poter procedere alla discussione generale in una prospettiva più circoscritta e definita.

Dopo che il senatore CALLEGARO (*UDC*) ha evidenziato che alcuni dei disegni di legge in titolo ineriscono al settore delle adozioni nazionali, mentre altri riguardano la materia delle adozioni internazionali, il rappresentante del GOVERNO fa presente – alla stregua delle informazioni assunte – che l'esame di alcuni atti di iniziativa legislativa in materia di adozioni nazionali potrebbe iniziare a breve presso la Camera dei deputati, prospettando l'opportunità, anche alla luce di tale circostanza, che venga scelto come testo base per il prosieguo dell'*iter* il disegno di legge n. 3373, attinente alle adozioni internazionali.

Il relatore CIRAMI (*UDC*), prendendo atto della circostanza, sottolineata dal rappresentante del Governo, dell'imminente inizio dell'esame

presso la Camera dei deputati di alcuni atti di iniziativa legislativa in materia di adozioni nazionali, ritiene preferibile l'ipotesi che le Commissioni riunite deliberino la disgiunzione dei disegni di legge n.2763 e 2785, inerenti al settore delle adozioni nazionali, e che l'esame prosegua quindi in Senato solo in relazione ai disegni di legge inerenti alla tematica delle adozioni internazionali, per i quali prospetta l'opportunità di adottare come testo base il disegno n. 3373, di iniziativa governativa.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) considera preferibile l'opportunità che ogni decisione in ordine alle questioni precedentemente emerse venga assunta solo dopo lo svolgimento della discussione generale, nel corso della quale ogni singolo parlamentare possa esprimere le proprie opinioni in ordine alla tematica delle adozioni, che involge profili inerenti alla coscienza e sensibilità individuale.

Si evidenzia inoltre che la materia delle adozioni nazionali risulta strettamente connessa alla tematica delle adozioni internazionali e pertanto sarebbe necessario che tali profili venissero esaminati in prima lettura congiuntamente da un solo ramo del Parlamento.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) valuta conveniente, attesa la stretta connessione tra la tematica delle adozioni internazionali e quella inerente alle adozioni nazionali, che l'esame dei disegni di legge relativi a tali due ambiti proceda congiuntamente presso un unico ramo del Parlamento, in modo tale da consentire un approccio organico e complessivo riguardo alla materia in questione.

Il presidente BUCCIERO prospetta l'opportunità, anche al fine di consentire un celere svolgimento dell'*iter* procedurale, che prosegua intanto la discussione generale, al termine della quale potrà essere assunta una decisione in ordine all'eventuale istituzione di un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Quanto alla circostanza, segnalata dal rappresentante del Governo, circa il possibile inizio presso l'altro ramo del Parlamento di un *iter* legislativo attinente alla materia delle adozioni, precisa che qualora tale circostanza si verifichi effettivamente, sarà sua cura prospettare tale situazione al Presidente del Senato, affinché lo stesso raggiunga le possibili intese con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,15.*



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**532<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il presidente PASTORE dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore STIFFONI (*LP*) rinuncia a illustrare i propri emendamenti.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra l'emendamento 14.0.9, volto a escludere anche le autorità portuali, i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003, dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria del 2005), che limita l'incremento delle spese degli enti pubblici al 4,5 per cento dell'ammontare previsto nel 2003. La modifica intende agevolare lo sviluppo di alcuni enti che per effetto del commissariamento abbiano operato nell'anno 2003 con un bilancio particolarmente ridotto, per cui sarebbero penalizzati dagli effetti della citata norma della legge finanziaria per il 2005.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) dà per illustrati i suoi emendamenti.

Anche il senatore MAFFIOLI (*UDC*) rinuncia a illustrare i propri emendamenti.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.1 e 7.2, tendenti a rimuovere in via interpretativa gli ostacoli all'attivazione della cassa integrazione guadagni quando il datore di lavoro sia stato interdetto con provvedimento giudiziario dal percepimento di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica. Ricorda, in proposito, la situazione venutasi a determinare in provincia di Caltanissetta, dove l'autorità giudiziaria ha sostenuto che i benefici della cassa integrazione guadagni sono da considerare finanziamenti pubblici a favore del datore di lavoro, per cui i lavoratori delle aziende in crisi non possono usufruirne.

In particolare, l'emendamento 7.3 differisce al 15 settembre 2005 il termine per la stipula degli accordi in sede governativa, nell'intento di agevolare il negoziato in corso per alcune aziende in crisi. Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono volti a distinguere espressamente i finanziamenti pubblici concessi al datore di lavoro dalle provvidenze di cui beneficiano i lavoratori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 30 E CONNESSI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE*

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai disegni di legge n. 30 e connessi, istitutivi di nuove province, alle ore 18 di giovedì 28 luglio.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**533<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e per l'interno Saponara.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

IN SEDE REFERENTE

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il presidente PASTORE dichiara improponibili, in quanto estranei alle materie del provvedimento in esame, i seguenti emendamenti: 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 3.0.14, 4.0.1, 4.0.4, 4.0.2, 4.0.6, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.4, 5.0.3, 5.0.7, 7.6, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.1, 7.0.2, 9.0.1, 11.0.3, 14.0.6, 14.0.10, 14.0.18, 14.0.69, 14.0.60, 14.0.16, 14.0.23, 14.0.24, 14.0.29, 14.0.49, 14.0.32, 14.0.68, 14.0.33, 14.0.34, 14.0.35, 14.0.36, 14.0.38, 14.0.41, 14.0.55, 14.0.51, 14.0.52, 14.0.53, 14.0.54, 14.0.57, 14.0.58, 14.0.59, 14.0.71, 14.0.72, 14.0.74, 14.0.76, 14.0.77 e x1.0.1.

In considerazione del fatto che la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere sugli emendamenti in esame, il PRESIDENTE osserva che l'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, nonché eventuali votazioni delle singole proposte, potrebbero essere contraddetti dalla pronuncia della 5<sup>a</sup> Commissione: pertanto auspica che in caso di perplessità rilevanti del relatore e del Governo, motivate dall'incertezza della copertura finanziaria, i proponenti vogliano rinunciare, in questa fase, ai propri emendamenti, restando comunque aperta la possibilità di esaminarli in Assemblea.

Dopo gli interventi dei senatori BOSCIETTO (FI), VILLONE (DS-U) e BASSANINI (DS-U), del relatore FALCIER (FI) e del sottosegretario VENTUCCI, la Commissione conviene di procedere comunque nell'esame, e di portarlo possibilmente a termine, in considerazione del fatto che la discussione del disegno di legge in Assemblea inizierà nella seduta antimeridiana di domani.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) illustra gli emendamenti 6.4 e 6.5, tendenti a modificare la norma di cui all'articolo 6, comma 4, che sospende l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per gli atleti dilettanti. In particolare, l'emendamento 6.4, sopprimendo la disposizione del decreto-legge, mantiene l'obbligo per le società di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni per i tesserati. L'emendamento 6.5 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, stabilisca le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) illustra l'emendamento 7.0.3.

Il senatore MENARDI (*AN*) sottolinea la rilevanza della norma di cui all'emendamento 14.0.12, che autorizza il comune di Limone Piemonte a contrarre indebitamento comunque entro il limite di spesa di 250.000 euro in deroga alle limitazioni previste dalla legge finanziaria del 2005, al fine della realizzazione di alcune opere previste dal piano degli interventi «Piemonte 2006».

I senatori SCARABOSIO (*FI*) e SALERNO (*AN*) aggiungono la propria firma all'emendamento 14.0.12.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.4, volto a incrementare fino a 45 milioni di euro negli anni 2005 e 2006 il contributo straordinario assegnato all'Università «Carlo Bo» di Urbino al fine di coprire una parte più consistente del debito che quella istituzione ha accumulato e in attesa che si perfezioni la procedura che porterà alla statalizzazione dell'ateneo.

Il relatore FALCIER (*FI*) invita a ritirare, preannunciando altrimenti un parere contrario, gli emendamenti 1.4 e 1.6, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.0.6.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.0.6 e invita a ritirare l'emendamento 1.6, preannunciando la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno di contenuto analogo. Invita quindi il presentatore a ritirare anche l'emendamento 1.4.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.4, posto in votazione, è respinto, così come l'emendamento 1.5, fatto proprio dal senatore MASCIONI (*DS-U*) in assenza del proponente, mentre è accolto l'emendamento 1.1.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.6.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.0.6, che risulta accolto, con l'intesa di collocarlo quale disposizione aggiuntiva al disegno di legge di conversione.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono respinti, mentre l'emendamento 2.0.1 è ritirato.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.3. Si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.11 e 3.2, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.16, 3.0.15, 3.0.13 e 3.0.11. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.10, 3.0.8, 3.0.3, 3.0.9 e 3.0.10, mentre sui rimanenti emendamenti all'articolo 3, nonché su quelli tendenti a inserire nuovi articoli dopo l'articolo 3, si rimette al Governo.

Il sottosegretario SAPORITO invita il Presidente a collocare più opportunamente gli emendamenti 3.0.8, 3.0.3, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.7 fra gli articoli aggiuntivi all'articolo 14. Esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.6 e si pronuncia in senso contrario sugli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.1 e 3.2, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.6, 3.0.12, 3.0.15, 3.0.11 e 3.0.5. Invita, quindi, i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.3, 3.10, 3.4, 3.5, 3.0.16, 3.0.2, 3.0.13 e 3.0.4.

Con separate votazioni, gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 sono respinti.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) accogliendo l'invito del rappresentante del Governo ritira l'emendamento 3.3. Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 3.10.

L'emendamento 3.11, messo ai voti, non è accolto.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ribadisce le motivazioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento 3.4, tendente a consentire il trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti che prestano servizio presso le scuole elementari statali pur essendo dipendenti dalle amministrazioni comunali. Ricorda che la questione attende una soluzione da lungo tempo e sottolinea che l'accoglimento della proposta emendativa non comporta maggiori oneri per lo stato.

Tuttavia, in considerazione della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI (*DS-U*) viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.6, che risulta accolto. Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.5.

Il presidente PASTORE, accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo, dispone che gli emendamenti 3.0.8, 3.0.3, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.7 siano esaminati quali articoli aggiuntivi all'articolo 14 e intanto accantonati.

L'emendamento 3.0.6 è posto in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 3.0.16 viene ritirato dal senatore SCARABOSIO (FI). L'emendamento 3.0.12 è respinto.

Il senatore EUFEMI (UDC), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.0.2, riservandosi di presentarlo di nuovo per la discussione in Assemblea.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.15 e 3.0.13.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 3.0.11.

Il sottosegretario VENTUCCI ribadisce il parere contrario del Governo su tale emendamento, osservando che potrebbero determinarsi discriminazioni nei confronti del personale che opera in altri territori disagiati come, ad esempio, le isole minori.

Anche il senatore VILLONE (DS-U) ricorda il disagio connesso alla prestazione del servizio nelle isole minori.

L'emendamento 3.0.11 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore MALAN (FI), ritira gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.4.

Il senatore VILLONE (DS) osserva che la norma di cui all'emendamento 4.1 non tiene conto del fatto che i provvedimenti giudiziari o di autotutela che dispongono l'ammissione alle prove o la ripetizione della valutazione da parte della commissione, potrebbero essere superati dal giudizio di secondo grado. L'emendamento, dunque, finirebbe per neutralizzare *ope legis* il secondo grado di giudizio, in danno degli altri candidati, soprattutto nel caso di concorsi a numero chiuso.

Il senatore D'ONOFRIO (UDC), proponente l'emendamento, ritiene che i dubbi sollevati dal senatore Villone non abbiano fondamento. Si tratta comunque, infatti, di candidati che sono stati ammessi alle prove d'esame e le hanno superate, anche in forza di provvedimenti giudiziari o di autotutela.

Il relatore FALCIER (FI) ricorda che analoga norma è stata adottata recentemente con riguardo ai direttori didattici.

Il sottosegretario VENTUCCI invita il proponente a considerare l'opportunità di riformulare l'emendamento 4.1, specificando che si tratta comunque di candidati in possesso di titoli per partecipare al concorso la cui verifica non sia suscettibile di ulteriore gravame.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 4.1 in un nuovo testo (4.1 testo 2), in cui si precisa che si tratta di candidati in possesso dei titoli di partecipazione al concorso.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) conferma le sue riserve, condivise anche dal senatore ROLLANDIN (*Aut*), sulla proposta in esame: nonostante l'integrazione formulata dal proponente, infatti, l'emendamento sarebbe superfluo, se comunque vi siano tutte le condizioni di successo nel concorso, ovvero di assai dubbia legittimità, se tale successo fosse garantito, come egli ritiene, da una misura generale di sanatoria preventiva e successiva, che in particolare elide ogni possibile valutazione in sede giurisdizionale contro una decisione già assunta, ma non definitiva o addirittura intrinsecamente provvisoria come quelle cautelari.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) nega che vi sia nell'emendamento un simile proposito ed esclude che vi siano gli effetti paventati dal senatore Villone: si tratta invece, a suo avviso, di una misura di tutela per situazioni che nella sostanza meritano riconoscimento, senza lesione di interessi diversi o contrapposti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **534<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 20,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi.

Il presidente PASTORE avverte che l'emendamento 4.0.5 è improponibile per estraneità di materia.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, ritira l'emendamento 2.0.1, per l'incertezza, in mancanza del parere della Commissione bilancio, sulle possibili implicazioni finanziarie; comunque si riserva di presentarlo nuovamente per la discussione in Assemblea.

Si procede quindi nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.2 è posto in votazione ed è accolto.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 4.1 (testo 2).

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime sulla nuova formulazione un parere favorevole.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento: a suo avviso esso tende in ogni caso a modificare la situazione giuridica che si determina per quei candidati i quali sono ammessi alle prove previste dal bando o per i quali viene disposta la ripetizione della valutazione da parte della commissione, sulla base di una pronuncia del giudice amministrativo di primo grado o per un atto di autotutela. In entrambi i casi si tratta di un fondamento precario, che la norma in esame finirebbe per consolidare cancellando di fatto l'ulteriore grado di giudizio. L'emendamento, dunque, è in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, poiché determina una disparità di trattamento nella partecipazione al concorso per ottenere l'abilitazione o il titolo. E', inoltre, in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, in quanto attribuisce alla commissione d'esame il potere arbitrario di concludere la valutazione prima o dopo la conclusione del secondo grado di giudizio, producendo effetti diseguali per i candidati. Ancora, la norma risulta in contrasto con l'articolo 103 della Costituzione che secondo la giurisprudenza costituzionale implica che laddove si prevede un solo grado di giudizio, questo deve essere attribuito al Consiglio di stato e non agli organi di giustizia amministrativa di primo grado. Infine, contrasta con l'articolo 113 della Costituzione, che secondo la Corte costituzionale va interpretato nel senso che deve essere previsto un doppio grado di giurisdizione.



Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) afferma che la norma di cui all'emendamento 4.1 non ha nulla a che vedere con le questioni sollevate dal senatore Villone. Infatti, esso non prevede in alcun modo che l'autorità giudiziaria si sostituisca a quella amministrativa nella valutazione delle prove.

Inoltre, la nuova formulazione che fa riferimento a «provvedimenti giurisdizionali», è pienamente e chiaramente rispettosa di tutti i gravami potenzialmente esperibili dal candidato.

L'emendamento, a suo giudizio, intende solo evitare che si determinino situazioni aberranti tali che quali persone che hanno superato legittimamente tutte le prove d'esame scritte e orali non ottengano l'abilitazione.

Il presidente PASTORE invita il senatore D'Onofrio a verificare l'opportunità di correggere ulteriormente la norma, specificando che essa si applica esclusivamente nel caso di abilitazione professionale, escludendo invece le ipotesi di selezioni concorsuali.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) modifica ulteriormente l'emendamento (4.1 testo 3).

L'emendamento 4.1 (testo 3) è infine posto in votazione ed è accolto.

Su invito del rappresentante del Governo, il senatore MALAN (*FI*) ritira l'emendamento 4.3. Previa espressione di un parere contrario da parte del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.0.7, posto in votazione, è respinto.

Il sottosegretario SAPORITO, pronunciandosi sull'emendamento 4.0.3, invita la Commissione a considerare che si tratta di un'interpretazione autentica di una norma del 1957, che potrebbe determinare effetti retroattivi anche rilevanti.

Il sottosegretario VENTUCCI fa presente che il Dipartimento della funzione pubblica non ha espresso un parere contrario sulla proposta emendativa, che regola la riammissione in servizio degli impiegati civili.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) ritira l'emendamento 4.0.3, riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea, dopo un'ulteriore verifica.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il relatore FALCIER (*FI*) si rimette al Governo sugli emendamenti identici 5.100 (già 1.2) e 5.200 (già 1.3). Si rimette al Governo anche sull'emendamento 5.12, mentre esprime un parere favorevole sull'emenda-

mento 5.7, identico agli emendamenti 5.19, 5.21, 5.27 e 5.28. Si pronuncia in senso favorevole anche sugli emendamenti 5.5 e 5.10, mentre sull'emendamento 5.21 si rimette al Governo ed esprime parere contrario sull'emendamento 5.11. Sugli emendamenti identici 5.2, 5.6, 5.23 e 5.32 esprime un parere favorevole, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti identici 5.9, 5.17 e 5.33, sull'emendamento 5.25, sugli emendamenti anch'essi identici 5.8, 5.18, 5.26 e 5.31. Esprime poi un parere favorevole sull'emendamento 5.22 e sugli emendamenti identici 5.1, 5.3, 5.20 e 5.24. Sull'emendamento 5.13 esprime un parere contrario e si rimette al Governo sugli emendamenti 5.4, 5.14 e 5.15. Infine, esprime un parere contrario sull'emendamento 5.0.1 e favorevole sull'emendamento 5.0.2.

Il sottosegretario VENTUCCI precisa che i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge derivano tutti da esplicite indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli emendamenti 5.100 e 5.200 (già 1.2 e 1.3), di identico contenuto, posti congiuntamente in votazione con il parere contrario del rappresentante del Governo, sono respinti. L'emendamento 5.12 è posto in votazione con il parere contrario del Governo ed è respinto.

Il sottosegretario VENTUCCI invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 5.7, 5.19, 5.21, 5.27 e 5.28, d'identico contenuto, sostituendo la parola «associata» con l'altra «abbinata» e preannuncia un parere favorevole.

Il senatore STIFFONI (*LP*) riformula l'emendamento 5.19 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (5.19 testo 2). Tale emendamento, con il parere favorevole del relatore, viene posto in votazione congiuntamente alle altre proposte di identico contenuto e risulta accolto.

Su invito del rappresentante del Governo, il senatore STIFFONI (*LP*) ritira l'emendamento 5.5 (sottolineando tuttavia l'opportunità di affidare ai genitori l'istruzione alla guida dei minorenni); il senatore MALAN (*FI*) ritira l'emendamento 5.10 e il senatore SCARABOSIO (*FI*) ritira l'emendamento 5.21. L'emendamento 5.11, posto in votazione con il parere contrario del Governo, è respinto.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere nettamente contrario sull'emendamento 5.2 e sugli altri di contenuto identico, sottolineando che la facoltà di guidare un ciclomotore per coloro che abbiano avuto sospesa la patente per infrazione dei limiti di velocità avrebbe conseguenze negative anche in termini di sicurezza, secondo quanto sostiene anche il Ministero dell'interno.

Esprime un parere contrario anche sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore FALCIER (*FI*), osserva che le ripercussioni in termini di sicurezza potrebbero essere evitate se si rendesse effettiva la norma che prevede la targa personale sui ciclomotori.

L'emendamento 5.6 è ritirato, mentre gli emendamenti connessi 5.2, 5.23 e 5.32 decadono per assenza dei proponenti. Sono respinti successivamente gli emendamenti identici 5.9, 5.17 e 5.33, l'emendamento 5.25 e gli emendamenti identici 5.8, 5.18, 5.26 e 5.31. Il senatore SCARABOSIO (*FI*) ritira l'emendamento 5.22. Il senatore STIFFONI (*LP*) ritira l'emendamento 5.3, identico agli emendamenti 5.1, 5.20 e 5.24, che decadono per l'assenza dei proponenti, e ritira anche l'emendamento 5.4.

Gli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.15 decadono per l'assenza dei proponenti, così come il 5.0.1.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 5.0.2, volto a prevedere che l'organo di polizia che procede al fermo amministrativo possa disporre il trasporto del ciclomotore in un apposito deposito, evitando così che esso sia affidato alla custodia del proprietario, come avviene oggi in molti casi.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 5.0.2 è quindi posto in votazione ed è accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il relatore FALCIER (*FI*) ritira l'emendamento 6.3. Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 6.4 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.5 e 6.1, auspicando per la discussione in Assemblea un testo che recepisca in forma più appropriata il contenuto di quelle due proposte.

Invita i proponenti a ritirare anche l'emendamento 6.0.1.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere contrario sull'emendamento 6.4 e concorda sull'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 6.5 e 6.1 perché siano ripresentati in un nuovo testo in Assemblea. Infine, invita a ritirare l'emendamento 6.0.1.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) ritira l'emendamento 6.4. Ritira anche l'emendamento 6.5, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea in un testo firmato anche dai presentatori dell'emendamento 6.1, in un nuovo testo concordato con il relatore.

Il senatore MALAN (*FI*), in assenza dei proponenti fa proprio e ritira l'emendamento 6.1; ritira anche il 6.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore FALCIER (*FI*) si pronuncia in senso contrario.

Anche il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) conferma le motivazioni che lo hanno indotto a presentare gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.1 e 7.2, che tuttavia ritira: essi intendono evitare il pregiudizio dei lavoratori di alcune aziende in crisi per i quali non viene attivata la cassa integrazione guadagni nel caso di interdizione del datore di lavoro dai finanziamenti pubblici.

L'emendamento 7.5 decade per l'assenza del proponente.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario VENTUCCI ritira l'emendamento 8.1. Con il parere favorevole del relatore FALCIER (*FI*), l'emendamento 8.2 è posto in votazione ed è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 9.2 e osserva che l'emendamento 9.3 ne risulterebbe assorbito. Esprime inoltre un parere favorevole sull'emendamento 9.0.2.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2.

Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 9.1 e 9.2. L'emendamento 9.3 risulta assorbito.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) invita il Governo a riconsiderare l'emendamento 9.0.2, che riscrive le disposizioni recentemente approvate in materia di spese di giustizia. Sarebbe più opportuno, a suo avviso, che il Governo presentasse un disegno di legge apposito, anche perché la Commissione giustizia, competente per materia, potrebbe così svolgerne l'esame.

Il sottosegretario VENTUCCI sottolinea che l'emendamento 9.0.2 è stato attentamente studiato ed è volto ad agevolare il rapporto fra il cittadino e la giustizia.

L'emendamento 9.0.2 è infine posto in votazione e risulta accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore FALCIER (*FI*) invita a ritirare l'emendamento 10.3 e si rimette al Governo sull'emendamento 10.1.

Il sottosegretario VENTUCCI si esprime in senso favorevole sull'emendamento 10.2 e invita a ritirare gli emendamenti 10.3 e 10.1, con riserva di reconsiderarli per la discussione in Assemblea, in modo da consentire una verifica della copertura sotto il profilo finanziario. Invita a ritirare anche l'emendamento 10.0.2.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritira l'emendamento 10.3. L'emendamento 10.2, posto in votazione, è accolto.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) e il relatore FALCIER (*FI*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.1 e 10.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere contrario sull'emendamento 11.2 e favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.0.6, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 11.0.2, 11.0.5, 11.0.4, 11.0.1 e 11.0.7.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.0.1 e invita a ritirare i rimanenti emendamenti.

Decaduto l'emendamento 11.2 per l'assenza dei proponenti, l'emendamento 11.1 è posto in votazione ed è accolto.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) ritira gli emendamenti 11.0.2, 11.0.5 e 11.0.4.

L'emendamento 11.0.6 viene posto in votazione e risulta accolto, con l'intesa di collocarlo quale disposizione aggiuntiva al disegno di legge di conversione. Anche l'emendamento 11.0.1 viene posto in votazione ed è accolto, mentre l'emendamento 11.0.7 è ritirato dal senatore PEDRINI (*Aut*), che invita il Governo a considerarne il contenuto e a rivedere il proprio parere in sede di discussione del provvedimento in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore FALCIER (*FI*) si pronuncia negativamente sull'emendamento 12.1, si rimette al Governo sul 12.0.1, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 12.2.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere conforme a quello del relatore e un parere contrario sul 12.0.1.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) dichiara voto favorevole sull'emendamento 12.1, tendente a rimuovere i limiti alla concessione del porto d'armi a coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo civile, in considerazione del fatto che oltre alla sospensione del servizio di leva obbligatorio, l'articolo 12 del decreto-legge consente anche la cessazione anticipata dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005. Viene meno in tal modo, a suo giudizio, qualsiasi fondamento giuridico delle limitazioni previste per gli obiettori di coscienza, che possono rappresentare un grave pregiudizio per i giovani che intendono partecipare a concorsi per l'assunzione in corpi per cui è richiesto il porto delle armi.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Villone, nel senso che viene meno il fondamento giuridico per la limitazione alla concessione del porto d'armi per coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo civile.

Il presidente PASTORE ricorda che la proposta di superare i limiti alla concessione del porto d'armi a coloro che abbiano scelto l'obiezione di coscienza che non abbiano prestato servizio militare è contenuta nel disegno di legge n. 2871, in corso di esame presso la commissione.

L'emendamento 12.1 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) invita il rappresentante del Governo a riformulare l'emendamento 12.2, prevedendo che l'assunzione del personale dell'Ufficio per il servizio civile con contratto a tempo determinano di cui si tratta sia assunto mediante una procedura selettiva.

Il sottosegretario VENTUCCI, condividendo la proposta del senatore Bassanini, riformula l'emendamento 12.2 in un nuovo testo, pubblicato in allegato (12.2 testo 2). Tale emendamento viene posto in votazione e risulta accolto. L'emendamento 12.0.1 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.0.2 e 13.0.3, mentre invita a ritirare l'emendamento 13.2. Sull'emendamento 13.0.1 esprime un parere contrario, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 13.0.4.

Il sottosegretario VENTUCCI invita a ritirare gli emendamenti 13.2 e 13.3 ed esprime un parere contrario sull'emendamento 13.0.1. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI (*DS-U*) l'emendamento 13.1 è posto in votazione ed è accolto. Il senatore SCARABOSIO (*FI*) ritira gli emendamenti 13.2 e 13.3.

Su richiesta del senatore BASSANINI (*DS-U*), il senatore BOSCIETTO (*FI*) fa presente che l'emendamento 13.0.4, al fine di assicurare continuità negli incarichi di direzione, prevede che essi possano essere conferiti a dirigenti contrattualizzati di seconda fascia dell'Area 1, continuando ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria per il 2004.

L'emendamento 13.0.1 decade per l'assenza del proponente, mentre gli emendamenti 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 con distinte votazioni sono accolti.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14. Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere contrario sull'emendamento 14.5 (di contenuto identico agli emendamenti 14.6 e 14.12) ed esprime un parere favorevole sull'emendamento 14.11. Sui rimanenti emendamenti si rimette al Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14 ad eccezione dell'emendamento 14.11, sul quale esprime un parere favorevole.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) ritira l'emendamento 14.3, il cui contenuto è assorbito dall'emendamento 14.11 sul quale il Governo ha espresso parere favorevole. Ritira anche l'emendamento 14.4.

I senatori SALERNO (*AN*), CENTARO (*FI*), BOSCIETTO (*FI*) e MAFFIOLI (*UDC*) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 14.11.

Gli emendamenti identici 14.5, 14.6 e 14.12, posti congiuntamente in votazione sono respinti. Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 14.7, 14.13, 14.8 e 14.9, mentre l'emendamento 14.11, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GRILLO (*FI*), è accolto. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.10. Con l'emendamento 14.11 risulta assorbito il 14.0.9.

Si passa infine all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14.

Il relatore FALCIER (*FI*) ritira l'emendamento 14.0.42 ed esprime un parere favorevole sugli emendamenti 14.0.4, 14.0.3 (e sugli identici 14.0.1, 14.0.41 e 14.0.2), 14.0.11, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.14, 14.0.40, 14.0.39, 14.0.19, 14.0.27, 14.0.20, 14.0.21, 14.0.22, 14.0.28 (identico all'emendamento 14.0.48), 14.0.30, 14.0.65, 14.0.70, 14.0.75 e 14.0.78. Invita i presentatori degli emendamenti 14.0.7, 14.0.8, 14.0.15 e 14.0.5 a convergere sulla formulazione degli emendamenti 14.0.3 e identici. Si rimette al Governo sugli emendamenti 14.0.9, 14.0.17, 14.0.26, 14.0.42, 14.0.37, 14.0.62, 14.0.63, 14.0.64, 14.0.66, 14.0.50, 14.0.73, nonché sugli

emendamenti 3.0.3, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.7 che devono anch'essi intendersi quali emendamenti aggiuntivi all'articolo 14.

Invita a ritirare i rimanenti emendamenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.41 sono posti congiuntamente in votazione e risultano accolti. L'emendamento 14.0.4 e gli emendamenti identici 14.0.7, 14.0.8, 14.0.15 e 14.0.5 risultano assorbiti.

L'emendamento 14.0.11, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto.

L'emendamento 14.0.12, sul quale il Governo ha espresso un parere favorevole, è accolto come pure l'emendamento 14.0.13. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI (*DS-U*) è accolto anche l'emendamento 14.0.14, come riformulato dal rappresentante del Governo e pubblicato in allegato al resoconto (14.0.14 testo 2); è poi accolto il 14.0.17. Previa dichiarazione di astensione da parte del senatore VILLONE (*DS-U*), sono accolti anche gli emendamenti 14.0.40 e 14.0.39.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 14.0.19, ritenendo che esso interviene in modo frammentario su una materia che dovrebbe essere regolata organicamente.

L'emendamento 14.0.19 viene quindi posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti 14.0.27 e 14.0.20, con distinte votazioni, sono accolti.

Il senatore MAFFIOLI (*UD-C*) ritira l'emendamento 14.0.25. Su invito del rappresentante del Governo, il senatore SCARABOSIO (*FI*) ritira l'emendamento 14.0.21 sul quale il senatore BASSANINI (*DS-U*) aveva espresso osservazioni critiche. L'emendamento 14.0.22 è posto in votazione ed è accolto, come pure, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, sono raccolti gli emendamenti identici 14.0.28 e 14.0.48.

Il presidente PASTORE ritira gli emendamenti 14.0.30 e 14.0.31. Con il parere favorevole del rappresentante del Governo l'emendamento 14.0.26 è posto in votazione ed è accolto, con l'intesa di collocarlo quale disposizione aggiuntiva al disegno di legge di conversione.

Il senatore SALERNO (*AN*) e il senatore BOSCHETTO (*FI*), su invito del rappresentante del Governo, ritirano rispettivamente gli emendamenti 14.0.45 e 14.0.37.

Il senatore PEDRINI (*Aut*), prendendo atto della dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 14.0.57 invita il Governo a riflettere sull'opportunità della proposta.

Il sottosegretario VENTUCCI osserva che l'argomento può essere trattato in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2005.



Previa dichiarazioni di voto contrario del senatore VILLONE (*DS-U*) e favorevole del senatore MALAN (*FI*), l'emendamento 14.0.62, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto; previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI (*DS-U*), il quale auspica il rapido esame dei disegni di legge presentati dalla sua parte politica in materia di dirigenza, è accolto anche l'emendamento 14.0.65 al quale il senatore SALERNO (*AN*) aggiunge la propria firma. Su invito del rappresentante del Governo il senatore MAGNALBÒ (*AN*) ritira l'emendamento 14.0.63.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 14.0.64.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) invita i presentatori a riformulare l'emendamento 14.0.64, sopprimendo il riferimento agli enti pubblici non economici.

Il sottosegretario VENTUCCI invita i presentatori a riformulare l'emendamento 14.0.64, nel senso proposto dal senatore Bassanini.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) riformula l'emendamento 14.0.64 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto (14.0.64 testo 2). Tale emendamento, è posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo e risulta accolto. Risultano quindi assorbiti gli emendamenti di contenuto analogo, già presentati in forma di articoli aggiuntivi all'articolo 3.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sull'emendamento 14.0.66 che a suo avviso comporta un rilevante aumento di spesa. Ricorda in proposito che l'Assemblea del Senato s'è più volte pronunciata su proposte analoghe avanzate dal Governo in sede di discussione di vari provvedimenti.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che l'emendamento 14.0.66, a differenza di proposte sulla stessa materia sulle quali anche il Governo in passato aveva espresso le sue riserve, consente di mettere ordine nella dirigenza pubblica e quindi merita di essere accolto.

L'emendamento 14.0.66 è quindi posto in votazione e risulta accolto.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*), su invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 14.0.67, fatto proprio in assenza del proponente. Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ritira l'emendamento 14.0.70. Il senatore PEDRINI (*Aut*) ritira l'emendamento 14.0.50, mentre l'emendamento 14.0.73 decade per l'assenza dei proponenti. L'emendamento 14.0.75 è accolto come pure il 14.0.78, previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE (*DS-U*), che critica la discriminazione insita

nel termine fissato con la norma in esame. Infine, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti con distinte votazioni l'emendamento 14.0.100 e, previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE (DS-U), l'emendamento 14.0.200.

Esaurito l'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE informa che fra quelli accolti ve ne sono alcuni che hanno subito correzioni formali: pertanto essi saranno riprodotti in allegato al resoconto nel testo corretto.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore VILLONE (DS-U), la Commissione conferisce quindi al senatore FALCIER (FI) il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 23,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3523****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.4**

MASCIONI, BASSANINI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006» con le seguenti: «20 milioni di euro nell'anno 2005 e di 25 milioni di euro nell'anno 2006».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per l'importo di 33 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 15,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

---

**1.5**

MODICA

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «20 milioni», ovunque compaiano.*

*Conseguentemente, nel comma 5 del medesimo articolo, sostituire le parole: «10,5 milioni» con le seguenti: «15,5 milioni» e le parole: «7,5 milioni» con le seguenti: «12,5 milioni».*

---

## 1.1

FALCIER, *relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «dalla presente disposizione» con le seguenti: «ai sensi del comma 1».*

---

## 1.6

MODICA, MASCIONI, BASSANINI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con decorrenza dal primo gennaio 2007, l'Università "Carlo Bo" di Urbino è trasformata in università statale. Nel rispetto dell'autonomia delle università, tenendo conto della storia e delle particolari caratteristiche dell'ateneo, l'Università di Urbino è autorizzata a mantenere in vigore, anche in deroga alle disposizioni di legge riguardanti le università statali, le norme statutarie e regolamentari autonome attualmente vigenti».

---

## 1.0.1

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 20 per cento del patrimonio della Fondazione e l'apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione da essi assicurato sia inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per i beni e le attività culturali».

---

**1.0.2**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, lettera *a*) le parole: "il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione" sono sostituite dalle seguenti: "il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la vicepresidenza della Fondazione" e al comma 2, le parole: "lettere *b*) e *c*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a*), *b*) e *c*)"».

---

**1.0.4**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, le parole: "e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: "un membro effettivo designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, e l'altro scelto"».

---

**1.0.5**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

---

**1.0.6**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

All'articolo 2, comma 3 della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

---

**Art. 2.****2.1**

BEVILACQUA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. - (*Proroga del Consiglio universitario nazionale*). – 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale, salvo quanto previsto al comma 2, resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai membri eletti in rappresentanza degli studenti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari designa tra i suoi componenti otto nuovi rappresentanti, che restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005».

---

**2.2**

VALDITARA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale, salvo quanto previsto al comma 2, resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai membri eletti in rappresentanza degli studenti dal Consiglio nazionale degli stu-

denti universitari, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari designa tra i suoi componenti otto nuovi rappresentanti, che restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005».

---

## 2.3

### IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005».*

---

## 2.0.1

### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Strumenti didattici innovativi nelle università)*

1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti di *personal computer* idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziati:

*a)* la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

*b)* la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005 destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dei contributi universitari;

*c)* la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005 destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un *personal computer*.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di

cui alla lettera *a*), le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera *b*) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del comma 1, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

---

### Art. 3.

#### 3.7

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, PAGANO, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, MONTICONE, VILLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 4 giugno 2004, n. 143» inserire le seguenti: «che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005,».*

---

#### 3.8

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MONTICONE, PAGANO, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «35.000 unità» e «5.000 unità» rispettivamente con le parole: «50.000 unità» e «10.000 unità».*

---

#### 3.9

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, PAGANO, MODICA, MONTICONE, TESSITORE, VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «35.000 unità» e «5.000 unità» rispettivamente con le parole: «40.000 unità» e «7.000 unità».*

---

#### 3.3

TREDESE, DE RIGO, SAMBIN, SCARABOSIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da assegnare nei limiti del 50 per cento delle assunzioni con priorità alle Regioni che hanno un rapporto studenti/docenti inferiore alla media nazionale e fino al raggiungimento della stessa. Il rispetto del rapporto studenti/docenti sull'intero territorio nazionale deve essere comunque raggiunto impegnando*



nella stessa misura le successive assunzioni previste dal piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008».

---

### 3.10

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, MODICA, TESSITORE, D'ANDREA, VILLONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le nomine a tempo indeterminato di cui al presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno comunque decorrenza sia giuridica che economica dal 1° settembre 2005».

---

### 3.11

ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, PAGANO, MODICA, MONTICONE, TESSITORE, VILLONE

*Al comma 4, sostituire la parola: «obbligatoria» con le seguenti parole: «secondo modalità da definirsi in sede contrattuale».*

---

### 3.4

EUFEMI, MAFFIOLI, TAROLLI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2005, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestato presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

Il trasferimento per personale di cui all'articolo 1, avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge. Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale».

---

### 3.6

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

---

### 3.1

BEVILACQUA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il 25 per cento dei posti di accesso all'insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale e imputabili all'anno di riferimento, è assegnato ai corsi di laurea specialistica e ai corsi accademici di 2° livello».

---

### 3.2

BEVILACQUA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La lettera h) del punto B3 della Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è soppressa».

---

### 3.5

FAVARO, CHIRILLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sostituire le parole: "di cui all'art. 1 comma 6-bis, del decreto-legge 27 ottobre 2002, n. 240, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2002, n. 306, entro la data in vigore della medesima legge n. 306" con le parole: "di 360 giorni entro la data di entrata in vigore della presente legge"».

---

**3.0.8**

SALERNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a due anni, né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.»;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente comma 6 cessano, in ogni caso, dalla data di insediamento del nuovo Governo"».

**3.0.3**

FASOLINO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Mobilità della dirigenza)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165/2001, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle funzioni di direttore amministrativo di ateneo, direttore generale di comune oltre i 250.000 abitanti o di provincia, direttore di livello generale presso enti pubblici non economici, agenzie o regioni per un periodo non superiore ai due anni"».

---

### **3.0.9**

SALERNO

### **3.0.17**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Mobilità della dirigenza)*

1. All'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le Amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 nr. 108, nelle funzioni di Direttore Amministrativo di Ateneo, Direttore Generale di Comune oltre i 250 mila abitanti o di Provincia, Direttore di livello Generale presso Enti Pubblici non economici o Regioni per un periodo non superiore a due anni"».

---

### **3.0.10**

SALERNO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "direzioni generali" sono aggiunte

le seguenti: "presso Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici ed agenzie,"».

---

### 3.0.7

SALERNO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: "pari almeno a", sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre"».

---

### 3.0.6

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Assunzione immediata in ruolo di tutti gli incaricati a copertura totale delle attuali presidenze vacanti o disponibili)*

1. L'immissione in ruolo di tutti gli incaricati comporta la frequenza a posteriori di un corso di formazione di 300 ore organizzato su base regionale. La conferma in ruolo avviene dopo un anno di ruolo straordinario, previo superamento di una prova finale d'idoneità, ripetibile per due volte in caso di primo esito negativo.

2. Il provvedimento non comporta nuovi oneri finanziari per lo Stato e inficia la possibilità di un nuovo concorso ordinario tenuto conto che i pensionamenti del prossimo quadriennio eccederanno di centinaia di unità il novero degli immessi in ruolo».

---

**3.0.16**

ASCIUTTI, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Concorso riservato per dirigente scolastico)*

1. Gli aspiranti alla nomina a dirigente scolastico ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, anche se privi del requisito di un anno di incarico di presidenza, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, così come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

2. Fermi restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni, previste dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006/2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come ridefinite ai sensi del precedente comma 1, e fimo ad esaurimento delle graduatorie stesse e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43».

**3.0.12**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di consorzi interuniversitari e tra istituti di istruzione secondaria di secondo grado)*

1. All'art. 8-*bis* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tale divieto non si applica

ai consorzi interuniversitari ed a quelli costituiti tra gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado"».

---

### **3.0.2**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall'Amministrazione entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del decreto-legge n. 140. Essi vengono fatti salvi perché provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto».

---

### **3.0.15**

PEDRIZZI, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per assicurare lo svolgimento da parte dell'INPDAP delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato)*

1. In relazione all'effettiva assunzione da parte dell'INPDAP delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali, all'estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del TFR di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 335/95 e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto istituto è incrementata fino ad un massimo di 1.000 unità.

2. Alla copertura delle relative vacanze dovrà provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate al processo di trasferimento delle funzioni.

3. All'esito del procedimento di mobilità saranno assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate.

4. A tal fine l'INPDAP comunicherà i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle Amministrazioni di provenienza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica».

---

### 3.0.14

PEDRIZZI, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. I pensionati già dipendenti che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche INPDAP, sono iscritti alla gestione unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23/12/1996, n. 662. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sono emanate le necessarie norme regolamentari.

2. Il contributo obbligatorio pari al 0,2 per cento dell'importo mensile della pensione, al netto delle ritenute di legge, graverà sul trattamento pensionistico e verrà versato a favore della predetta gestione unitaria autonoma.

3. I dipendenti degli enti e delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, che risultano iscritti, ai fini pensionistici, presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, confluiscono nella gestione unitaria di cui all'art. 1, comma 245, della legge 662/1996. Possono, altresì, chiederne la iscrizione coloro che risultino collocati a riposo».

---



**3.0.13**

PEDRIZZI, MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per assicurare lo svolgimento da parte dell'INPDAP delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato)*

1. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze dovranno prevedere un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate».

---

**3.0.11**

FAVARO, FERRARA, ROLLANDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Servizio prestato nelle scuole elementari di montagna)*

1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto b.3), dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

*"h-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, è valutato in misura doppia;"*».

---

**3.0.5**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, FASOLINO, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Gestione del personale in disponibilità)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: "il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve, ai fini della programmazione degli ingressi e della gestione del personale in disponibilità, le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 75 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

---

**3.0.4**

FIRRARELLO, FASOLINO, MALAN

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Interpretazione autentica)*

L'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si interpreta nel senso che è comunque fatta salva l'anzianità maturata esclusivamente nel ruolo cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio ai fini delle procedure concorsuali e delle procedure di promozione per merito comparativo».

---

**Art. 4.****4.2**FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».*

---

**4.1**

D'ONOFRIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, nonché l'idoneità nei concorsi ai quali partecipano, i candidati che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giudiziari o di autotutela».

---

**4.1 (testo 2)**

D'ONOFRIO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, nonché l'idoneità nei concorsi ai quali partecipano, i candidati che, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giudiziari o di autotutela».

---

**4.3**

MALAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. All'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 le parole: "con almeno tre prove scritte sulla materie professionali e di istituto" sono soppresse, mentre le parole: "delle carriere speciali" dello stesso comma sono così sostituite: "nella carriera tecnica geometri. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269"».

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 4 è così integrata «nonché dell'Agenzia del territorio».*

---

**4.0.1**

STIFFONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)*

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti ed oneri a carico delle imprese, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per

motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

---

#### 4.0.4

MAGNALBÒ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
5 giugno 2001, n. 328)*

1. L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 è così sostituito:

"1. Sono di spettanza della professione d'ingegnere le attività contemplate dagli articoli 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 1925, nonché da ogni altra vigente disposizione nazionale e comunitaria.

In tal ambito, in via esemplificativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile, edile e ambientale":

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo studio di fattibilità, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, per la costruzione, il restauro, il consolidamento, il recupero e la gestione di opere edili e civili, strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, discariche e impianti di trattamento rifiuti, di opere geotecniche, idrauliche e di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio. Appartengono al medesimo settore le predette attività relative alla parte impiantistica e strutturale di complessi edilizi e singoli beni vincolati da specifiche leggi di tutela e salvaguardia, nonché la parte architettonica dei medesimi complessi e beni per gli ingegneri con laurea in edile-architettura riconosciuta a livello europeo;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la gestione di sistemi di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, paesaggistica, urbana e delle modalità; i rilevamenti topografici e di parametri ambientali;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione delle attività di estrazione, trasformazione e trasporto dei materiali e di qualsiasi attività di modificazione dell'ambiente e del territorio, sfruttamento delle risorse naturali; l'analisi, le indagini, lo studio, la redazione di perizie e relazioni geotecniche;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione della parte edile di sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività, compresa la protezione da inquinamento acustico;

b) per il settore "ingegneria industriale":

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione di macchine, di apparati, di impianti industriali e di impianti di servizio alle opere di ingegneria civile, edile ed ambientali, occorrenti per:

produzione, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

estrazione, preparazione, trasformazione e lavorazione di materiali e sostanze di qualsiasi tipo e con qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia per la produzione di beni;

utilizzazione diretta o indiretta di macchine, impianti e apparati di qualsiasi tipo destinati a residenza, ad usi di interesse pubblico e privato, a servizi e ad attività produttive e commerciali;

sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per la tutela e per l'utilizzazione delle risorse ambientali;

diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione;

sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;

sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di apparati ed impianti elettronici, di telecomunicazione, di automazione, di elaborazione e di trasmissione dati occorrenti per:

produzione, conversione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, eolica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

automazione di processi industriali di qualsiasi tipo e di impianti tecnologici a servizio di insediamenti ed edifici civili;

impianti e reti di telecomunicazione, di trasmissione di dati e di immagini via cavo e via etere;

impianti di telerilevamento e di elaborazione di immagini e di dati ambientali;

sistemi per la gestione e la diagnostica locale e a distanza di macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione di soggetti umani e animali;

sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;

sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

2. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile, edile ed ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, la direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quale la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi e componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

---

#### 4.0.2

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)*

"1. All'articolo 23, sono aggiunti i seguenti commi:

5. Il consenso può essere validamente manifestato in forma orale, fermo restando che la sua documentazione può essere fornita da parte del titolare del trattamento mediante ogni strumento idoneo.

6. Resta in ogni caso fermo il diritto ad effettuare il trattamento dei dati qualora esso sia finalizzato ad accertare se l'interessato intende mani-



festare il suo consenso all'utilizzo dei dati stessi per le finalità dichiarate dal Titolare del trattamento.

2. All'articolo 24, sono aggiunte le seguenti lettere:

*l)* è effettuato per comunicazione commerciale tra imprese, enti pubblici economici, enti, associazioni;

*m)* è effettuato nell'ambito di un rapporto contrattuale esistente tra le parti al fine di proporre aggiornamenti, modifiche, integrazioni o servizi integrativi rispetto a quanto previsto dal contratto stesso.

3. All'articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

5. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nei registri pubblici e negli albi professionali, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente Decreto.

4. All'articolo 129 è aggiunto il seguente comma:

3. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti negli elenchi di abbonati, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente decreto.

5. All'articolo 177 aggiunto il seguente comma:

6. Resta fermo in ogni caso il diritto al trattamento dei dati presenti nelle liste anagrafiche dello stato civile e nelle liste elettorali, per effettuare l'accertamento in merito al consenso previsto dal comma 6 dell'articolo 23 del presente Decreto.

---

#### 4.0.5

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche L. 39/1989)*

All'articolo 2, comma 3, lettera e) della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

– al primo periodo dopo le parole: "dodici mesi continuativi» aggiungere le seguenti: «, seguito da apposita verifica abilitante»;

– dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"Gli oneri per l'espletamento di tale verifica sono a carico esclusivo degli iscritti al ruolo, di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica";

– nell'ultimo periodo dopo le parole: "dell'esame" aggiungere le seguenti: ", della verifica"».

---

#### 4.0.6

STANISCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Surroga dei Consiglieri comunali e provinciali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La delibera relativa alla surroga o sostituzione di consiglieri incompatibili, ai sensi all'art. 64 predetto decreto legislativo, nel caso in cui siano nominati assessori della giunta comunale o provinciale, è un atto dovuto del Consiglio: La votazione sulla delibera di surroga o sostituzione di consiglieri incompatibili non può impedire il funzionamento o l'insediamento del consiglio, ed impedire la nomina del consigliere subentrante"».

---

#### 4.0.7

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 non si applicano all'Autorità di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riguardo alle somme di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della medesima legge. 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 4.0.3

MAGNALBÒ, FABBRI, BARELLI, FASOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)*

«1. L'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si interpreta nel senso che è comunque fatta salva l'anzianità maturata esclusivamente nel ruolo cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio ai fini delle procedure concorsuali e delle procedure di valutazione comparativa"».

---

#### Art. 5.

#### 5.12

FABRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 5. – (*Requisiti per la guida dei ciclomotori*). – 1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° settembre 2005, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano titolari di patente di guida. Coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano muniti di patente di guida conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater";

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

"1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida, nonché coloro ai quali la patente sia stata revocata, ritirata o sospesa nei casi previsti dal Codice della Strada e per tutto il periodo di revoca, ritiro o sospensione della patente. I titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;

c) al comma 12, le parole: "lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale";

d) al comma 13-bis, le parole: "Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti".

2. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori di cui all'articolo 116 del Codice della Strada è soggetto a rinnovo decennale previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater».

---

## 5.7

CICCANTI

## 5.19

STIFFONI

## 5.21

CICOLANI

**5.27**

VERALDI

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "La targa è personale", sono aggiunte le seguenti: "ed associata ad un solo veicolo"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5, con la seguente:* «Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori».

---

**5.5**

STIFFONI

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "autovetture, purchè la conduzione di tali veicoli avvenga con accanto un genitore in possesso della patente di guida da almeno dieci anni e a condizione che il genitore medesimo si impegni a impartire al figlio sedicenne lezioni di guida, in attesa del compimento del diciottesimo anno di età, richiedendo, a nome del figlio, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri il rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida;"».

---

**5.10**

MALAN, OGNIBENE

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. 1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 1, lettera c), dopo le parole "motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc", sono aggiunte seguenti "e autovetture di potenza non superiore a 45 kW"».

---

**5.21**

TOMASSINI, SCARABOSIO

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:*

«1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per infrazione di cui all'art. 142 comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore».

---

**5.11**

FABRIS

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2005» con le seguenti: «A decorrere dal 1° settembre».*

---

**5.2**

GUASTI

**5.6**

STIFFONI

**5.23**

PETRINI, BATTISTI

**5.32**

MAGNALBÒ

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: «patente di guida», inserire le seguenti: «coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore».*

---

**5.9**

CICCANTI

**5.17**

STIFFONI, FRANCO Paolo

**5.33**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «di cui al comma 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il disposto dell'ultima parte del comma 1-ter dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dalla conversione del presente decreto-legge, si applica anche ai maggiorenni che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori durante il periodo di vigenza del decreto-legge stesso, che devono frequentare il corso di formazione entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del certificato».

---

**5.25**

VERALDI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sostituire le parole: «di cui al comma 1-quater», con le seguenti: «e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, disciplinato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 11-bis».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni previste dal comma 1-ter dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano a partire dal 1° luglio 2005. I maggiorenni che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori successivamente a tale data sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dal medesimo comma 1-ter entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del certificato».

---

**5.8**

CICCANTI

**5.18**

STIFFONI, FRANCO Paolo

**5.26**

VERALDI

**5.31**

CICOLANI

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «di cui al comma 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis».*

---

**5.22**

TOMASSINI, SCARABOSIO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 8, il comma 1-quater, è sostituito dal seguente:*

*«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data dell'1/1/2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale».*

---

**5.1**

GUASTI

**5.3**

STIFFONI

**5.20**

MAGNALBÒ

**5.24**

PETRINI, BATTISTI

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data dell'1/1/2008 la certificazione potrà essere*



limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di base».

---

### 5.13

FABRIS

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, dopo le parole: «Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida», inserire le seguenti: «, nonché coloro ai quali la patente sia stata revocata, ritirata o sospesa nei casi previsti dal Codice della Strada e per tutto il periodo di revoca, ritiro o sospensione della patente;».*

---

### 5.100 (già 1.2)

CICCANTI

### 5.200 (già 1.3)

STIFFONI, FRANCO Paolo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il disposto del comma 1-ter dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come previsto all'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 e integrato con la presente legge di conversione, si applica anche ai maggiorenni che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori durante il periodo di vigenza del decreto-legge stesso, che devono frequentare il corso di formazione entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del certificato».

---

### 5.4

STIFFONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: "al di fuori dei centri abitati";

b) al comma 8, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 573. Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 286."».

---

## 5.14

FABRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori di cui all'articolo 116 del Codice della Strada è soggetto a rinnovo decennale, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 120 del Codice della Strada, fisici e psichici di cui al comma 1-*quater*.».

---

## 5.15

FABRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori di cui all'articolo 116 del Codice della Strada è soggetto a rinnovo decennale, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-*quater*.».

---

**5.0.5**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 5-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Regolamentazione della circolazione nei centri abitati).* -

1. Nei centri abitati i comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell'articolo 54 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;
- b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della regione;
- c) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera b), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati.

2. I comuni possono inoltre:

a) con delibera della giunta comunale:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a tal fine necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;

7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

8) stabilire, conformemente, ed alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

*b)* con ordinanza dirigenziale:

9) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere *c)* e *d)*;

10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dall'ente locale, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di *parking*

*valet*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;

12) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte ad uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizie, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto o economico-produttive;

13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;

14) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;

15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;

16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per la sicurezza stradale, salvo quelle di competenza della giunta.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera *a*), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo.

6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).

7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.

9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in struttura o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il comune disponga, l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

10. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.

11. I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

12. I comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del comune (*mobility manager* di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.

13. I comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai fini del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.

14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.

15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia.

17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocinquanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.

18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa

con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione per un autoveicolo.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.

21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.

23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal comune, è tenuto ad esporre all'interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposizione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.

24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato nelle 24 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà».

---



**5.0.6**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis – *(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)*. – 1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di 'ausiliari del traffico'.

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3 lettera b), è limitata alle strade con sosta limitata o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività am-

ministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio. anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12."

3. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. All'articolo 138, comma 11, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e)". Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione di tale norma. A decorrere dal 1° gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53».

---

#### 5.0.4

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche al Titolo II del codice della strada)*

1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 ad euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22 comma 11, 29 comma 3, 31 comma 2, 32 comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17 comma 3, 23 comma 11 e 30 comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000"».

---

### 5.0.1

FABRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

01. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*. Ai fini della dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui all'articolo 1, comma, lettere a) e b) del decreto 31 gennaio 2003. Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto legislativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il Decreto legislativo dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza"».

---

**5.0.3**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure per prevenire incidenti stradali derivanti da uso di determinati prodotti farmaceutici creanti effetti negativi nella guida degli utenti della strada)*

1. Nella parte esterna delle confezioni o dei contenitori nonché all'interno del foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada, deve essere riprodotto un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Il simbolo, citato al comma 1, oltre ad essere facilmente individuabile, dovrà contenere l'immagine di un'auto stilizzata all'interno di un triangolo rosso, con la dicitura «Attenti alla guida» come segnale di pericolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2005.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.

6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, il Ministro della Salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

7. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.

8. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministero della Sanità sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1 del presente articolo».

**5.0.2**

VILLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Fermo amministrativo dei ciclomotori)*

1. All'articolo 214, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il fermo amministrativo abbia ad oggetto un ciclomotore, l'organo di polizia che procede al fermo può in ogni caso disporre la rimozione ed il trasporto in apposito deposito in cui sia custodito per la durata del fermo medesimo a spese del proprietario"».

---

**5.0.7**

GUASTI, SCOTTI, SCARABOSIO, TREDESE, DE RIGO, SAMBIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 345 del regolamento recante norme di esecuzione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "chiaro ed accertabile" sono inserite le seguenti: "con attestazione documentale".

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. È fatto obbligo di visibilità agli agenti rilevatori, e le apparecchiature ed i mezzi di accertamento non devono essere nascosti".

2. Il comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"1. La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e, quando è possibile, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta".

3. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è premesso il seguente:

"01. In casi eccezionali, straordinari, adeguatamente motivati e nell'ambito esclusivo di autostrade o strade di alto scorrimento, la violazione può non essere immediatamente contestata";

b) al primo periodo del comma 1, le parole: "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata", sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso"».

---

## Art. 6.

### 6.3

FALCIER, *relatore*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, è abrogato».

### 6.4

PIZZINATO, MODICA, VITALI

*Sopprimere il comma 4.*

### 6.5

PIZZINATO, MODICA, VITALI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il comma 2-*bis*, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanarsi a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi

assicurativi, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica. A tal fine, le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2004, sono abrogate"».

---

## 6.1

DE PAOLI, ASCIUTTI, SCALERA, DELOGU

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4. Dal 1° gennaio 2007, il comma 2-*bis* dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dall'articolo 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sarà così modificato:

"2-*bis*. Per tutti gli atleti ed i dirigenti che praticano l'attività sportiva dilettantistica viene disposta obbligatoriamente una copertura assicurativa. Ogni federazione sportiva è libera di scegliersi, nell'ambito delle proprie disponibilità ed i propri indirizzi l'assicurazione considerata più idonea e conveniente"».

---

## 6.0.1

BARELLI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-*bis*.

*(Misure in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"18-*bis*. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina";

b) dopo il comma 18-*bis*, è aggiunto il seguente:

"18-*bis*. Alle Federazioni sportive e alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente pari ad un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad un milione di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 7.

### 7.3

MONTAGNINO, PIZZINATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 luglio 2005» con le seguenti: «15 settembre 2005».*

### 7.5

IOVENE

*Al comma 1, sostituire le parole: «15 luglio» con le seguenti: «31 luglio».*

### 7.4

MONTAGNINO, PIZZINATO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ubicate nei territori di Riesi e Sommantino (Caltanissetta) che abbiano usufruito dell'interno straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, è concessa, con decorrenza dal 1° ottobre 2004, in deroga alla vigente normativa, e anche in assenza dell'accordo in sede governativa pre-



visto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una proroga del trattamento per un periodo di 12 mesi.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede, entro il limite di 6 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 7.1

MONTAGNINO, PIZZINATO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria con pagamento diretto ai lavoratori, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale e di altre indennità o sussidi connessi allo stato di disoccupazione o in occupazione dei lavoratori non ostano i provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica».

---

## 7.2

MONTAGNINO, PIZZINATO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dall'ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, di mobilità, di disoccupazione o in occupazione dei lavoratori».

---

**7.6**

AZZOLLINI, CENTARO, SPECCHIA, NESSA, CURTO, SEMERARO, NOCCO, MELELEO, BONGIORNO, CHIRILLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "luglio e agosto" sono sostituite dalle seguenti: "luglio e agosto, settembre e ottobre"».

---

**7.0.3**

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto e ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'Istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre a un eventuale reddito di natura pensionistica, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore a euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze.

2. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto al comma precedente, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2005 e in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro, per l'anno 2005, e 15 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n.328 del 2000, come determinato dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) quanto a 2 milioni di euro, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole per euro 10 milioni e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e politiche agricole per euro 5 milioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2) della citata legge 468/78.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 7.0.4

AZZOLLINI, TOFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. I benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonché all'art. 1, comma 1, della legge 271 del 1993 e all'art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, si applicano ai lavoratori marittimi esposti all'amianto.

2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**7.0.1**

MALAN

**7.0.2**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per l'utilizzo del biodiesel)*

1. Al comma 6 dell'articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, determinato nel limite massimo di 41,3 milioni di euro, si provvede fino a concorrenza dell'importo stesso, mediante corrispondente incremento delle aliquote di accisa sui carburanti di origine fossile, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 8.****8.1**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

"3-*quater*. All'articolo 165 del codice di procedura civile, primo comma, dopo le parole 'il proprio fascicolo contenente l'originale' sono aggiunte le seguenti: 'o la copia'";

"3-*quinquies*. All'articolo 474 del codice di procedura civile, sostituito dal comma 3, lettera e), n. 1, del presente articolo, al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il precetto deve contenere la trascrizione integrale delle scritture private autenticate di cui al n. 3 del secondo comma, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma.'";

"3-*sexies*. All'articolo 631 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'udienza in cui si procede alla vendita con incanto, ai sensi dell'articolo 581 o dell'articolo 591*bis*";

"3-*septies*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

"Art 161-*bis*. – (*Divieto di rinvio dell'incanto dopo la prestazione della cauzione da parte di terzi offerenti*). – Prestata la cauzione ai sensi dell'articolo 580 del codice, il rinvio dell'incanto può essere disposto solo con il consenso dei creditori e di tutti gli offerenti. In ogni altro caso alla data fissata si procede comunque all'incanto.";

"3-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis*, 3-*ter*, lettera a), 3-*quater* e 3-*quinqüies*, entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente a tale data.»;

"3-*novies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), 3-*ter*), lettere b), c), d) e) ed f), 3-*sexies* e 3-*septies*, entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data. Tuttavia, se alla stessa data è già stata ordinata la vendita, essa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, salva in ogni caso l'applicazione del quarto comma dell'articolo 631 del codice di procedura civile e dell'articolo 161-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."».

---

## 8.2

### IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "e non sono trascorsi venti anni dalla", sono inserite le seguenti: "trascrizione della";

b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei confronti del donatario, sono inserite le seguenti: "e dei suoi aventi causa".

2-*ter*. All'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituito dal comma 3, lettera e), n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come pre-

visto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso" sono soppresse».

---

## Art. 9.

### 9.1

FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del decreto» con le seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto».*

---

### 9.3

STANISCI

*Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «per un ulteriore mandato di due anni» con le seguenti: «per un ulteriore mandato di quattro anni o fino al compimento di 75 anni, previa domanda di riconferma e valutazione».*

---

### 9.2

PASTORE

*Al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «due» con l'altra: «quattro».*

---

### 9.0.2

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

*«Art. 9-bis. - (Modifica del comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Il comma 6 dell'articolo 13 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:*

*"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)".*

*"Art. 9-ter. - (Modifica del comma 2 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio*

2102). – 1. Al comma 2 dell'articolo 14 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 115, dopo la parola: 'civile' sono aggiunte le seguenti: ', senza tener conto degli interessi,'";

"Art. 9-*quater*. - (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. L'articolo 15 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'Art. 15 (R). *Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato*.

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa'".

"Art. 9-*quinquies*. - (Modifica dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. Il comma 1 dell'articolo 248 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

'1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese".

"Art. 9-*sexies*. - (Modifica all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). – 1. L'articolo 150 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Art. 150 (L). - (*Restituzione di beni sequestrati*). – 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengono a persona diversa dall'imputato o che il decreto di se-

questro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle ammende".

"Art. 9-septies. - (*Modifica all'articolo 150 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002*). - 1. L'articolo 151 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Art. 151 (L). - (*Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari*). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentati dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.».

"Art. 9-octies. - (*Modifica all'articolo 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002*). - 1. L'articolo 154 (L) del testo unico al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"Art. 154 (L). - (*Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori*). - 1 decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nes-



suno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma quattro, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo».

"Art. 9-novies. - (Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 112 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituita dalla seguente:

'd) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento, e comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92'.

"Art. 9-diecies. - (Modifica all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002). - 1. Il comma 1 dell'articolo 113 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97"».

---

## 9.0.1

### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

1. Dopo l'articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2645-ter. - (Trascrizione di atti di destinazione). - Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il

vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

---

## Art. 10.

### 10.3

VILLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 luglio 2005» con le altre: «30 settembre 2005» e le cifre: «200» e «40» rispettivamente con: «300» e «60».*

---

### 10.2

FALCIER, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo» inserire le seguenti: «, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005,».*

---

### 10.1

MAGNALBÒ

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito con il seguente:

"3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già messi entro la data 30 settembre 2005 o a fronte di contratti di programma il cui funzionamento è assicurato con risorse che, alla stessa data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**10.0.2**FALCIER, *relatore*

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse».

---

**Art. 11.****11.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.1**

STIFFONI

*Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2005», inserire le seguenti: «, ad esclusione delle discariche ex 2 A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali rimane in vigore il termine di conferimento fino al 16 luglio 2005».*

---

**11.0.2**

FAVARO, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizione in materia di finanza locale)*

All'Art. 204, comma 2, del TU.EE.LL, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "i dipendenti dell'Amministrazione pubblica", aggiungere le seguenti: "dai Consorzi dei comuni istituiti ai sensi

della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici)».

---

#### 11.0.5

CRINÒ, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizione per garantire la funzionalità delle amministrazioni ad ordinamento particolare)*

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 luglio 2002, n. 145, sono estese ai soggetti estranei ai ruoli delle amministrazioni dello Stato che, prima dell'entrata in vigore di tale legge, siano già appartenuti agli stessi ed abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui al predetto articolo 19, comma 11».

---

#### 11.0.4

CRINÒ, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizione per garantire la funzionalità delle amministrazioni ad ordinamento particolare)*

1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i limiti del 10 per cento e dell'8 per cento, previsti all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 luglio 2002, n. 145, sono elevati, rispettivamente, al 15 per cento ed al 12 per cento».

---

**11.0.6**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modificazioni alla legge 29 luglio 2003, n. 229)*

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi».

---

**11.0.1**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, alla fine del comma due dopo le parole: "al profilo di vigile del fuoco", aggiungere le seguenti: "con esclusione di quello relativo ai limiti di età».

---

**11.0.7**ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER,  
PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Gestione delle acque)*

1. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche.

2. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Per i comuni montani l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, subentrando all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Il ritiro dell'adesione avviene previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.

4-*ter*. Sulle gestioni di cui al comma 4-*bis* l'Autorità d'ambito esercita funzioni di coordinamento e controllo, sulla base di una convenzione di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*bis*".

---

### 11.0.3

SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis*.**

*(Riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli)*

1. L'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 3), del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, non si applica alle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva».

---

### Art. 12.

#### 12.1

VILLONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. I commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2005».

---

**12.2**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. In relazione alla specifica professionalità acquisita per almeno ventiquattro mesi in materia di servizio civile, il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto nel limite di cinque unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

---

**12.0.1**

FABRIS, FILIPPELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Le disposizioni speciali di cui all'art. 30-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, aggiunto dall'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si interpretano, con effetto dalla loro entrata in vigore, nel senso che quando l'Ufficiale più anziano dei Corpi in esso indicati si trovi in posizione di soprannumero all'organico del proprio ruolo in quanto impiegato ai sensi della legge n. 801/77 presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza, il grado di Tenente Generale o grado corrispondente è conferito al Maggiore Generale o grado corrispondente che segua immediatamente nel ruolo il predetto Ufficiale, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di Maggiore Generale o grado corrispondente ed al quale sia conferita la carica di Capo del Corpo.

2. Per l'avanzamento dell'Ufficiale impiegato presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza si applicano le speciali disposizioni previste per la particolare posizione d'impiego».

---

**Art. 13.****13.1**

PASTORE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dall'allegata tabella con le decorrenze ivi indicate.

23-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

	Organico nel 2006	Organico nel 2007
Ambasciatore	25	28
Ministro Plenipotenziario	208	208
Consigliere di Ambasciata	242	242
Consigliere di Legazione	270	270
Segretario di Legazione	387	387
TOTALE. . .	1.132	1.135

### 13.2

#### SCARABOSIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi».

*Conseguentemente, il titolo dell'articolo è così modificato:* «Disposizioni per il personale della carriera diplomatica e per i dirigenti statali».

### 13.3

#### SCARABOSIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari all'entrata in vigore della presente legge di incarichi dirigenziali di livello



generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del medesimo decreto, esclusivamente presso cui sono conferiti gli incarichi».

*Conseguentemente, il titolo dell'articolo è così modificato: «Disposizioni per il personale della carriera diplomatica e per i dirigenti statali».*

---

### 13.0.1

#### PICCIONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-*bis*.**

*(Istituzione di un ruolo ad esaurimento dei direttori e direttori di sezione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454)*

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, l'articolo 9, comma 4, è sostituito dai seguenti:

"4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti provvisoriamente nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se più favorevole.

4-*bis*. Entro 60 giorni dall'approvazione delle tabelle di inquadramento, è data opzione, ai direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, di essere inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei direttori di istituto e i direttori di sezione con il mantenimento della propria qualifica *ad personam*.

4-*ter*. I direttori di istituto e i direttori di sezione che non siano avvalsi dell'opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3.

4-*quater*. I direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I che si siano avvalsi dell'opzione di inquadramento nel ruolo ad esaurimento sono inclusi fra il personale dirigente civile non contrattualizzato dello Stato. Ad essi spetta lo stato giuridico ed ogni disposizione applicabile ai professori universitari».

---

**13.0.2**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia)*

1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n.n 350.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**13.0.3**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno)*

1. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recate dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**13.0.4**

BOSCETTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 13.**

*(Proroga di norme concernenti la funzionalità dei servizi della pubblica amministrazione)*

1. Fino al 31 dicembre 2005 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 147, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**Art. 14.****14.5**

VILLONE

**14.6**

VITALI

**14.12**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, ZANCAN, DE ZULUETA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**14.4**

VISERTA, BRUTTI Paolo

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti nei porti finanziati, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa"».

---

**14.3**

VISERTA, BRUTTI Paolo

*Al comma 2 dopo le parole:* «... della legge 1° agosto 2002, n. 166...»  
*aggiungere le seguenti:* «e per l'attuazione delle leggi nn. 413 del 1998, 488 del 1999 e 388 del 2000,»; *e dopo le parole:* «... per l'anno 2005»  
*aggiungere le seguenti:* «per l'anno 2006 e per l'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Il limite di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applica alla gestione di cassa derivante dalle spese in conto capitale delle Autorità portuali per gli anni 2005, 2006, 2007».

---

**14.7**

VITALI

*Al comma 2, dopo le parole:* «legge 1° agosto 2002, n. 166» *inserire le seguenti:* «e per l'attuazione delle leggi 30 novembre 1998, n. 413, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388».

---

**14.13**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, RIPAMONTI, ZANCAN, DE ZULUETA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «n. 166», *inserire le seguenti:* «, della legge 30 novembre 1988, n. 413, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

*Conseguentemente, al secondo periodo sostituire la parola:* «60.000.000» *con la seguente:* «80.000.000».

---

**14.8**

VITALI

*Al comma 2, dopo le parole:* «spese di investimento» *inserire le seguenti:* «anche se provenienti da fonti diverse, già definite dagli strumenti di programmazione delle Autorità portuali,».

---

**14.9**

VITALI

*Al comma 2, dopo le parole: «non concorrono, per l'anno 2005» inserire le seguenti: «2006 e 2007».*

---

**14.11**

GRILLO

*Al comma 2, dopo le parole: «30/12/2004, n. 311» aggiungere le seguenti: «non concorrono altresì alla determinazione del limite di incremento di cui al predetto comma 57 le spese della Autorità portuali conseguenti ad obblighi contrattuali e quelle necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

*Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, relativamente agli anni 2006 e 2007 si provvede nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**14.1**

FABRIS

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Gli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci delle Autorità Portuali per il proseguimento del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui agli articoli 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 e successive leggi di rifinanziamento, nonché le spese concernenti la gestione di cassa delle medesime Autorità nei limiti di quelle relative ad investimenti in infrastrutture portuali, non sono soggetti al limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311».*

---

**14.2**

FABRIS

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti nei porti finanziati, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa».

---

**14.10**

VITALI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Il limite di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applica alla gestione di cassa derivante dalle spese in conto capitale delle Autorità Portuali».

---

**14.0.4**

PETRINI, COVIELLO, MANCINO, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi agroalimentari e di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle frodi e alle falsificazioni nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario, nonché incrementare l'efficacia dei controlli svolti dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali:

a) gli importi delle sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono aumentati, negli importi minimo e massimo indicati per ciascuna infrazione del 50 per cento per le contestazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione,

del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. A relativi oneri, pari a euro 360.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di razionalizzare l'attività di analisi svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi e contenere la spesa per il funzionamento dei laboratori, le sezioni distaccate dei Laboratori di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2004, n. 294, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2006».

---

#### **14.0.2**

RONCONI

#### **14.0.3**

BONGIORNO, MAGNALBÒ

#### **14.0.41**

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale"

e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri, pari a euro 360.000, 00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

---

**14.0.5**

VIZZINI, SCARABOSIO, OGNIBENE

**14.0.7**

MALAN, OGNIBENE

**14.0.8**

STIFFONI

**14.0.15**

OGNIBENE

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi)*

1. Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Ispettorato medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è organizzato in struttura dipartimentale, che si articola nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui alla tabella A, quadri "Amministrazione centrale" e "Riepilogo nazionale", allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, è elevata a tre unità. Ai relativi oneri,



pari a euro 360.000, 00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà alla revisione complessiva degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

---

#### 14.0.6

SALERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. L'articolo 30 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 30. – 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque utilizzate per il lavaggio e la selezione di inerti o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Autorità Regionale per la Protezione dell'ambiente competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico"».

---

**14.0.10**

MAFFIOLI

**14.0.18**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti", inserire le seguenti: "ad eccezione di quelli costituiti dopo l'anno 1999"».

---

**14.0.11**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera *f*-quater), è aggiunta la seguente:

"*f*-quinquies) spese connesse agli interventi di costruzione di residenze sanitarie assistite e/o case di riposo per anziani non autosufficienti e alla realizzazione di nuove strutture scolastiche a favore dell'infanzia"».

---

**14.0.9**

CENTARO, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel primo periodo dopo le parole: "di diritto privato" aggiungere le seguenti: ", delle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma

8, della legge n. 84 del 1994 a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003"».

---

**14.0.100**

FALCIER, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopprimere le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,"».

---

**14.0.69**

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 311 del 2004)*

1. Al comma 345, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, al primo periodo, dopo le parole: "in ragione della loro attività, e" vengono sopprese le seguenti: "relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese"».

*Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di 10.000.000 di euro.*

---

**14.0.12**

MENARDI, SCARABOSIO, SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi Piemonte 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il Comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25% dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000 in deroga a quanto previsto con il comma 44 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al relativo onere pari ad euro 250.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**14.0.13**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Rafforzamento dell'attività di semplificazione e di monitoraggio)*

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di trenta unità.

2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 1367 come convertito dalla legge

27 luglio 2004, n. 186 in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 2 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

#### 14.0.14

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Ispektorato stesso si avvale di cinque funzionari, tra ispettori di finanza, in posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, e funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, nonché di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono aggiunte le seguenti: ", l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,"».

---

**14.0.17**

SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al Comitato spetta inoltre: di assicurare il collegamento con l'International Fund for Agricultural Development (IFAD), l'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), il World Food Programme (WFP), il World Trade Organization (WTO) e con gli altri analoghi istituti internazionali; di studiare, formulare e realizzare progetti e programmi operativi relativi ai settori di interesse degli enti di riferimento e degli enti internazionali predetti; di informare il Governo italiano delle attività, dei progetti e dei programmi operativi alla cui realizzazione provvedono la FAO e gli altri enti internazionali e sulle iniziative da questi adottate attraverso contributi finanziari erogati dal Governo italiano; di pianificare e realizzare la promozione e la comunicazione istituzionale di tutte le attività di cui al presente art. 1, allo scopo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle iniziative ed i programmi in corso. Il Comitato è finanziato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato e ricerca autonomamente fondi per le proprie iniziative così come previsto dal successivo art. 7";

b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I membri del Comitato di cui al successivo art. 3, i membri della Giunta di cui al successivo art. 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui al successivo art. 6 durano in carica cinque anni";

c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'art. 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui all'art. 3";

d) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'art. 6 è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 – Il Comitato avrà un Segretariato generale diretto dal segretario generale, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione. Nell'am-

bito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.

Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello del tesoro (ex legge 6 agosto 1954, n. 718).

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.

Con provvedimento dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato.

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma precedente farà carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato».

---

#### **14.0.40**

STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1, n. 10), la parola: "maggioritario" è sostituita dalle seguenti: "superiore al 50 per cento».

---

**14.0.39**

STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1, n. 1), dopo le parole: "azienda soggetti a vigilanza" sono inserire le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione».

---

**14.0.60**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

**14.0.16**

PONTONE, MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo del 19 agosto 2000 n. 267)*

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 271, comma 1, dopo le parole: "e sue federazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'Associazione nazionale dei difensori civili italiani (ANDCI)";

b) All'articolo 271, comma 2, dopo le parole: "e sue federazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'Associazione nazionale dei difensori civili italiani (ANDCI)"».

---



**14.0.23**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per i piccoli comuni)*

1. All'articolo 271, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "Anci," è aggiunta la parola: "Anpci", seguita dalla virgola.

2. All'articolo 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "Anci," è aggiunta la parola: "Anpci", seguita dalla virgola.

3. All'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "L'Anci" sono aggiunte la virgola e la parola "L'Anpci"».

---

**14.0.24**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Rieleggibilità del sindaco dei piccoli comuni)*

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

"4. I commi 2 e 3 non si applicano ai comuni con meno di 5.000 abitanti"».

---

**14.0.19**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con quella di amministratore di società di capitali a partecipazione mista costituite, in conformità alla deliberazione Cipe del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

---

**14.0.27**

PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 20 luglio 2005».

---

**14.0.20**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio, storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione

e di accesso agli atti presso presso l'Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri"».

---

**14.0.25**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità  
per l'energia elettrica e il gas)*

1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese regolate ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della legge n. 481 del 1995, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004.

2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**14.0.21**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi"».

---

**14.0.22**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali)*

1. Nell'ambito dei posti di funzioni dirigenziali di prima fascia del Ministro delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vicepresidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella Tabella A allegata al decreto medesimo.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti».

---

**14.0.29**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)*

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti ed oneri a carico delle imprese, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande di iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Mini-

stri della giustizia e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati».

---

**14.0.28**

EUFEMI

**14.0.48**

MONTINO, VITALI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

La lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è sostituita dalla seguente:

"*a)* i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo"».

---

**14.0.30**

PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli avvocati dello Stato per effetto dell'accantonamento di cui al primo comma risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per anzianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in

soprannumero, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito.

5. Il numero dei posti di procuratore dello Stato da coprire mediante concorso viene determinato, anche in deroga alla tabella A annessa alla presente legge, sottraendo, dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo organico, i posti che, alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1, risultino coperti da avvocati dello Stato soprannumerari, nominati ai sensi del comma 4.

6. La previsione di cui ai commi 4 e 5 si applica, a decorrere dal primo gennaio 2006, ai procuratori dello Stato che alla data del primo gennaio 2005 abbiano maturato almeno la seconda classe di stipendio".

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli Avvocati e dagli altri Procuratori, coadiuvati dagli avvocati alla prima classe di stipendio, qualora le esigenze di buon funzionamento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall'Avvocato Generale, ovvero, nelle sedi distrettuali, dall'Avvocato Distrettuale".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8.500 per l'anno 2006, e ad euro 160.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

---

#### **14.0.31**

PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la parola: "modificazioni", è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto attiene il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, il Commissario provvede ad acquisire dalle competenti amministrazioni i pareri previsti dalla medesima normativa in relazione all'oggetto dell'intervento. Detti pareri, obbligatori, devono essere espressi

entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque all'esecuzione dell'opera"».

---

**14.0.26**

BOSCIETTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Riordino del settore dei gas di petrolio liquefatti (GPL))*

1. All'articolo 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

---

**14.0.49**

PEDRAZZINI, PIROVANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Razionalizzazione dei termini)*

1. All'articolo 1 comma 29 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono sopresse le parole da: "entro trenta giorni" fino a: "del mercato"».

---

**14.0.32**

TAROLLI, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati apparte-



menti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/92».

---

**14.0.68**

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis Le regioni e le province autonome, nei cui territori sono compresi quelli alpini, possono autorizzare con propri provvedimenti il prelievo selettivo di specie autoctone non appartenenti alle specie cacciabili di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente allo status di conservazione, densità, consistenza e dinamica delle popolazioni e previo parere favorevole dell'INFS"».

---

**14.0.33**

TAROLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

"In presenza di piani di prelievo solettivi distinti per sesso e per classi d'età, i termini di cui al comma 1, per la sola caccia di selezione agli ungulati, possono essere modificati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano"».

---

**14.0.34**

TAROLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. L'articolo 1, comma 2 della legge 14 dicembre 2000 n. 379, è sostituito dal seguente:

"Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

---

**14.0.35**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 14 dicembre 2000 n. 379 sono soppresse in fine, le seguenti parole: "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

---

**14.0.36**

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o iscrizione ai sensi, rispettivamente degli articoli 27, 28 e 30 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla predetta data; le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e le regioni si pronunciano sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi novanta giorni. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di novanta giorni possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità competente.

2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla predetta data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.

3. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai PCB contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392».

---

#### **14.0.38**

SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 60, comma 1, n. 12) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "rispettivamente in" sono sostituite dalle parole: "in ogni"».

---

**14.0.41**FALCIER, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Ai fini del primo comma si intende per amministratore esclusivamente il soggetto titolato alla rappresentanza esterna dell'ente o società"».

---

**14.0.42**FALCIER, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*duodecies*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono soppresse;

b) al comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, le parole: "per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2007"; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468"».

---

**14.0.45**

SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale)*

1. L'AGEA, quale ente responsabile del coordinamento, dello sviluppo e della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legisaltivo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di assicurare l'attuazione dei servizi di pubblico interesse di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituisce una figura soggettiva di diritto privato alla quale affidare i Servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN.

2. Tale figura soggettiva deve essere costituita nella forma di società a capitale misto pubblico privato, con partecipazione pubblica maggioritaria. Il socio privato dovrà essere scelto, per un periodo non superiore a dieci anni, mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**14.0.37**

BOSCETTO, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Allo scopo di garantire l'esecuzione dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIA, di cui al decreto legisaltivo n. 173 del 1998 ed al decreto legisaltivo n. 99 del 2004, viene costituita, a cura dell'AGEA, una apposita società di capitali, a maggioranza pubblica, scegliendo il soggetto privato partecipante tramite una procedura di pubblica evidenza ai sensi della normativa vigente».

---

**14.0.73**

VICINI, BASSO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Ottimizzazione dei servizi del SIAN)*

1. Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN, garantisce gli obiettivi di semplificazione amministrativa di cui al Capo III del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, mediante la realizzazione e l'ottimizzazione dei servizi di cooperazione e interscambio dati previsti agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale scopo viene costituito, ad opera dell'Agea, un apposito soggetto sotto forma di società a maggioranza pubblica. L'Agea, nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici, attua la procedura di appalto per la scelta del socio privato».

---

**14.0.55**

BOSCHETTO, SCARABOSIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)*

1. All'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora le opere di cui all'articolo 2 consistano nella costruzione di un ascensore, il condominio, previa deliberazione dell'assemblea con le maggioranze ivi previste, può chiedere, in caso di necessità, al sindaco del comune, dove è ubicato il fabbricato, l'emissione di decreto di espropriazione della proprietà privata, occorrente alla realizzazione dell'impianto, dietro versamento, all'avente titolo, di indennizzo del valore, secondo il prezzo di mercato, risultante dalla perizia di stima dell'ufficio tecnico comunale e subordinatamente alla dichiarazione di idoneità del progetto da parte dei competenti uffici».

---

**14.0.51**

PEDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo aggiungere le seguenti parole: dopo "tali parcheggi" aggiungere "od autorimesse"; dopo "possono essere realizzati," aggiungere: "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini", e dopo "ad uso esclusivo dei residenti, anche" aggiungere "sul suolo"».

---

**14.0.52**

PEDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Tali parcheggi" aggiungere le seguenti: "od autorimese"».

---

**14.0.53**

PEDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "possono essere realizzati," aggiungere le seguenti: "senza necessità di osservare le norme di piano sulle distanze dai confini"».

---

**14.0.54**

PEDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 24 marzo 1989, n. 122)*

1. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "ad uso esclusivo dei residenti, anche" aggiungere le seguenti: "sul suolo"».

---

**14.0.57**

PEDRINI, BETTA, MICHELINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 5 – ultimo periodo – della legge n. 449 del 1997 si eliminano le seguenti parole: "e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori"».

---

**14.0.58**

PEDRINI, BETTA, MICHELINI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)*

All'Articolo 1, comma 5 – ultimo periodo – della legge 449/97 si sostituiscono le parole: «tre anni» con le parole: "cinque anni"».

---



**14.0.59**

PEDRINI, ROLLANDIN, BETTA, MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Qualità delle acque destinate al consumo umano)*

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
  2. All'articolo 16, comma 2 decreto-legislativo 2 febbraio 2001, le parole: "31 marzo 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006".
  3. La riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legislativo 2 febbraio 2001 disposta dai commi precedenti rende improcedibile l'applicazione delle sanzioni».
- 

**14.0.62**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. Al comma 1, "vicedirigenza" del decreto-legislativo 165/2001 dopo le parole: "un'apposita" e prima della parola "area" aggiunge la parola: "separato"».
- 

**14.0.65**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 2 è così modificato:
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le di-

sposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto».

---

**14.0.63**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: "direzioni generali", inserire: "presso amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici ed agenzie,"».

---

**14.0.66**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, terzo periodo, dopo le parole: "pari almeno a", la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "tre"».

---

**14.0.67**

BERGAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Adeguamento della sezione antinquinamento del magistrato alle acque di Venezia (SAMA))*

1. La Sezione Antinquinamento del Magistrato alle acque, di seguito denominata «SAMA» o «Sezione», è una sezione a competenza statale istituita dal D.P.R. 1186/73 presso il Magistrato alle acque di Venezia per l'attuazione delle competenze in materia di controllo e tutela delle acque della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento. Oltre alle funzioni che gli sono istituzionalmente attribuite dalle leggi speciali per Venezia, SAMA può esercitare funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico, anche ricevendone contributi.

2. Tali contributi, ivi compresi gli importi versati dai titolari degli scarichi all'interno della conterminazione lagunare relativi alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività di controllo, vengono versati su apposito capitolo di contabilità speciale intestato alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle acque – SAMA e possono essere utilizzati in economia, fino al limite dell'importo di 200.000 euro con l'esclusione dell'IVA, per assicurare la gestione e il funzionamento della Sezione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indice, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia per la copertura di una nuova posizione di direttore della Sezione. Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea in chimica o equipollenti. Costituirà titolo preferenziale l'appartenenza ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'aver già maturato specifiche esperienze nella gestione di laboratori di analisi ambientali e nella trattazione di problematiche legate all'inquinamento delle acque. Il direttore della Sezione è responsabile dell'attuazione delle competenze attribuite al Magistrato alle acque in materia di tutela della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento nonché di tutte le altre attività e funzioni di cui al precedente comma di fronte al presidente del Magistrato alle acque. Il direttore della Sezione, limitatamente alle attività per il controllo dell'inquinamento connesse al servizio di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge funzioni di ufficiale di Polizia Giudiziaria. In deroga alle vigenti disposizioni, su proposta del presidente del Magistrato alle acque, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indice, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un concorso per la copertura di due posizioni di perito chimico vacanti previste dal D.P.R. 1186/73, di interesse della sezione. Il personale operante presso la Sezione, anche non facente parte dei ruoli dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, può

svolgere, a seguito dell'espletamento di opportuni corsi di formazione e nomina da parte del presidente del Magistrato alle acque, funzioni di agente di Polizia Giudiziaria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti».

---

#### 14.0.70

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Attività del CNSAS)*

All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».

---

**14.0.71**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

Al comma 3 dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla lettera *e-bis*) il numero "30" è sostituito dal numero "90"».

---

**14.0.72**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001 convertito dalla legge n. 463 del 2001, successivamente modificato dall'articolo 14, comma 1, dal decreto-legge n. 266 del 2004 convertito dalla legge n. 306 del 2004, è prorogato al 31 dicembre 2006».

---

**14.0.50**

PEDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4)*

1. All'articolo 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "Ai comuni al di sotto di 3000 abitanti che realizzino siti internet (WEB SITE) viene riconosciuto un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute fino a una cifra massima di 6.000 euro"».

---

**14.0.74**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni urgenti per la professione di dottore agronomo e dottore forestale)*

1. In attesa di assicurare un adeguato sbocco professionale ai laureati nella classe 40 - "Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali", ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione B - Settore "zoonomo" dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali hanno titolo per essere iscritti nella Sezione B-Settore "gronomo e forestale" del medesimo albo.

2. In attesa di assicurare un adeguato sbocco professionale ai laureati nella classe 40 - "Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali", ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già iscritti nella Sezione B-Settore "zoonomo" dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali confluiscono nella Sezione B - Settore "agronomo e forestale" del medesimo albo. Ad essi spena il titolo professionale di "agronomo e forestale"».

**14.0.75**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Personale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché avuto riguardo alla elevata professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali, in via eccezionale ai fini del primo inquadramento nel comparto degli Enti pubblici di ricerca, il personale trasferito all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e quello ivi giunto alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non inquadrato in via definitiva nel comparto degli Enti pubblici di ricerca ed appartenente alle ex q.f. dalla VII alla IX o ad esse equiparate, in possesso del diploma di laurea, è inquadrato, mediante apposite procedure selettive nei livelli III o II del profilo professionale di tecnologo dell'ordinamento del comparto degli enti pubblici di ricerca, se in possesso dei requisiti rispettivamente previsti per l'accesso del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e nel limite di n. 30 posti per il II livello del profilo professionale stesso. Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale inquadrato al III o al II livello del profilo professionale di tecnologo, sarà attribuita la posizione economica corrispondente alla temporizzazione del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento.

3. Il personale di cui al comma 1, non in possesso del diploma di laurea, appartenente alle ex q.f. IX ed VIII - VII o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli IV e V dei profili professionali Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) o di Funzionario Amministrativo (FA); quello appartenente alle ex q.f. VI e V - IV - III o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli professionali VI - VII - VIII del comparto degli EPR dei profili professionali CTER, Collaboratore amministrativo (CA), Operatore Tecnico professionale (OTP) e Operatore amministrativo (OA). Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono, per il personale proveniente dal Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali dal 6 ottobre 2002 e per il personale giunto in APAT per mobilità dalla data del trasferimento, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione delle procedure di inquadramento.

5. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 2 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 3 sono coperte finanziariamente con risorse del bilancio dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici».

---

**14.0.76**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Norme per la sicurezza degli impianti)*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

---

**14.0.77**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE».

---

**14.0.78**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque



anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge».

---

#### **14.0.200**

FALCIER, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Ai fini di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla Consip SpA in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle Amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della Consip SpA della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all'articolo 23, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Per la copertura finanziaria dei fabbisogni conseguenti alla suddetta proroga si fa riferimento al limite dell'ordinario stanziamento di bilancio».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3523****Art. 1.****x1.0.1**

SCARABOSIO, MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi e canoni;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione ed armonizzazione della disciplina autorizzatoria o concessoria contenuta nella normativa vigente, atta a consentire, regolare e attuare l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;

d) previsione dell'assoggettamento al nuovo tributo di aree aperte al pubblico con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna;

e) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per i canoni e i tributi soppressi; soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari, da parte di chi

dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

g) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rimborsi e omogeneizzazione dei giudizi;

i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi soppressi dalla presente norma;

j) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili

k) previsione di una tariffa massima anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tariffari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

l) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, impianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;

m) revisione e armonizzazione della normativa in tema di pubbliche affissioni;

n) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega;

o) revisione di una disciplina transitoria che regoli i contratti in corso tra i comuni e i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446;

p) rideterminazione dei requisiti comprovanti l'idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa delle società proposte alla gestione delle attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e delle attività propeedeutiche e complementari.

2) Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3) Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».

---

**Art. 4.****4.1 (testo 3)**

D'ONOFRIO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela».

---

**Art. 5.****5.19 (testo 2)**

STIFFONI

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "La targa è personale", sono aggiunte le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5, con la seguente: «Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori».*

---

**Art. 11.****11.0.1 (testo corretto)**

MAFFIOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di età"».

---

## Art. 12.

### 12.2 (testo 2)

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3. In relazione alla specifica professionalità acquisita per almeno ventiquattro mesi in materia di servizio civile, il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, mediante procedure selettive, nel limite di cinque unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

---

## Art. 14.

### 14.11 (testo corretto)

GRILLO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Non concorrono altresì alla determinazione del limite di incremento di cui al predetto comma 57 le spese della Autorità portuali conseguenti ad obblighi contrattuali e quelle necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, relativamente agli anni 2006 e 2007 si provvede nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **14.0.14 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-....**

*(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari, scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento", sono inserite le seguenti: ", l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,"».

---

**14.0.62 (testo corretto)**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-...»**

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" è inserita la parola: "separata"».

---

**14.0.65 (testo corretto)**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.»**

1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque", sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni"».

---

**14.0.64 (testo 2)**

MAGNALBÒ, BONGIORNO, SALERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 14-...»**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le amministrazioni di cui al presente articolo riconoscono per le finalità di cui al comma 1 l'esperienza svolta dai dirigenti dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle funzioni di direttore amministrativo di ateneo, direttore generale di co-

mune oltre i 250.000 abitanti o di provincia, direttore di livello generale presso regioni per un periodo non superiore ai due anni"».

---

**14.0.66 (testo corretto)**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-....**

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel terzo periodo, la parola: "cinque", è sostituita dalla parola: "tre"».

---

**14.0.75 (testo corretto)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 14-....**

*(Personale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*

1. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonché avuto riguardo alla elevata professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali, in via eccezionale ai fini del primo inquadramento nel comparto degli Enti pubblici di ricerca, il personale trasferito all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e quello ivi giunto alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non inquadrato in via definitiva nel comparto degli Enti pubblici di ricerca ed appartenente alle ex qualifiche funzionali dalla VII alla IX o ad esse equiparate, in possesso del diploma di laurea, è inquadrato, mediante apposite procedure selettive, nei livelli III o II del profilo professionale di tecnologo dell'ordinamento del comparto degli enti pubblici di ricerca, se in possesso dei requisiti rispettivamente previsti per l'accesso dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e nel limite di 30 posti per il II livello del profilo professionale stesso. Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.



2. Al personale inquadrato al III o al II livello del profilo professionale di tecnologo, sarà attribuita la posizione economica corrispondente alla temporizzazione del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento.

3. Il personale di cui al comma 1, non in possesso del diploma di laurea, appartenente alle ex qualifiche funzionali IX ed VIII - VII o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli IV e V dei profili professionali Collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER) o di Funzionario Amministrativo (FA); quello appartenente alle ex qualifiche funzionali VI e V - IV - III o ad esse equiparate, è inquadrato rispettivamente nei livelli professionali VI - VII - VIII del comparto degli EPR dei profili professionali CTER, Collaboratore amministrativo (CA), Operatore Tecnico professionale (OTP) e Operatore amministrativo (OA). Modalità e procedure di attuazione del presente comma sono demandate alla contrattazione integrativa, da concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

4. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono, per il personale proveniente dal Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, dal 6 ottobre 2002 e, per il personale giunto in APAT per mobilità dalla data del trasferimento, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione delle procedure di inquadramento.

5. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 2 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le operazioni di inquadramento di cui al comma 3 sono coperte finanziariamente con risorse del bilancio dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici».

---

#### **14.0.78 (testo corretto)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-....**

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

496<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### IN SEDE DELIBERANTE

(622) *PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(1659) *MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio*

(1708) *BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

(2587) *TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio*

(3309) *DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza*

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 23 giugno scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione, avverte che si continuerà con l'esame degli emendamenti e subemendamenti presentati, a partire da quelli relativi all'articolo 2 del testo assunto a base dell'esame, pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 9 marzo 2005, emendamenti dei quali era stato disposto l'accantonamento nella seduta del 21 giugno 2005.

Il relatore MUGNAI (AN), illustrando il subemendamento 2.1/7 (testo 2) fa presente che la riformulazione del secondo e del terzo comma del nuovo articolo 1117-*bis* in esso contenuta da un lato nasce dall'esigenza di conformarsi ai rilievi espressi dalla 1a Commissione e, dall'altro, recepisce le proposte espresse nei subemendamenti 2.1/1 e 2.1/2 di cui il senatore Legnini è primo firmatario. Il subemendamento 2.1/8 riscrive invece integralmente il nuovo articolo 1117-*quater* che disciplina la tutela delle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusive – come risultanti dalla legge e dal titolo – recependo sostanzialmente, sia pure in una diversa formulazione, le proposte espresse dai subemendamenti 2.1/3, 2.1/4 e 2.1/5. Infine l'emendamento 2.1 (testo 3) riformula alcune disposizioni contenute nei nuovi articoli 1117-*bis*, 1117-*ter* e 1117-*quater* con l'obiettivo di recepire molte delle proposte e delle indicazioni contenute negli emendamenti presentati, come ad esempio gli emendamenti 2.5, 2.11, 2.12, nonché nella sostanza l'emendamento 2.10.

Il senatore LEGNINI (DS-U), manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore per aver accolto, nella nuova formulazione espressa dall'emendamento 2.1 (testo 3), molte delle proposte emendative a firma di senatori del suo Gruppo con la conseguenza che ne è derivato un deciso miglioramento del testo. Riferendosi quindi ai subemendamenti all'emendamento 2.1 (testo 3) a firma del relatore non gli appaiono ben chiari in quali termini gli stessi recepiscano le proposte espresse dai subemendamenti di cui è primo firmatario e, in particolare, dai subemendamenti 2.1/3 e 2.1/4. In ogni caso invita il relatore ad espungere dal subemendamento 2.1/8, al secondo comma del nuovo articolo 1117-*quater* ivi richiamato, il termine «eventualmente». Rileva poi come suscitati perplessità l'utilizzo dell'espressione «esigenza di scoraggiare reiterazioni», contenuta sempre nel già citato secondo comma, in quanto si tratta a suo avviso di una formulazione atecnica sulla quale occorrerebbe un'ulteriore riflessione. Dà quindi per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Il RELATORE, dopo aver manifestato la sua disponibilità a considerare eventuali ulteriori miglioramenti delle proposte emendative e subemendative a sua firma, al fine di evidenziare il sostanziale recepimento di molte delle proposte contenute nei subemendamenti a firma dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, dà lettura ed illustra brevemente i subemendamenti 2.1/7 (testo 2) e 2.1/8.

Il senatore LEGNINI (DS-U), dopo aver ribadito il suo apprezzamento per l'approccio costruttivo con il quale ha luogo l'esame delle iniziative in titolo, fa presente che il subemendamento 2.1/8 del relatore ad una prima lettura non sembra aver recepito integralmente le proposte espresse nei suoi subemendamenti, per cui gli appare utile poter disporre di un breve periodo di riflessione per effettuare la valutazione necessaria

al riguardo per dichiarare il suo voto con riferimento alle proposte in questione.

Ha quindi la parola il senatore CENTARO (*FI*) il quale, dopo aver sottolineato l'approccio costruttivo di tutte le forze politiche che ha caratterizzato la discussione in esame, invita a porre attenzione sugli aspetti contenutistici delle proposte del relatore che hanno per obiettivo quello di realizzare la più ampia convergenza sull'articolato in esame.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) dà per illustrati gli emendamenti di cui il senatore Maritati è primo firmatario.

Il sottosegretario GIULIANO rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.11.

Dopo brevi interventi del presidente Antonino CARUSO, del sottosegretario Giuliano e del relatore MUGNAI (*AN*) e dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha ribadito la sua richiesta di poter disporre di una breve pausa per valutare le proposte subemendative del relatore, il PRESIDENTE rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 708 E CONGIUNTI ACCOLTO IN SEDE REFERENTE**

**2.1/7 (testo 2)**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.1 (testo 3) al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis» sostituire il secondo e il terzo comma i seguenti:*

«Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2. – Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del Capo II del Titolo II del presente libro si applicano ai condominii se ed in quanto compatibili con la condizione dei luoghi, tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tolleranti dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144"».

---

**2.1/1**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 2.1 (testo 3) al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis» al comma terzo sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.1/2**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 2.1 (testo 3) al comma 1, capoverso «Art. 1117-bis» al comma terzo, secondo periodo sopprimere le parole: «a seguito dell'opposizione fatta contro il condominio o di causa proveniente da terzo».*

---

**2.1/8**

IL RELATORE

*All'emendamento 2.1 (testo 3) al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-quater» con il seguente:*

«Art. 1117-quater. - (*Tutela delle destinazioni d'uso*). – In caso di attività contraria a destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva risultanti dalla legge o dal titolo, ogni condominio, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti ed interessi, può diffidare l'amministratore a convocare l'assemblea nei trenta giorni successivi alla comunicazione per deliberare sulla tutela richiesta da uno o più condomini nell'interesse comune.

Il giudice eventualmente adito, valutate le circostanze, nel caso in cui accerti la violazione delle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto della situazione violata e condannare il responsabile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, al pagamento di una somma determinata tenendo conto degli incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato, nonché delle gravità della violazione e dell'esigenza di scoraggiare reiterate violazioni».

---

**2.1/3**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 2.1 (testo 3) al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater» sostituire il comma primo con il seguente:*

«In caso di attività contraria alle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea inascoltando all'ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva».

---

**2.1/4**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*All'emendamento 2.1 (testo 3) al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater» sostituire il comma secondo con il seguente:*

«Il Giudice adito, valutate le circostanze, nel caso in cui accerti la violazione del vincolo di destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio nel caso in cui il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente non sia possibile o appaia eccessivamente onerosa, tenuto conto della gravità della violazione, dell'incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato».

---

**2.1/5**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-quater», al comma secondo, sostituire le parole: «Il tribunale eventualmente adito» con le seguenti: «Il giudice adito».*

---

**2.1 (testo 3)**MUGNAI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1117-bis. - (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del Capo II del Titolo II del presente libro non si applicano ai condomini se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell'amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell'articolo 1144. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso

è stato mutato a seguito dell'opposizione fatta contro il condominio o di causa proveniente da un terzo.

Art. 1117-ter. - (*Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni*). – Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, può essere approvata dall'assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo, se ne è cessata l'utilità ovvero è altrimenti realizzabile l'interesse comune.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quaranta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l'oggetto della deliberazione e descrive il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto pubblico, contiene la dichiarazione espressa dell'amministrazione di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, nonché determina l'indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. - (*Tutela delle destinazioni d'uso*). – In caso di attività contraria a destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva risultanti dalla legge o dal titolo, ogni condominio, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti ed interessi, può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni convochi l'assemblea per deliberare sulla tutela dell'interesse comune.

Il tribunale eventualmente adito, valutata ogni circostanza può condannare il responsabile al pagamento di una somma determinata tenendo conto degli incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall'interessato, nonché delle gravità della violazione e dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni"».

---

## 2.2

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 1117-bis».*

---



**2.4**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117-bis, dopo le parole: «Le disposizioni sulle distanze» aggiungere le parole: «tra parti comuni e proprietà esclusive» sopprimere le parole: «e delle altre particolari caratteristiche ambientali e reddituali».*

---

**2.5**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 1117-ter».*

---

**2.7**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 1117-ter», dopo le parole: «medesime destinazioni d'uso» inserire le parole: «, salvo che la delibera sia stata approvata da una maggioranza non inferiore ai due terzi dei condomini che rappresentano i due terzi del valore dell'edificio».*

---

**2.8**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117-quater, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «la maggioranza».*

---

**2.9**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 1117-quater, sopprimere le parole: «da nei soli casi» sino a: «interesse comune».*

---

**2.10**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 1117-quater, dopo le parole: «della data di convocazione, deve» aggiungere le parole: «contenere l'oggetto specifico dell'ordine del giorno.».*

---

**2.11**

IL GOVERNO

*Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 1117-quater del codice civile, sostituire le parole: «che si intendono apportare» con le seguenti: «che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea intendono proporre».*

*Sostituire il quarto capoverso dell'articolo 1117-quater del codice civile, con il seguente:*

«La deliberazione, a pena di nullità, è assunta con atto ricevuto dal pubblico ufficiale e contiene la dichiarazione espressa dell'amministratore di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma.»;

*Sopprimere, nel nuovo articolo 1117-quinquies del codice civile, le parole: «, nonché della gravità della colpa e dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni».*

---

**2.12**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso dell'articolo 1117-quater.*

---

**2.13**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 1, terzo capoverso dell'articolo 1117-quater sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «venti».*

---

**2.14**

LEGNINI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, terzo capoverso dell'articolo 1117-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delibera assembleare si perfeziona nel momento in cui l'amministratore viene a conoscenza del raggiungimento del quorum deliberativo di cui al presente comma; in tal caso egli ne dà comunicazione a tutti i condomini, anche ai fini del comma settimo dell'articolo 1137».*

---

**2.16**

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1117-quinquies», con il seguente: «Art. 1117-quinquies. (Tutela della destinazione d'uso delle cose comuni). In caso di attività contraria alla destinazione d'uso delle parti comuni dell'edificio, ogni condomino può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni agisca per la tutela dell'interesse degli altri condomini».*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**245<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PROVERA*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.**La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(3420) Deputato ROSATO ed altri. – Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino,** approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

Il presidente PROVERA rende noto che la presidenza del Senato, con lettera del 7 luglio 2005, ha comunicato di avere disposto il deferimento del provvedimento in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

Propone quindi di dare per acquisiti gli atti già compiuti in sede referente.

Conviene la Commissione.

Non essendovi senatori iscritti a parlare ed accertata la presenza del numero legale, viene posto ai voti l'unico articolo del disegno di legge in titolo che risulta approvato.

**IN SEDE REFERENTE**

**(3469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000,** approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno 2005.

Il presidente PROVERA comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, entrambi non ostativi.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione in forma orale.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

179<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SULLA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLE COMMISSIONI AFFARI ESTERI E DIFESA IN IRAQ*

Il presidente CONTESTABILE esprime grande soddisfazione per l'andamento e i risultati conoscitivi all'esito della visita che una delegazione delle Commissioni affari esteri e difesa del Senato hanno svolto nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 luglio in Iraq, anche grazie all'efficace supporto tecnico e logistico offerto dalle strutture del Ministero della difesa.

Si associano i senatori PALOMBO (AN) e NIEDDU (DS-U) ed il sottosegretario COSTA.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 515)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio 2005.

Il presidente CONTESTABILE, premesso che nella precedente seduta si è chiusa la discussione generale sul provvedimento, comunica

che la Commissione affari costituzionali ha espresso osservazioni non ostantive con rilievi.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, si dicono i senatori PALOMBO (AN), ZORZOLI (FI), BISCARDINI (Misto-SDI-US), NIEDDU (DS-U), MELELEO (UDC) e PERUZZOTTI (LP); il senatore BEDIN (Mar-DL-U) dichiara invece la propria astensione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore Peruzzotti (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna), che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio 2005, nella quale si è aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore PALOMBO (AN), il quale rileva preliminarmente che il quadro geopolitico mondiale venutosi a creare dopo l'11 settembre 2001 ha imposto un'accelerazione al processo di definizione di un nuovo modello di difesa, già avviato da alcuni anni, e che l'atto in esame intende ottimizzare tutte le componenti delle Forze armate, con l'obiettivo di realizzare soluzioni finalizzate ad ottenere, attraverso la soppressione di strutture superflue e non più rispondenti alle reali necessità e la ridefinizione e l'accorpamento di Comandi ed Enti in chiave interforze, uno strumento militare di ridotta entità, ma di più efficace profilo qualitativo.

Nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, ribadisce la necessità che il parere della Commissione tenga conto del contenuto generale dell'atto, evitando di porre un'eccessiva attenzione al dettaglio. Peraltro, pur se la riforma strutturale delle Forze armate, attraverso la soppressione o il trasferimento di alcuni reparti, andrà ad incidere anche sull'economia di aree del Paese nelle quali la presenza di reparti militari crea un indotto al quale è difficile rinunciare, tale passaggio risulta comunque ineludibile.

Rileva tuttavia che l'espressione di un semplice parere favorevole sul testo rischia di costituire nei fatti un avallo in bianco alle azioni che il CSME potrà intraprendere senza alcun vincolo e segnala che anche gli altri capi di Stato Maggiore di Forza armata potranno in maniera autonoma sopprimere e riconfigurare le strutture territoriali. Per queste ragioni, oc-

correrebbe operare un esame più accurato che tenga conto, oltre che delle esigenze funzionali delle Forze Armate, anche di quelle economiche e sociali connesse con le località di stanza dei reparti interessati. Ciò vale in particolare per le aree del Sud d'Italia, che sono le più prolifiche in termini di alimentazione dei reclutamenti volontari, e che meriterebbero pertanto grande attenzione per i riflessi sociali ed occupazionali che la soppressione di strutture territoriali potrebbe avere nei loro confronti.

Elementi di criticità emergono inoltre suo giudizio in riferimento alla riorganizzazione della componente operativa di vertice della Forza Armata Esercito. Attualmente sono operativi tre comandi intermedi ed è in costituzione il Comando della Divisione Bergamo. A tale riguardo, egli sollecita una modifica dell'aspetto ordinativo, suggerendo che queste grandi unità mantengano gli attuali livelli di Corpo d'armata sovraordinati alle tre Divisioni operative. In questo quadro, suggerisce inoltre di mantenere tal quale l'assetto ordinativo delle truppe Alpine. Ciò innanzitutto per una ragione di carattere operativo, atteso che l'abbassamento del livello di Comando non assicurerebbe alcuna significativa economia di personale, di mezzi e di materiali, dal momento che i reparti Alpini rimarrebbero di fatto quelli attuali e che la struttura del Comando di Divisione dovrebbe avere un organico addirittura superiore al fine di soddisfare i requisiti di operatività previsti per le similari Unità NATO. Di contro, il mantenimento di tale comando a livello di Corpo d'armata consentirebbe comunque di esprimere un Comando di Divisione con il personale disponibile. Ritiene inoltre priva di significato una riduzione del livello ordinativo delle Forze di manovra, che lasci inalterate le Forze di supporto al combattimento, chiamate a fornire gli assetti per il completamento delle unità di manovra. Da un punto di vista socio-politico ed ambientale, inoltre, l'abbassamento del livello ordinativo del Comando truppe Alpine avrebbe come conseguenza immediata una drastica riduzione di visibilità e di rappresentatività in una realtà dove il Comandante dell'Esercito *in loco*, costituendo la più alta autorità militare, viene considerato il principale interlocutore delle istituzioni locali e statali. Auspica infine che la Commissione formuli un parere favorevole, augurandosi tuttavia che il Governo voglia tener conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*), premesso un riconoscimento dell'esistenza di un reale problema di ristrutturazione delle Forze Armate e di compimento di una fase di transizione per addivenire ad uno strumento militare adeguato ai tempi attuali, rileva che l'attenzione dovrebbe piuttosto incentrarsi sulle modalità con le quali tale obiettivo viene conseguito. In particolare, osserva che al centro del tema della riforma strutturale delle Forze armate non può che collocarsi la risorsa «uomo», intorno alla cui professionalità ruota l'intero sistema. Poiché dunque, come evidenziato dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Difesa del Senato negli anni 2002-2003 (DOC XVII n. 14), sul reclutamento e la formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, circa il 90% degli arruolati proviene dal Meridione, tale circostanza non può essere pretermessa nel momento



in cui si procede ad una razionalizzazione e ristrutturazione delle Forze Armate. Se, dunque, la nuova concezione della politica di difesa ha condotto in direzione di uno strumento militare non più stanziato nel Nord per far fronte ad una minaccia proveniente dall'Est, oggi non più in essere, il mutamento delle funzioni di presidio strategico non può non tener conto del fatto che la nuova frontiera si è oggi spostata nel Sud del Mediterraneo. Non resta dunque che essere consequenziali nella redistribuzione delle risorse umane e nella nuova dislocazione delle strutture; diversamente, il testo rischia di tradursi per il personale delle Forze armate in un gravoso pendolarismo, tanto più che non si prevedono agevolazioni per alloggi di servizio o altre facilitazioni.

Una particolare attenzione merita inoltre la soppressione che il decreto effettua con riferimento ad alcune strutture. Ciò vale con specifico riferimento ai Centri Regionali amministrativi, che risultano soppressi in assenza di alcun riferimento agli Enti ai quali si trasferiscono le relative competenze. In particolare, egli si sofferma sul Centro Regionale Amministrativo di Cagliari, che si occupa delle pratiche di formazione del personale residente nel territorio della Regione, rilevando che, per effetto di tale soppressione, molti dipendenti verrebbero costretti ad onerose e difficili trasferte sul continente anche per poter avere semplici informazioni su una pratica, con evidenti problemi logistici ed economici a carico degli interessati. A tale riguardo, sollecita che quantomeno venga lasciato sull'isola un distacco dell'ufficio.

Altre incongruenze risiedono a suo avviso nel fatto che manca la soppressione dei vari centri di selezione e reclutamento e la costituzione di un unico centro di interforze di selezione, ciò che sarebbe a suo avviso necessario proprio per garantire economicità di procedure.

Una particolare attenzione egli sollecita inoltre nei confronti della situazione di Orvieto, dove il Ministero ha due enti dislocati nella medesima caserma «Nino Bixio», che è compresa tra quelle di cui è prevista la soppressione nel 2007, la 16<sup>a</sup> Divisione Persomil e un distacco dell'Aeronautica militare.

Rileva infine che, pur essendo il provvedimento condivisibile sul piano generale, si rischia che tra le sue pieghe vengano nascoste misure non condivisibili. Auspica pertanto che il relatore sia disponibile a stilare un parere con osservazioni, tanto più che non è in questione l'esigenza di addivenire ad una ristrutturazione generale delle Forze Armate, ma la necessità di effettuare tale operazione in modo equilibrato e coerente.

Il senatore FIRRARELLO (*FI*) condivide le considerazioni del senatore Nieddu in ordine alla dislocazione delle truppe, richiamando l'attenzione su una maggiore considerazione nei confronti di quanti scelgono la vita militare, che nella più ampia percentuale risiedono nel Sud Italia. Per queste ragioni, auspica che la Commissione eserciti appieno il proprio ruolo, non limitandosi ad una pura e semplice ratifica della politica nel settore della difesa decisa da singoli vertici militari.

A giudizio del senatore BISCARDINI (*Misto-SDI-US*) la ristrutturazione e la riqualificazione delle Forze Armate sono necessarie dopo l'abolizione della leva obbligatoria, che ha reso superflue alcune strutture, ed innanzitutto i centri di reclutamento dei distretti militari. Non a caso, lo schema di decreto in esame, all'indomani del passaggio dalla leva obbligatoria a quella volontaria e professionale, provvede innanzitutto alla soppressione dei distretti militari di leva e dei relativi uffici collegati. A ciò fanno seguito una serie di soppressioni e di riorganizzazioni dei comandi operativi territoriali e delle altre strutture periferiche, per poter avere una più efficace ubicazione ed articolazione delle competenze. Ciò si rende necessario per snellire e rendere più fluida la macchina delle Forze Armate e per adeguarla alle nuove esigenze. L'idea di fondo è quella di sopprimere le strutture non più necessarie e di rimodulare le competenze spettanti ai Comandi e agli Enti, adeguando le Forze Armate alle riduzioni dei livelli di organico stabilite dalla legge n. 331 del 2000. Il provvedimento si fonda dunque sull'opportunità di realizzare soluzioni finalizzate ad un miglior rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai superflue e non più rispondenti alle concrete necessità, nonché la ridefinizione delle missioni dei Comandi e degli Enti ed il loro accorpamento, laddove possibile, in chiave interforze, e comunque di non sovrapposibilità funzionale e territoriale.

L'obiettivo finale sarebbe quello di calibrare per le missioni sostenibili uno strumento militare di entità ridotta, ma di profilo qualitativo più elevato e più facilmente e pienamente integrabile. Allo stato, lo schema di decreto in esame prevede tuttavia unicamente una serie di semplificazioni delle strutture militari, accorpando comandi operativi territoriali e strutture periferiche. Perplesità riguardo a questo modo di operare sono però state espresse anche da alcuni rappresentanti della maggioranza, giacché il testo alimenta il dubbio che si siano operati sostanzialmente dei significativi tagli di spesa, piuttosto che rendere più efficienti le Forze Armate. Non appaiono inoltre sufficientemente chiari né la riorganizzazione operativa delle Forze Armate né i nuovi o diversi compiti da svolgere, né, infine, le modalità di riqualificazione o di ricollocazione del personale. Ciò alimenta il timore che si tratti più di uno smantellamento delle caserme, degli uffici e delle infrastrutture che di una vera e propria riqualificazione strutturale, logistica e funzionale delle Forze armate. Egli dubita pertanto che lo schema in esame contenga tutti gli elementi idonei a garantire il superamento di tali perplessità e ritiene che proprio per queste ragioni anche esponenti della maggioranza non sfuggano alla tentazione di effettuare un esame di dettaglio delle singole disposizioni. Ciò rischia tuttavia di provocare una rincorsa campanilistica, che andrebbe evidentemente evitata. Alcuni componenti della Commissione hanno in particolare sollevato il problema della dislocazione delle strutture delle Forze Armate nel Meridione. A tale riguardo, egli sottolinea tuttavia l'esigenza di riconoscere esplicitamente che talune posizioni prescindono da logiche strategiche, ma trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di garantire determinati livelli occupazionali. Diversamente, a dispetto di una necessità di ristrutturazione

turazione che è da tutti condivisa, gli pare che il testo non possa che risultare fortemente deficitario.

Per il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), lo schema in esame si inserisce a pieno titolo nel processo di ristrutturazione delle Forze Armate avviato nella scorsa legislatura con la legge n. 464 del 1997 e con il decreto legislativo n. 464 dello stesso anno. Lo schema vorrebbe proseguire nella stessa linea, promuovendo la riorganizzazione dell'articolazione dei comandi e degli enti in funzione della modificazione dello strumento militare, caratterizzato dalla progressiva riduzione quantitativa del personale in servizio e dal suo cambiamento qualitativo, attraverso un forte processo di professionalizzazione, ammodernamento e rinnovamento tecnologico dei sistemi e degli equipaggiamenti e adeguando le Forze Armate ai compiti che sono chiamate a svolgere nel nuovo scenario internazionale, nel contesto delle organizzazioni di cui l'Italia è parte, in particolare l'Alleanza atlantica e l'Unione europea. Questi passaggi conclusivi del processo riformatore avvengono in un contesto nazionale del tutto particolare, con la anticipata cessazione dal servizio degli ultimi scaglioni di militari in servizio di leva obbligatorio. È tuttavia evidente che un esercito professionale richiede capacità di indirizzo, di direttiva e di controllo politico più accentuata e più approfondita di un esercito «di massa», sostanzialmente destinato alla difesa del territorio nazionale contro (ormai improbabili) massicce invasioni dall'esterno: occorre, quindi, che tutti gli strumenti ispettivi che i regolamenti parlamentari mettono a disposizione vengano valorizzati e praticati molto più che in passato, in un confronto costante con l'Amministrazione della Difesa.

Il secondo elemento «di contesto» è costituito dalla difficilissima situazione internazionale. A seguito della recrudescenza della minaccia terroristica, si discute sull'impiego delle Forze armate in compiti di supporto alle Forze di polizia, e ciò suscita perplessità sotto più di un profilo. Innanzitutto il ridimensionamento numerico dei contingenti delle Forze Armate renderà più difficile il ricorso a tali operazioni di «affiancamento». Inoltre, Forze Armate specializzate più difficilmente si prestano ad operazioni di generico controllo del territorio o di presidio di postazioni sensibili; se anche – in limitati casi – ciò potrà avvenire, si rende necessaria una specifica formazione del personale militare da impiegare. A questo proposito, sarebbe opportuno che qualcuna delle strutture di formazione menzionate nello schema di decreto legislativo si facesse esplicitamente carico della formazione soprattutto dei quadri delle Forze Armate per ciò che riguarda queste funzioni ausiliarie di polizia giudiziaria e di sicurezza; in particolare, ciò potrebbe valere per la Scuola di applicazione e per la Scuola di guerra.

Qualche sforzo di precisazione sarebbe peraltro necessario soprattutto a proposito della destinazione degli appartenenti alle Forze Armate ad operazioni di *peace-keeping*: una funzione sempre più essenziale nella configurazione delle Forze Armate e che più di ogni altra connette il valore della difesa della Patria con il principio di promozione della pace e di

apertura internazionalistica, entrambi costituzionalmente sanciti. A tale proposito, va notato invece che nessuna delle strutture destinate a nascere dalla riorganizzazione ha ad oggetto specifico la formazione del personale destinato a tali operazioni. In generale, lo schema di decreto legislativo non contiene un'analisi del contesto strategico militare e politico nel quale si inserisce. Proposta oggi, dopo i lunghi mesi di confronto sul futuro dell'Europa avvenuto sia nella Convenzione europea che nella Conferenza intergovernativa, la riforma delle Forze Armate italiane dovrebbe peraltro avere come riferimento la Politica europea di sicurezza e di difesa, prevista dal Trattato di Roma che l'Italia ha già ratificato. Questa dimensione europea della riforma delle Forze italiane è indispensabile, perché la Pcsd prevede che ogni stato membro disponga di capacità di difesa di qualità, proiettabili a distanza, sostenibili, combinabili tra loro o con gli assetti di altri paesi. In questo modo, al verificarsi di una crisi, la UE potrà essere in grado di costituire una *task force* commisurata alla situazione da affrontare. Desta dunque stupore che nessuna di queste prospettive traspaia dal decreto legislativo; paradossalmente, anzi, l'Italia sembra sottrarsi ad uno dei suoi compiti essenziali nella Difesa europea, che nasce dalla sua collocazione al centro del Mediterraneo.

L'atto in esame finisce inoltre con il penalizzare pesantemente il Mezzogiorno: mentre per il passato la sicurezza nazionale era legata inevitabilmente al Nord dell'Italia ed era giusto quindi localizzare nelle regioni settentrionali la maggior parte dei presidi strategici militari, oggi invece, poiché la nuova frontiera strategica è il Mediterraneo, l'Italia viene a trovarsi in una posizione chiave anche all'interno dell'Unione Europea ed appare quindi opportuno assicurare la presenza di strutture militari efficienti e al massimo della operatività nel Mezzogiorno. La riduzione delle capacità militari nell'Italia mediterranea appare ulteriormente paradossale sia alla luce dell'attuale dinamica demografica del Mezzogiorno, sia in considerazione dell'entrata in vigore della sospensione anticipata della leva obbligatoria e del conseguente inserimento nelle Forze Armate del personale volontario, per la maggior parte proveniente dal Meridione.

A giudizio del senatore Bedin, la redistribuzione delle Forze Armate sul territorio nazionale deve invece essere attuata tenendo conto delle esigenze strategiche nazionali ed internazionali, delle tradizioni storiche dei vari Corpi e delle esigenze addestrative, in quanto non è facile individuare territori sui quali far gravare servitù militari, non sempre viste con favore dalla popolazione residente. Il fatto che gran parte delle strutture oggetto di radicale riorganizzazione, fino ad arrivare allo smantellamento, siano collocate nell'Italia meridionale ed insulare non rappresenta invece un buon equilibrio fra questi tre tipi di esigenze, ma crea anzi ulteriori problemi. Un esempio è rappresentato dalla Scuola di amministrazione e commissariato dell'Esercito che ha sede a Maddaloni e viene ridislocata a Roma. Ciò alimenta perplessità in ordine all'opportunità di eliminare una struttura che da moltissimi anni ha una sua tradizione di insediamento *in loco* e che, soprattutto, costituisce un simbolo di presenza qualificata

dello Stato in un territorio flagellato dalla criminalità organizzata – contribuendo, tra l'altro, all'economia locale – per andare, invece, ad ingolfare ulteriormente le strutture della capitale; strutture che vengono messe a dura prova dall'afflusso di nuove funzioni previste dal decreto, anche per effetto, ad esempio, del trasferimento della Scuola di sanità trasferita da Firenze a Roma.

Lo schema di decreto legislativo giunge alle commissioni parlamentari dopo un intervento sulla stampa del Capo di Stato Maggiore della difesa che, facendo riferimento alle esigenze strategiche della difesa, ravvisava la necessità di più incursori e meno marescialli. Rispetto a tali questioni non pare peraltro possibile comprendere l'incidenza della riforma in esame.

L'oratore sollecita quindi elementi più precisi sulle modalità di riconfigurazione del Reggimento lagunari «Serenissima». Segnala inoltre che all'articolo 1 nella ristrutturata Direzione generale della Leva non viene aggiornata la denominazione del dipendente Ufficio per il collocamento dei giovani congedati senza demerito.

Rileva poi che la trasformazione professionale delle Forze Armate dovrebbe avere come conseguenza il miglioramento delle condizioni di vita del personale, mentre la relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo nulla dice al riguardo. In particolare, egli riterrebbe giusto mettere nel conto della riorganizzazione anche il numero delle famiglie coinvolte nella ristrutturazione, con specifico riferimento ai coniugi che dovranno cambiare lavoro per seguire il coniuge militare, ai figli che dovranno cambiare scuola, alle famiglie si ritroveranno con i loro riferimenti parentali ed amicali lontani, alla distanza media di questi trasferimenti imposti dalla ristrutturazione, all'entità delle risorse finanziarie preventivate per ridurre o compensare i disagi, alle regole che verranno applicate per i trasferimenti.

Si sofferma quindi sulla situazione della Direzione di Amministrazione di Padova, che, a seguito di un provvedimento di ristrutturazione, è stata trasferita alla Regione Militare di Torino e successivamente ritrasferita a Padova, con il risultato di un aumento a dismisura delle pratiche pensionistiche ed in sostanza di un grande disordine amministrativo, rilevando che la stessa situazione potrebbe verificarsi ad Orvieto.

Queste considerazioni lo portano in sostanza a sostenere la necessità che il Governo prenda atto della discussione parlamentare, ritiri lo schema di decreto legislativo e ne ripresenti una nuova formulazione alla ripresa dei lavori parlamentari, dal momento che l'adozione definitiva deve avvenire entro il 31 dicembre 2005.

Prende brevemente la parola il senatore PASCARELLA (*DS-U*), il quale segnala che lo schema in esame non tiene in alcun conto tutte le osservazioni che nel corso del dibattito in Commissione a proposito della sospensione della leva sono state avanzate e dei punti di equilibrio e di accordo politico raggiunti in tale occasione. Richiama pertanto il Governo ad un maggior rispetto nei confronti del lavoro parlamentare, e, vista la

tempistica di adozione del decreto (31 dicembre 2005), ribadisce la necessità che il Governo ritiri l'atto in esame e lo riproponga in una diversa formulazione.

Secondo il senatore GUBERT (*UDC*) lo schema di decreto in esame costituisce un atto dovuto e necessario, rispetto alla cui esigenza non giova sottolineare che si poteva fare di più e meglio. Di fatto nel testo risultano peraltro più chiari gli aspetti di smantellamento dell'esistente rispetto alle nuove strutture che si vanno delineando e si nota una divisione troppo spiccata tra le varie Forze armate, quando le tecniche moderne dovrebbero portare alla fusione ed integrazione delle stesse. Esprime quindi una critica nei confronti di quanti hanno segnalato in particolare la necessità di una ridislocazione delle caserme nel Meridione di Italia, in relazione all'imponente numero di arruolati che proviene da tali aree, segnalando, al contrario, l'esigenza di valorizzare le strutture e le infrastrutture già esistenti, nonché gli accessi alle stesse, proprio al fine di ottimizzare le risorse.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) prende atto del contenuto del provvedimento, rispetto al quale, tuttavia, sarebbe stato necessario e particolarmente utile promuovere una serie di audizioni, che avrebbero reso più agevole comprendere tali importanti aspetti della ristrutturazione in esso promossa. In particolare, egli segnala l'esigenza di comprendere le sorti del Corpo degli Alpini e del Battaglione «Serenissima» e, più in generale, la *ratio* stessa di alcuni spostamenti.

Auspica infine che il Governo tenga nel dovuto conto le osservazioni che la Commissione giungerà a formulare nel proprio parere.

Il presidente CONTESTABILE dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE  
ED ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO  
N. 515**

La Commissione Difesa del Senato,  
esaminato nella seduta del 13 luglio 2005 lo schema di decreto in ti-  
tolo esprime

parere favorevole,

raccomandando al Governo di inserire all'articolo 3, comma 1,  
dello schema il riferimento a esigenze eccezionali ed imprevedibili.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**716<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)*

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnalando che, in relazione all'articolo 1, che prevede l'erogazione di un contributo straordinario aggiuntivo a favore dell'università «Carlo Bo» di Urbino, non risultano risorse disponibili nell'accantonamento del fondo speciale richiamato, ai fini della copertura, al comma 5. In proposito rileva che, per quanto concerne l'impiego dell'accantonamento del fondo speciale, si tratta delle medesima copertura richiamata nell'emendamento 1.1 al disegno di legge n. 2168, recante interventi a favore delle università non statali, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta, con osservazioni, il 12 ottobre 2004 ed in ordine al quale il Governo, dopo che la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente, ha espresso parere contrario alla riassegnazione alla medesima Commissione in sede deliberante. In merito alle disposizioni di copertura di cui al citato comma 5, per quanto concerne invece l'impiego dei fondi di cui alla tabella C della legge finanziaria, fa presente che occorre acquisire conferma che risultino risorse disponibili, in quanto non impegnate e non destinate alla copertura di spese obbligatorie, a valere dell'autorizzazione di spesa ivi indicata. Osserva che occorre infine valutare l'opportunità di riformulare i commi 2 e 5 al fine di assicurare un più chiaro raccordo tra la cadenza temporale dell'onere per l'assunzione degli esperti ivi indicati e la relativa copertura. Per quanto concerne l'articolo 3, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere, nell'anno scolastico 2005-



2006, con contratto a tempo indeterminato, un contingente di personale docente di 35.000 unità nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità, posto che la relazione tecnica asserisce l'invarianza degli effetti finanziari tenuto conto delle corrispondenti unità di personale destinate ad andare in pensione (20.000 docenti, mediamente beneficiari di un trattamento economico più elevato del personale da assumere, e circa 6.800 unità di personale A.T.A.), come segnalato dal Servizio del bilancio, riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti sui criteri utilizzati per la costruzione degli stanziamenti, a legislazione vigente, per il personale in servizio. Ove, infatti, i pensionamenti attesi e i relativi effetti riduttivi della spesa fossero scontati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente, i correlati risparmi non potrebbero essere utilizzati a copertura delle nuove assunzioni. Nel caso opposto, invece, in cui la quantificazione degli stanziamenti non dovesse scontare gli effetti delle cessazioni dal servizio in corso d'anno, si porrebbe il problema di verificare la compatibilità di tale criterio, che appare improntato alla metodologia di costruzione delle previsioni di bilancio secondo il principio delle «politiche invariate», con il sistema adottato nel nostro ordinamento, che si basa sul criterio della legislazione vigente. Al riguardo occorre tener conto che, sebbene il comparto della scuola non sia soggetto al blocco del *turn over* di cui all'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005, occorrerebbe comunque considerare la compatibilità delle assunzioni a tempo indeterminato citate con gli obiettivi di contenimento complessivo dell'organico del personale docente previsti dall'articolo 1, comma 127, della legge finanziaria 2005, nonché con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, che stabilisce che i piani di immissioni debbano attuarsi mediante finanziamenti da iscriversi annualmente nella legge finanziaria, con ciò trovando riconoscimento il principio della sottoposizione a copertura dei piani stessi, e con gli obiettivi di riduzione degli organici (sia dei docenti che del personale A.T.A.) della scuola già fissati da precedenti provvedimenti quali l'articolo 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998) e l'articolo 35, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

In relazione all'articolo 3 aggiunge che occorre inoltre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari del divario temporale fra le nuove assunzioni, a decorrere dal 2005, e la determinazione dei risparmi, richiamata ai fini della copertura, derivanti dalla cessazione dal servizio di personale che, come indicato nella relazione tecnica, in parte, avrà luogo nel 2006. Riscontra altresì l'esigenza di acquisire chiarimenti sull'eventuale ulteriore fabbisogno di personale a tempo determinato e dei correlati effetti finanziari – tenuto conto delle classi effettivamente da coprire e della possibilità che il personale immesso in ruolo in base alle disposizioni in esame potrebbe non essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo – nonché, come segnalato dal Servizio del bilancio: sui parametri adottati per stimare i risparmi correlati alle cessazioni dal servizio del personale che andrà in pensione (con riferimento anche all'inclusione nella stima dei contributi previdenziali e degli effetti sull'IRAP); sui parametri adot-

tati per stimare gli oneri connessi alla ricostruzione della carriera del personale immesso in ruolo e agli eventuali correlati effetti previdenziali; sull'idoneità della clausola di salvaguardia di cui al comma 3 ad evitare situazioni di eccedenza tenuto conto che il processo di riforma in corso degli ordinamenti didattici, potrebbe comportare una revisione dei fabbisogni didattici, da coordinare con le immissioni in ruolo disposte dalle norme in esame; sulla idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di formazione di cui al comma 4 rispetto all'estensione delle suddette attività ai nuovi assunti.

In ordine all'articolo 6 osserva che occorre acquisire conferma che dalle disposizioni dei commi 2, sul patrimonio delle società sportive, e 4, che sospende fino al 31 dicembre 2006 l'operatività dell'articolo 51, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che prevede l'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti, non derivino effetti finanziari. Riscontra poi l'esigenza di acquisire conferma della quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 7, che sembra riconoscere un diritto soggettivo rispetto alle domande presentate entro il 30 giugno 2005, nonché, come segnalato dal Servizio del bilancio, rileva che occorre valutare l'ammissibilità dell'utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge n. 350 del 2003, oggetto di un giudizio di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, verificando al riguardo l'opportunità di prevedere la riassegnazione all'entrata delle risorse richiamate. Come segnalato dal Servizio del bilancio occorre altresì acquisire chiarimenti sugli effetti del comma 2 dell'articolo 9, che dispone l'ulteriore proroga dell'incarico dei magistrati onorari, verificando se a legislazione vigente le relative cessazioni dal servizio non siano già incorporate dalle previsioni di spesa, e dell'articolo 10, non contemplato dalla relazione tecnica, posto che il comma 1 sembra determinare una maggiore spesa in termini di competenza compensata dal comma 2 solamente con operazioni di cassa. In ordine all'articolo 12, comma 1, occorre poi valutare se la cessazione anticipata dal servizio del personale di leva sia suscettibile di determinare un maggiore fabbisogno di personale professionale. Per quanto concerne l'articolo 13 evidenzia l'esigenza di adeguare la cadenza della copertura alla natura permanente dell'onere nonché di verificare se residuano nell'accantonamento del fondo speciale richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali, acquisendo altresì, come osservato dal Servizio del bilancio, chiarimenti sulla ripartizione per qualifiche degli interventi cui sono destinate le risorse ivi indicate. In merito all'articolo 14, infine, come segnalato dal Servizio del bilancio, riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti su eventuali impegni che gravino sul fondo di cui viene disposta la soppressione dal comma 1 nonché, in relazione al comma 2, sui parametri adottati per la quantificazione dell'onere ivi indicato e sui margini di comprimibilità del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

Il presidente AZZOLLINI, non essendo presente il rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Maria Teresa Armosino ha depositato agli atti della Commissione una nota tecnica che conclude ravvisando l'opportunità di richiedere la relazione tecnica in ordine al provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di interventi ed in assenza del rappresentante del Governo, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### **717<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

*(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Alla luce dei rilievi esposti dal relatore e della nota depositata in precedenza dal Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, con l'av-

viso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la Commissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione*  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si è riservato di fornire dei chiarimenti in merito ai profili finanziari rilevati dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, depositando agli atti della Commissione una nota contenente i chiarimenti richiesti, fa presente in particolare sul comma 1 dell'articolo 3 che l'iniziativa non incide finanziariamente sull'anno 2005 in quanto, a normativa vigente, il trattamento economico iniziale spettante al personale docente di ruolo risulta equivalente a quello corrisposto al personale supplente annuale che ricopriva in ogni caso i posti vacanti: pertanto, non sono stati utilizzati i risparmi scaturenti dalla minore spesa per i collocamenti a riposo di tale personale previsti dal 1° settembre 2005.

Per quanto concerne l'anno 2006, invece, le previsioni di spesa saranno effettuate a legislazione vigente, ovvero tenendo conto degli oneri relativi alle ricostruzioni di carriera decorrenti dal 1° settembre 2006 per il personale assunto il 1° settembre 2005, nonché scontando la minore spesa relativa alle prevedibili cessazioni di personale decorrenti sempre dal 1° settembre 2006 (peraltro largamente superiore ai predetti oneri per ricostruzioni di carriera). Pertanto, la previsione di spesa 2006 per il personale registrerà, a legislazione vigente, un minor costo rispetto alle corrispondenti previsioni di spesa 2005.

In merito ai chiarimenti relativi al disposto di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, che subordinava l'attuazione del piano di immissioni in ruolo ivi previsto all'iscrizione di appositi finanziamenti in legge finanziaria, precisa che la norma, peraltro, conseguente ad un emendamento parlamentare, era finalizzata, al momento, all'eventuale consolidamento di circa 150.000 - 200.000 unità di personale docente precario, che avrebbe conseguentemente comportato oneri aggiuntivi da coprire necessariamente con le risorse da stanziare con la legge finanziaria. Nel caso di specie, invece, la notevole riduzione del numero di assunzioni rispetto a quelle inizialmente prospettate ha comportato, come risulta dalla relazione tecnica, la neutralità finanziaria dell'iniziativa, facendo venir meno la necessità di reperire nuove risorse.

Per quanto concerne, poi, le perplessità manifestate sul consolidamento dell'organico del personale docente relativo all'anno scolastico 2005/2006 rispetto al precedente anno scolastico (alla luce dell'articolo 1, comma 127, della legge n. 311 del 2004), fa presente che le predette assunzioni sono comunque calibrate, peraltro per difetto, sulla base delle vacanze d'organico valutate non solo con riguardo al predetto articolo 1, comma 127, ma anche tenendo conto della riduzione di personale prevista dall'articolo 1, comma 128, della citata legge n. 311 del 2004.

Ulteriori perplessità sono state manifestate sempre in ordine alle assunzioni di docenti in argomento (pari a 35.000), in relazione al numero degli incarichi annuali in essere al 31 dicembre 2004 (35.820) rilevati sulla base degli allegati al disegno di legge di bilancio 2005. A tal riguardo, evidenzia che, ai fini dei posti vacanti considerati per le assunzioni, al predetto numero di posti vacanti ma ricoperti con incarichi annuali (35.800), vanno aggiunti i collocamenti a riposo previsti al 1° settembre 2005 (circa 20.000 unità).

In ordine ai chiarimenti circa la compatibilità della stabilizzazione delle 5.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con le disposizioni di riduzione di tale personale prevista dall'articolo 35, commi 2 e 9, della legge finanziaria n. 289 del 2002, osserva che, ai fini di tali assunzioni, si è tenuto conto dei relativi organici al netto delle riduzioni di personale stabilite dalla predetta normativa, nonché del congelamento dei posti (circa 12.000) per effetto della terziarizzazione dei servizi previsti dal citato comma 9 dell'articolo 35. Ciononostante, sussistono posti vacanti e disponibili in organico ATA per circa 68.000 unità, che costituiscono un ampio margine rispetto alle 5.000 assunzioni autorizzate.

Sulla quantificazione e sull'anzianità posseduta dal personale docente ed ATA neoassunto e cessato, ai fini rispettivamente della stima degli oneri concernenti la ricostruzione di carriera spettante al personale stabilizzato e dei risparmi conseguenti alle cessazioni, fa notare che i relativi dati indicati nella relazione tecnica come base di calcolo, sono dati estratti dal SIMPI (Sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), sulla base del punteggio attribuito al personale iscritto nelle graduatorie permanenti, in relazione all'anzianità di servizio posseduta e, per quanto concerne il «pagato», si tratta di dati forniti dal sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito alle perplessità relative agli effetti sul contingente dei pensionandi della disposizione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 136 del 2004 (permanenza in servizio fino a 70 anni di età), precisa che per l'anno scolastico 2005-2006 (decorrenza 1° settembre 2005), il Ministero competente ha richiesto la permanenza in servizio unicamente per 175 unità di dirigenti scolastici.

Sulle modalità di calcolo dell'onere di 15 milioni di euro, in ragione d'anno, indicati nella relazione tecnica per effetto delle anzianità riconosciute al personale neoassunto, fa presente che si tratta di una stima dell'onere relativo ai passaggi tra posizioni stipendiali relativo alle nuove im-

missioni in ruolo (35.000 unità) – che, per motivi prudenziali, è stato sottratto al minor costo per cessazioni – calcolato proporzionalmente alla spesa complessiva attualmente sostenuta, in ragione d'anno, per passaggi stipendiali di tutto il personale docente di ruolo.

Precisa, inoltre, che, sia per quanto concerne i risparmi stimati per le cessazioni che per gli oneri relativi alle ricostruzioni di carriera, sono stati considerati trattamenti economici lordi per dipendente, ai fini di un raffronto tra grandezze omogenee. In ogni caso, pur considerando gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, le differenze tra risparmi e oneri sarebbero state comunque proporzionate a quelle stimate nella relazione tecnica.

In merito agli aggiornamenti delle posizioni economiche considerate sulla base degli incrementi salariali riconosciuti al pubblico impiego con l'accordo del 27 maggio 2005, fa presente che essi non potrebbero che essere effettuati sulla base degli incrementi riconosciuti al personale della Scuola dall'apposito CCNL relativo al biennio 2004-2005 per il quale, allo stato, non risulta avviata alcuna trattativa.

In ogni caso, sarà in sede di relazione tecnica allegata al citato contratto che si terrà conto, ai fini della necessaria copertura finanziaria, delle risorse occorrenti per l'attribuzione degli incrementi contrattuali al personale della Scuola, di ruolo (ivi compreso quello assunto con il provvedimento in esame) e non di ruolo, nella misura stabilita dal contratto stesso.

Per quanto attiene ai restanti rilievi illustrati dal relatore si rimette alla documentazione già consegnata.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) non ritiene condivisibile l'osservazione in base alla quale negli importi a legislazione vigente sarebbero anche inclusi gli oneri relativi ai precari ed ai docenti supplenti, che cessano dal servizio, tenuto anche conto che la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2004 indica delle eccedenze di spesa connesse al personale della scuola di rilevante entità.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che la questione concernente la metodologia di predisposizione del bilancio a legislazione vigente riveste un'importanza fondamentale, anche perché potrebbe trovare applicazione in altri Dicasteri. In particolare, ritiene che il bilancio a legislazione vigente dovrebbe tener conto degli oneri per il personale effettivamente in servizio nell'anno in corso, al netto del personale che è previsto andare in quiescenza. Analogamente, ove si dovesse prevedere un calo fisiologico degli studenti iscritti nelle diverse classi, il criterio della legislazione vigente dovrebbe determinare una corrispondente riduzione delle somme destinate alle prestazioni fornite dai docenti precari. Di converso, non risulta coerente con il suddetto criterio l'impiego dei risparmi che si verrebbero così a determinare per l'assunzione di nuove unità di personale. Tale ragionamento trova ulteriore supporto nella sussistenza delle eccedenze di spesa segnalate dal senatore Michelini.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della complessità delle questioni emerse dal dibattito, invita il Governo a fornire ulteriori chiarimenti sulla questione dei criteri cui è improntata la costruzione del bilancio a legislazione vigente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire le necessarie risposte in altra seduta e la Commissione conviene pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

*(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*), in sostituzione del relatore Nocco, illustra il provvedimento in titolo, segnalando l'articolo 3, concernente i principi e criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie. Esso dispone, al comma 1, lettera *a*), che le amministrazioni direttamente interessate provvedano all'attuazione dei suddetti decreti con le ordinarie strutture amministrative. La lettera *d*) dispone altresì che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti non attinenti all'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché a quella delle minori entrate, qualora non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie entro il limite massimo di 50 milioni di euro.

Al riguardo, fa presente che sebbene già a partire dalla legge finanziaria per il 2003, in tabella D, sia stato previsto un distinto stanziamento per il suddetto Fondo, che viene espressamente impiegato a copertura degli oneri correlati alla legge comunitaria (ricependo in tal modo anche le indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001), tuttavia la mera evidenziazione separata della quota del Fondo destinata agli scopi suindicati, seppure suscettibile di garantire *ex ante* l'esistenza di risorse preordinate allo scopo, non sembra garantire un'adeguata conoscenza dell'effettiva consistenza di risorse allo scopo disponibili; infatti, ogni anno la legge finanziaria stanziava in tabella D il medesimo importo (pari a 50 milioni di euro) per l'ultimo anno del triennio considerato. Inoltre, rileva che si tratta di risorse di conto capitale che potrebbero essere impiegate anche per la copertura degli oneri correnti secondo gli interventi indicati dalle direttive di cui all'allegato B. Sarebbe quindi opportuno valutare la congruità del suddetto meccanismo di copertura delle spese connesse all'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive.

Riscontra, comunque, l'esigenza di acquisire conferma che le risorse stanziare siano adeguate rispetto alle spese che si prevede verranno introdotte per l'adeguamento dell'ordinamento interno, tenuto anche conto degli oneri che potranno gravare sulle regioni in relazione ai profili di rispettiva competenza, valutando altresì se la peculiarità della fattispecie – il richiamo di un fondo prevalentemente impiegato per interventi in conto capitale anche ai fini della copertura degli oneri correnti correlati all'adempimento di obblighi comunitari – giustifichi l'utilizzo delle citate risorse stanziare dalla tabella D della legge finanziaria per la copertura di spese di parte corrente con decorrenza temporale a regime. Occorre, inoltre, valutare l'opportunità di adeguare il limite massimo di ricorso al fondo di rotazione, di cui alla lettera *d*), comma 1 dell'articolo 3, alle effettive disponibilità presenti sul fondo stesso, al netto degli impieghi già disposti a seguito dell'attuazione delle direttive comunitarie avvenute negli esercizi precedenti.

Occorre, infine, valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri per la delega indicata nell'articolo 6 per il riordino normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ribadisce l'opportunità, già evidenziata in precedenti sedute, di svolgere un ciclo di audizioni al fine di acquisire informazioni aggiornate sulla vendita degli immobili di Stato, sulla operazioni di cartolarizzazione, nonché sulla dismissione degli immobili della difesa.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta avanzata dal senatore Caddeo, come preannunciato nella seduta notturna di ieri, si riserva di formulare nella successiva seduta una proposta in merito alle iniziative utili allo scopo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**286<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PEDRIZZI propone di procedere congiuntamente all'esame del disegno di legge comunitaria in titolo e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2004, per le parti di competenza della Commissione, precisando che all'esito dell'*iter* in questione sarà approvata una relazione sul disegno di legge comunitaria e, distintamente, sarà votato un parere in ordine alla Relazione annuale.

Conviene la Commissione.

Il relatore GIRFATTI (*FI*) illustra congiuntamente il disegno di legge comunitaria in titolo e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004, per le parti di competenza.

Rileva anzitutto l'importanza nell'ambito dell'ordinamento italiano della legge comunitaria, finalizzata all'armonizzazione della normativa interna con quella europea, e segnatamente, del disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne la relazione, evidenzia come essa dia conto dell'impegno profuso dal Governo nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione della normativa comunitaria, nonché in tema di sostegno al processo di allargamento dell'Unione europea. Soffermandosi poi sui contenuti della citata relazione, fa presente che i profili di competenza della Com-

missione riguardano essenzialmente l'evoluzione della normativa nell'ambito del diritto societario e le iniziative in tema di fiscalità. La relazione evidenzia la necessità di un'azione di rilancio della competitività del mercato interno e di nuovi investimenti, conformemente a quanto previsto dalla Strategia di Lisbona e, a tale proposito, il relatore sottolinea il rilievo delle ulteriori opportunità fornite dal recente ingresso nell'Unione di dieci nuovi Paesi.

In ambito fiscale, prosegue il relatore, nel corso del 2004 è proseguita l'attività di semplificazione delle procedure relative all'imposta sul valore aggiunto: in particolare, appare rilevante la proposta di direttiva della Commissione europea sull'introduzione di uno sportello unico, che consentirà alle imprese di registrarsi nel solo Stato membro di stabilimento e di effettuare le dichiarazioni presso un unico sportello elettronico. Descrive poi le proposte in tema di revisione delle aliquote ridotte, tendenti a razionalizzare il sistema mediante l'individuazione di una lista unica di beni e servizi.

Per quanto concerne il diritto societario, il relatore sottolinea che il Governo italiano ha appoggiato il Piano d'azione per l'ammodernamento e il rafforzamento del governo societario, mentre non è stata sostenuta la proposta di direttiva sulle fusioni transfrontaliere, contenente un sistema di partecipazione dei lavoratori alle gestione delle società estraneo alla legislazione italiana. La relazione descrive poi l'impegno del Governo sulla proposta di terza direttiva sul riciclaggio e sulla proposta di regolamento che modifica le attuali disposizioni in materia di Codice Doganale Unitario, che consentirà di rafforzare le misure di sicurezza rispetto ai movimenti internazionali di merci, uniformando i controlli.

Passa quindi ad analizzare il disegno di legge comunitaria 2005, premettendo che le disposizioni di competenza sono contenute nell'articolo 1, comma 6, nonché negli articoli 13 e 14 del provvedimento.

Osserva anzitutto che, nell'ambito dell'articolo 1, che contiene la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie, il comma 6 prevede che, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che darà attuazione alla direttiva 2004/109/CE (Obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato), il Governo sia autorizzato a emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea.

Per quanto concerne poi l'articolo 13, introdotto nel corso della prima lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, fa presente che esso è finalizzato a far cessare, in attuazione di una decisione della Commissione europea, il regime di aiuti alle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione ad eventi fieristici all'estero attualmente in essere. Riepiloga la normativa che ha introdotto il beneficio della detassazione delle spese di partecipazione di fiere all'estero e le modalità applicative della nuova normativa contenuta nella legge comunitaria.

Passa quindi a descrivere l'articolo 14 del provvedimento, aggiunto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, il quale modifica l'articolo 1 della legge comunitaria 2004, inserendo il nuovo comma 5-*bis* volto a consentire che il Governo possa emanare disposizioni correttive ed integrative entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per l'attuazione delle direttive 2004/25, relativa alle offerte pubbliche di acquisto e 2004/39, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Si tratta di una facoltà che viene attribuita al Governo al fine di tenere conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea. Relativamente alla direttiva 2004/25/CE, ricorda che essa costituisce un aspetto fondamentale del Piano d'azione per i servizi finanziari e istituisce regole essenziali per lo svolgimento di offerte pubbliche di acquisto per titoli di società, disciplinati dalle leggi degli Stati membri, parzialmente o integralmente ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato; essa tende a garantire un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli nell'ambito dell'Unione europea, istituendo un quadro di principi comuni e di requisiti generali che gli Stati membri devono attuare attraverso norme più dettagliate, conformemente ai rispettivi contesti nazionali.

Il relatore ricorda poi che la direttiva 2004/39/CE è intervenuta in tema di mercati degli strumenti finanziari, modificando precedenti direttive, e contiene norme finalizzate alla costruzione di un mercato azionario europeo integrato, nel quale le imprese d'investimento fruiscono di un «passaporto unico» e gli investitori beneficiano del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d'intermediazione mobiliare.

Passando all'esame delle direttive che il Governo è delegato a recepire previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, segnala innanzitutto la direttiva n. 2003/123/CE, che modifica la direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e, successivamente la direttiva 2004/109/CE, diretta all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, modificativa della direttiva 2001/34/CE (riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori). A tale ultimo proposito, evidenzia che la direttiva 2004/109/CE riguarda le comunicazioni periodiche degli emittenti e l'informazione concernente le modifiche delle maggiori partecipazioni azionarie nel capitale delle società quotate, allo scopo di migliorare la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato.

Si sofferma infine a descrivere la direttiva 2005/19/CE, che modifica la direttiva 90/434/CEE, ampliandone l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione e disciplinando il trasferimento tra Stati membri della sede sociale di una Società Europea e di una Società Cooperativa Europea.

In conclusione, manifesta la propria disponibilità a valutare attentamente i rilievi che emergeranno nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane (n. 152)**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore AGOGLIATI (*FI*), il quale illustra il *curriculum* del dottor Domenico Santececca, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono, a nome delle rispettive parti politiche, per dichiarazione di voto favorevole i senatori BRUNALE (*DS-U*), SALERNO (*AN*), CANTONI (*FI*) e CASTELLANI (*Mar-DL-U*).

Il presidente PEDRIZZI pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori AGOGLIATI (*FI*), BALBONI (*AN*), BRUNALE (*DS-U*), CANTONI (*FI*), CASTELLANI (*Mar-DL-U*), CORRADO (*LP*), EUFEMI (*UDC*), FASOLINO (*FI*) in sostituzione del senatore Gentile, GIRFATTI (*FI*), KAPPLER (*AN*), MANUNZA (*FI*), PASQUINI (*DS-U*), PEDRIZZI (*AN*), CENTARO (*FI*) in sostituzione del senatore Ponzo e SALERNO (*AN*).

La proposta di nomina è approvata con 14 voti favorevoli e 1 scheda bianca

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**407<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Buttiglione e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per la replica del Ministro per i beni e le attività culturali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione e tale forma di pubblicità è adottata.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Replica del Ministro per i beni e le attività culturali a conclusione del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 31 maggio 2005, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero**

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta del 21 giugno scorso si era conclusa la discussione generale sulle comunicazioni del Ministro in ordine agli indirizzi generali, dà la parola al ministro Buttiglione, che ringrazia per la disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione.

Il ministro BUTTIGLIONE ribadisce anzitutto l'esigenza di favorire una fattiva collaborazione fra il settore pubblico e quello privato, assicurando comunque la prevalenza dell'interesse pubblico, senza alcuna abdicazione dello Stato nei confronti delle proprie responsabilità.

Quanto riferimento alle preoccupazioni emerse nel dibattito in ordine alla riorganizzazione del Ministero, egli sottolinea l'importante ruolo svolto dalle direzioni regionali, che rappresentano un punto di riferimento anche al fine di migliorare la funzionalità dell'Amministrazione.

Con riferimento al rapporto con il mondo della scuola, egli dà conto di iniziative ministeriali in tal senso, ribadendo l'opportunità di far sì che il museo sia un'occasione per esperienze significative dal punto di vista umano per i giovani. Per questi ultimi, occorre infatti, a suo avviso, prevedere un'educazione all'emozione estetica e al senso della scuola, anche sulla base di quanto stabilito dallo stesso Codice dei beni culturali.

Relativamente al ruolo del personale tecnico-scientifico del Ministero, conviene con il senatore Compagna che si tratta di una preziosa risorsa, di cui occorrerebbe valorizzare il merito. Coglie peraltro l'occasione per sottolineare che il sistema dello *spoils system*, che ha condotto talvolta ad una prevalenza di nomine politiche, anche a scapito della competenza, è stato introdotto dal Governo di Centro-sinistra.

Giudica comunque opportuno rafforzare l'organico, sia mediante nuovi concorsi (ed in proposito invita la Commissione a non far mancare un fattivo sostegno in tal senso), sia attraverso il ricorso a procedure di mobilità, che prevedano in particolare il coinvolgimento del personale operante nel mondo della scuola.

Quanto al personale precario, ritiene che l'inserimento in ruolo sia senz'altro opportuno, tanto più che non determinerebbe un significativo aggravio degli oneri complessivi.

Con specifico riferimento al personale addetto ai servizi di custodia, egli richiama in particolare il rischio derivante da una eventuale riduzione. Non va infatti sottovalutata, egli prosegue, la preziosa attività svolta nell'assicurare adeguati livelli di sicurezza, da cui non si può certo prescindere atteso che i musei rappresentano obiettivi sensibili per il terrorismo.

In tale prospettiva, giudica importante anche il coinvolgimento delle associazioni per il volontariato, come testimoniano talune significative esperienze, che il Ministro richiama.

Quanto al ruolo delle fondazioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministro fa presente che si tratta di soggetti privati peculiari, atteso che, oltre ad essere sorti per iniziativa statale, perseguono finalità prevalentemente pubbliche e non profitti. Al riguardo, sottolinea del resto che se da un lato lo Stato è il soggetto responsabile della tutela del patrimonio culturale, dall'altro la valorizzazione non può prescindere dal contributo anche dei soggetti privati.

In merito alla paventata soppressione dell'Unione accademica nazionale, assicura al senatore Tessitore uno specifico approfondimento, onde poter valutare le ragioni che hanno condotto a tale decisione.

Dopo aver garantito uno specifico impegno con riferimento alla valorizzazione della cultura umanistica, il Ministro giudica opportuna una riflessione in ordine agli attuali impieghi delle risorse nel settore, con particolare riferimento ai comitati celebrativi ed alle edizioni nazionali.

Convieni inoltre sulla pari dignità rispetto agli altri settori da accordare agli archivi e alle biblioteche, che costituiscono, a suo giudizio, componenti fondamentali del patrimonio culturale.

Il Ministro respinge indi le critiche rivolte nei confronti delle preannunciate misure integrative e correttive al Codice dei beni culturali, asserendo che si tratta invece di interventi opportuni, anche nell'ottica di un corretto approccio epistemologico, al fine di adeguare lo stesso alle esigenze emerse in sede applicativa.

Oltretutto, dopo aver ricordato che la possibilità di ricorrere a tali interventi è prevista nella legge di delega, fa presente che non sarà comunque necessario procedere a considerevoli modificazioni.

Quanto all'accanita polemica sulle nefaste conseguenze del cosiddetto «silenzio-assenso» in tema di verifica dell'interesse culturale dei beni culturali di proprietà pubblica, il Ministro ribadisce che esso non è più operante. Si tratta infatti di un istituto che ha avuto un'efficacia temporanea e che non ha avuto comunque alcuna applicazione.

Nel giudicare invece condivisibili le preoccupazioni in ordine alla riduzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), esprime un ringraziamento nei confronti del Senato che, in sede di esame del decreto-legge n. 106 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, ha ridotto il taglio del Fondo, contemplato nella versione originaria.

Replicando al senatore Modica, tiene altresì a precisare di rispettare in pieno le prerogative del Parlamento, come testimonia la circostanza di non aver mai rifiutato il confronto ed il dibattito.

Con particolare riferimento alle critiche rivolte al documento consegnato nel corso delle dichiarazioni programmatiche, nel quale prevalgono dati ed aspetti tecnici, egli fa indi presente che si tratta di uno strumento meramente integrativo rispetto all'esposizione orale, con la quale ha inteso definire le linee fondamentali.

Quanto ai servizi aggiuntivi, respinge le preoccupazioni emerse nel dibattito, ribadendo che il contributo dei privati è importante per assicurare adeguate risorse al settore, altrimenti non disponibili. In proposito, giudica eloquenti talune esperienze, come ad esempio quella che ha assicurato un apporto pari a 50 milioni di euro per la valorizzazione del Museo Egizio.

Relativamente all'elaborazione dei richiamati decreti integrativi al Codice dei beni culturali, ribadisce che occorre dare soluzione ai problemi emersi, anche al fine di assicurare un'applicazione uniforme del diritto.

Sul fronte della formazione per i restauratori, ritiene che non vi siano cause ostative nei confronti di iniziative in tal senso da parte delle regioni e degli enti locali, purché sia assicurato il rispetto di *standard* qualitativi.

Esprime indi vivo apprezzamento nei confronti dell'intervento del senatore Monticone, di cui condivide le linee di fondo, la visione comples-

siva ed in particolare la necessità di evitare il ricorso a finanziamenti «a pioggia».

Dopo essersi associato altresì alle considerazioni svolte dal senatore Favaro nel dibattito, conviene con le preoccupazioni per la carenza di risorse nel settore, lamentate dalla senatrice Franco. In proposito, auspica che la richiamata presa di posizione del Senato nei confronti dell'ennesimo taglio del FUS rappresenti un'opportuna inversione di tendenza.

Quanto al rapporto fra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, osserva che esso deve necessariamente tener conto del nuovo Titolo V della Costituzione. Non è tuttavia mancato, egli prosegue, uno spirito di costruttiva cooperazione fra amministrazione statale e realtà territoriali, nell'ottica del rispetto del principio di leale collaborazione.

Riguardo alla presunta burocratizzazione del Ministero, osserva invece che le funzioni svolte dal personale amministrativo risultano indispensabili, al pari di quelle che competono al personale tecnico-scientifico.

Relativamente alla necessità rimarcata dalla senatrice Soliani di «fare sistema» tra le varie istituzioni operanti nel settore, il Ministro esprime poi piena condivisione.

Proprio in considerazione di tale esigenza, egli ritiene che si debba puntare, da un lato, sul principio di sussidiarietà verticale e, dall'altro, su quello della sussidiarietà orizzontale, che richiede il coinvolgimento di tutte le forze operanti nel territorio.

In proposito, ribadisce conclusivamente l'importanza di riconoscere il ruolo centrale del volontariato, non solo – come già detto – con riferimento ai compiti di sorveglianza nei musei, ma anche in tema di valorizzazione del patrimonio culturale.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(3501) *Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale sottolinea anzitutto che il disegno di legge in titolo rappresenta un'iniziativa senz'altro giusta e meritoria sotto diversi aspetti, voluta sin dal 2001 e giunta solo ora all'esame del Senato dopo un percorso accidentato. Il finanziamento di 15 milioni di euro per la costruzione del Museo nazionale della *Shoah* recupera infatti finalmente, egli prosegue, una somma che, due volte preventivata, due volte scomparve dagli impegni governativi.



Il relatore esprime indi compiacimento anche per la scelta di imputare detto importo a carico del Ministero dell'economia e non di quello per i beni e le attività culturali. Resta tuttavia – a suo avviso – auspicabile che, al contributo *una tantum* previsto dal provvedimento in titolo, si possa in futuro aggiungere, per la gestione delle rilevanti attività culturali del Museo, un finanziamento pubblico annuale, che del resto era stato inizialmente previsto pari ad un milione di euro.

Dopo aver richiamato l'importanza dell'iniziativa, che travalica il semplice ambito locale affondando nelle radici storiche e culturali dell'intero Paese, il relatore dà conto del lavoro preparatorio del Gruppo di lavoro, istituito per l'approfondimento delle problematiche relative alla costituzione della Fondazione per la gestione del Museo della *Shoah*.

Quanto alla scelta di Ferrara come sede del Museo, essa è motivata dal significato che questa città ha avuto nella storia dell'ebraismo italiano e delle sue sofferenze, ben illustrate dalle opere di Giorgio Bassani, tanto che il luogo dove sorgerà il museo è all'interno del Parco cittadino dedicato alla memoria dello scrittore ferrarese. Ferrara, oltretutto, ha già un piccolo museo della comunità ebraica, nonché un cimitero gemellato con quello assai più vasto e importante di Praga.

Ciò testimonia, egli rileva, come la storia e la geografia si intreccino talvolta mediante corrispondenze inaspettate.

Né il Museo rappresenta una semplice raccolta di reperti relativi alle conseguenze della *Shoah* in Italia, bensì una presentazione della memoria e dei presupposti di una convivenza pacifica, nonché la valorizzazione delle differenti culture nel nostro Paese (e in particolare di quella ebraica).

Ritiene peraltro che debbano essere tenuti presenti tre elementi: il simbolo, il tempo, la lotta contro l'oblio. In proposito, afferma che la *Shoah* non possa essere considerata come un evento del passato, pena il venir meno della memoria. L'ostinazione della memoria – di quella che il relatore definisce «la banalità del male» – diviene allora, in tal senso, una ricerca di identità.

Avviandosi a concludere, egli sostiene che se si dovesse dare un sottotitolo al Museo della *Shoah*, sarebbe a suo avviso appropriato quello di *Midor Ledor*, che in ebraico significa «di generazione in generazione». Si tratta infatti, a suo giudizio, di un colloquio, per l'appunto, che muove di generazione in generazione, cosicché ognuna fra le generazioni che si susseguiranno potrà dare consapevolmente una risposta appropriata alle origini, alle cause, alle motivazioni reali, palesi o arcane, di una storica catastrofe per gettare le basi di una speranza di pace.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale. Trattandosi peraltro di un'iniziativa legislativa su cui, come noto, si registra un consenso politico trasversale, propone di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte indi che, poiché non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, non si può procedere alla votazione finale del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(3499) Deputato DI TEODORO ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale sottolinea anzitutto che il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, nasce da un ordine del giorno trasversale, presentato presso l'altro ramo del Parlamento in sede di esame della manovra finanziaria per il 2004, con cui si impegnava il Governo a reperire idonee risorse per finanziare la tutela ed il restauro delle sinagoghe delle città italiane.

Rispetto all'impegno politico allora assunto, il disegno di legge in titolo ha esteso, a suo avviso opportunamente, l'ambito di applicazione ad interventi conservativi e di restauro del patrimonio culturale, architettonico, artistico ed archivistico ebraico in Italia.

Esprime poi apprezzamento per il previsto coinvolgimento dell'Unione delle comunità ebraiche italiane nella definizione del decreto ministeriale annuale, diretto a realizzare i richiamati interventi.

Non va peraltro dimenticato – prosegue il relatore – che il disegno di legge, che stanziava un milione di euro per il 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, testimonia l'attenzione dei Beni culturali, nonostante le scarse risorse di cui dispone, nei confronti di iniziative di tale rilievo.

Nel ricordare che cade quest'anno l'anniversario dell'istituzione della sinagoga romana, auspica una sollecita approvazione del provvedimento, senz'altro prima del prossimo 4 settembre, come noto «giornata della memoria».

Il ministro BUTTIGLIONE si associa all'opportunità di procedere ad una sollecita approvazione del disegno di legge.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale. Rileva indi che prima di procedere all'approvazione del provvedimento è necessario attendere il parere della Commissione bilancio, non ancora pervenuto.

Propone infine, come già per il disegno di legge n. 3501, che la Commissione rinunci alla fissazione di un termine per gli emendamenti in considerazione del vasto consenso che si registra sul provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, approvato dalla Camera dei deputati**

**(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 3509. Parere favorevole con osservazioni per il documento LXXXVII, n. 5)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era concluso il dibattito.

Intervenendo indi in replica agli intervenuti nel dibattito, il presidente ASCIUTTI (*FI*), svolgendo le funzioni di relatore in sostituzione della relatrice designata, senatrice Bianconi, illustra uno schema di relazione favorevole (allegata al presente resoconto) con riferimento al disegno di legge comunitaria e uno schema di parere favorevole con osservazioni (anch'esso pubblicato in allegato al presente resoconto) sul *Doc. LXXXVII, n. 5*. Avverte indi che si procederà anzitutto alla votazione della relazione sul disegno di legge n. 3509.

Per dichiarazione di voto, ha la parola la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale osserva che il suo Gruppo politico non farà certo mancare il sostegno nei confronti di disposizioni politiche che accrescono l'integrazione europea, come nel caso di quelle in materia di equipollenze dei titoli di studio. Si tratta infatti di un ulteriore passo avanti verso la definizione di una cittadinanza europea.

Dopo aver richiamato le considerazioni già svolte nella discussione generale, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) giudica improprio il riferimento, recato nell'atto in titolo, alle scuole elementari e medie, in luogo delle definizioni recate nella legge n. 53 del 2003. Ritiene indi che le norme in materia di equipollenza dei titoli di studio rappresentino un opportuno adempimento degli obblighi comunitari, nell'ottica della realizzazione di uno spazio europeo integrato. Preannuncia pertanto il voto favorevole nei confronti della relazione illustrata dal Presidente relatore.

Per dichiarazione di voto favorevole hanno altresì la parola i senatori BEVILACQUA (*AN*), BETTA (*Aut*) (che esprime compiacimento per l'estensione delle norme in materia di riconoscimento dei titoli di studio anche ai cittadini appartenenti alla Confederazione elvetica), GABURRO (*UDC*) e FAVARO (*FI*) (che rimarcano come dette disposizioni accrescano la mobilità degli studenti e dei docenti), nonché BRIGNONE (*LP*) (che coglie l'occasione per sollecitare un rafforzamento dei progetti *Socrates* ed *Erasmus* rivolti agli studenti).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità la relazione favorevole illustrata dal Presidente.

Si passa indi alla votazione del parere sul *Doc. LXXXVII*, n. 5.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) chiede di sostituire le parole «più che dell'interculturalità» con le seguenti «oltre che dell'interculturalità», recate sia nel dispositivo dello schema di parere, che nell'osservazione n. 1.

Si associa la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale suggerisce altresì di chiarire meglio il senso del sesto paragrafo del dispositivo, laddove si richiamano gli obiettivi del Consiglio europeo di Lisbona.

Chiede altresì che si proceda alla votazione per parti separate dello schema di parere, atteso che – a fronte di talune valutazioni condivisibili, come ad esempio in tema di necessità di prevedere che il programma «Cultura 2007» sia diretto anche alla valorizzazione del patrimonio culturale – ve ne sono altre per le quali esprime un orientamento contrario. Ad esempio, non può infatti certamente condividere le valutazioni positive espresse, all'interno del dispositivo, in merito alle iniziative assunte dal Governo per potenziare la formazione dei docenti e ridurre il tasso di abbandono precoce, a suo giudizio senz'altro insufficienti.

Di contro, ella stigmatizza l'inadeguatezza della politica perseguita dall'Esecutivo nei confronti del settore dell'istruzione, che è lontana dagli obiettivi prefigurati dal Consiglio di Lisbona, volti alla realizzazione della società della conoscenza.

La senatrice preannuncia invece conclusivamente il voto favorevole nei confronti dell'osservazione n. 2, nella quale si invita il Governo a incrementare le risorse destinate alla scuola, tanto più opportuna a fronte dei dati, a suo avviso inquietanti, sugli investimenti che il Governo ha sino ad oggi realizzato nel settore.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) giudica senz'altro opportuno il programma «Cultura 2007», nell'ottica di un potenziamento della mobilità del settore, soprattutto in considerazione della circostanza che una effettiva integrazione della società europea non può prescindere dal settore della cultura e dell'arte.

Al riguardo, trattandosi di un'iniziativa diretta ad incidere sull'identità dell'Europa di oggi e di domani, sottolinea la necessità che essa punti a potenziare gli aspetti interculturali e multiculturali.

Quanto alla valutazione positiva nei confronti delle iniziative dell'Esecutivo nel settore della scuola, recate nel dispositivo dello schema di parere, ella esprime a sua volta netta contrarietà.

La senatrice coglie infine l'occasione per far presente la necessità di riproporre all'attenzione dell'Unione europea gli obiettivi di Lisbona.

La senatrice MANIERI (*Misto*), dopo essersi soffermata sul significativo rilievo culturale, politico e sociale dell'atto in titolo, sollecita ad espungere dal dispositivo dello schema di parere il richiamato riferimento ad una valutazione positiva sull'attività del Governo nel settore dell'istruzione. È infatti a suo avviso opportuno che, in sede di esame di atti afferenti alla politica internazionale, si eviti che prevalga il punto di vista di una parte politica, in questo caso della maggioranza, a scapito dell'altra.

L'eventuale soppressione consentirebbe peraltro anche alle forze di opposizione di esprimere un orientamento positivo nei confronti dello schema di parere favorevole, con osservazioni, illustrato dal Presidente relatore.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere, il senatore GABURRO (*UDC*) esprime particolare compiacimento per quanto previsto in tema di cooperazione culturale, ed in particolare con riferimento alla necessità di promuovere sia la multiculturalità che l'interculturalità.

Chiede infine di inserire, nell'osservazione n.1, un esplicito riferimento alle comuni radici cristiane europee.

Il senatore BEVILACQUA (*AM*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, sollecita l'accoglimento del suggerimento della senatrice Manieri, che consentirebbe un'utile convergenza delle forze politiche sullo schema di parere in esame.

Il senatore BRIGNONE (*LP*), nel condividere il suggerimento del senatore Gaburro in ordine all'opportunità di inserire un riferimento alle radici culturali cristiane, esprime perplessità in merito alla richiesta del senatore Tessitore, riferita all'osservazione n. 1, atteso che il suo eventuale recepimento nello schema di parere determinerebbe una prevalenza dell'interculturalità sulla multiculturalità.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), nel recepire molte delle richieste testé avanzate, illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (anch'esso allegato al presente resoconto).

Quanto in particolare alla richiesta della senatrice Manieri di espungere ogni riferimento alla valutazione dell'attività del Governo per la formazione dei docenti e la diminuzione del tasso di abbandono precoce, che peraltro accoglie onde non pregiudicare la convergenza dell'opposizione sullo schema di parere, tiene tuttavia a precisare che l'oggetto dell'atto in titolo è rappresentato proprio dalle modalità con cui l'Italia (e per essa il Governo) ha preso parte al processo europeo.

Accertata indi la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, così come riformulato, che la Commissione approva all'unanimità.

**(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda che si era chiusa la discussione generale. Intervenendo in sede di replica, illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Ha quindi la parola la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale chiede la votazione per parti separate dello schema di parere testé illustrato.

Ritiene infatti condivisibili taluni aspetti, come ad esempio la valutazione positiva nei confronti dell'intervento a favore dell'università di Urbino, soprattutto a fronte della politica universitaria da essa perseguita, nonché la richiesta di accrescere il contributo complessivo.

Non può invece condividere l'apprezzamento rivolto alle assunzioni in ruolo del personale, ritenendo di contro indispensabile un numero ben maggiore di assunzioni. Coglie peraltro l'occasione per preannunciare la presentazione di emendamenti in tale direzione.

A fronte di una generalizzata condivisione in ordine all'opportunità di stabilizzare il personale precario della scuola, stigmatizza infatti che il Governo non sia riuscito ad approvare il piano pluriennale di assunzioni previsto dal decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004. In particolare, a fronte del termine del 31 gennaio 2005 (recato nel richiamato decreto-legge), entro cui tale piano sarebbe dovuto essere emanato, giudica fuori luogo che l'Esecutivo motivi la sua mancata definizione con la lunghezza della tempistica necessaria per definire tale atto.

La circostanza che il provvedimento in titolo propone un solo tassello dell'intervento complessivo non consente inoltre – ella prosegue – di esprimere una valutazione compiuta, che non può certo basarsi sulle rassicurazioni rese, peraltro al di fuori del contesto parlamentare, dal Ministro.

La senatrice afferma altresì, anche sulla scorta di quanto emerso nel corso delle audizioni dei sindacati svoltesi nella mattinata in sede di Ufficio di Presidenza, che il numero delle assunzioni autorizzate è persino sensibilmente inferiore rispetto ai posti resisi disponibili in seguito al *turn over* del personale.

Quanto alla soppressione dell'obbligo assicurativo presso la SPOR-TASS, ella dà conto invece di un orientamento senz'altro favorevole.

Preannuncia infine un voto contrario con riferimento all'osservazione n. 4, che affronta una sola delle molte criticità del settore e non assicura il rispetto del principio di equità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Coglie peraltro l'occasione per sollecitare il Governo ad

esprimere il proprio orientamento sulla questione dei dirigenti scolastici incaricati, ammessi con riserva al corso-concorso.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), dopo aver premesso un giudizio favorevole nei confronti del sostegno all'università «Carlo Bo» di Urbino, deplora che le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola rappresentino un intervento del tutto parziale, che non si inserisce nell'ambito di una politica di programmazione degli organici.

Nella definizione di questi ultimi, occorrerebbe peraltro tener presente non solo il rapporto fra docenti e studenti, ma anche riconoscere il prezioso ruolo dell'organico funzionale.

Con riferimento all'osservazione n. 3, recata nello schema di parere del Presidente relatore, conviene tuttavia con l'opportunità che in sede di assegnazione del personale si tenga conto delle effettive esigenze territoriali, con particolare riferimento agli effetti della mobilità sociale e dell'immigrazione.

La senatrice afferma comunque che l'assenza di un quadro complessivo, del resto derivante dalla mancanza di adeguate risorse, rende vano ogni sforzo nel settore.

Quanto all'osservazione n. 4, ella lamenta che essa rappresenti sostanzialmente una vera e propria sanatoria che mette in discussione l'impianto complessivo del reclutamento della dirigenza scolastica, vanificando la certezza del diritto.

La senatrice MANIERI (*Misto*), dopo aver giudicato positivamente il contributo a favore dell'ateneo urbinato, nonché la soppressione dell'obbligo assicurativo presso la SPORTASS per gli sportivi dilettanti, dichiara di associarsi alle dichiarazioni delle senatrici Soliani ed Acciarini in merito alle osservazioni nn. 3 e 4, recate nello schema di parere del Presidente relatore.

Con specifico riferimento alle assunzioni di personale, stigmatizza che esse non avvengano all'interno di un quadro programmatico, che peraltro dovrebbe tener conto della riforma dello stato giuridico dei docenti della scuola, attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Si associa conclusivamente alla richiesta di procedere alla votazione per parti separate.

Il senatore BETTA (*Aut*), dopo aver condiviso l'orientamento favorevole nei confronti del contributo destinato all'ateneo di Urbino ed aver espresso a sua volta perplessità per le modalità con le quali si è giunti alla definizione del fabbisogno di personale nella scuola (che sembra essere dettato più da esigenze di bilancio che dai bisogni territoriali), si associa alla richiesta di votare lo schema di parere per parti separate.

Preannuncia altresì il voto contrario nei confronti delle osservazioni nn. 3 e 4, recate nello schema di parere, e coglie infine l'occasione per sollecitare un'attenta valutazione delle risorse su cui può effettivamente contare il mondo della scuola.

Il senatore BEVILACQUA (AN) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sullo schema di parere. In particolare, giudica positivamente l'osservazione n. 2, volta ad assicurare un'effettiva rappresentanza della componente studentesca, che tiene conto di quanto egli stesso ha affermato nel corso della discussione generale.

Apprezza inoltre il riferimento, recato all'osservazione n. 3, alla necessità che, in sede di assegnazione del personale docente, si tenga conto delle effettive esigenze territoriali.

Conclusivamente, conviene con i contenuti dell'osservazione n. 4, ritenendo indispensabile che si trovi una soluzione all'annosa questione dei presidi incaricati idonei.

Dopo aver espresso apprezzamento per il decreto-legge, soprattutto con riferimento alle norme in favore dell'università di Urbino e all'assunzione del personale scolastico, il senatore GABURRO (UDC) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio Gruppo nei confronti dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore, di cui condivide in particolare l'auspicio per una soluzione alla questione dei dirigenti scolastici ammessi con riserva al corso-concorso.

Anche il senatore BRIGNONE (LP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Il senatore TESSITORE (DS-U) preannuncia il voto favorevole sull'osservazione n. 5 dello schema di parere.

Accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone indi ai voti il dispositivo dello schema di parere, dalle parole «La Commissione» alle parole «le osservazioni che seguono.», che risulta approvato a maggioranza.

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva le osservazioni nn. 1 e 2 all'unanimità, le osservazioni nn. 3, 4 e 5 a maggioranza, nonché lo schema di parere nel suo complesso, anch'esso a maggioranza, che risulta del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevando con favore:

– la scelta di assegnare un contributo straordinario all'Università "Carlo Bo" di Urbino, onde consentire all'ateneo di continuare a svolgere l'attività istituzionale a fronte delle gravi difficoltà economiche nelle quali versa,

– che tale contributo è subordinato alla definizione di un apposito piano programmatico di razionalizzazione, da parte del consiglio di amministrazione a tal fine integrato con esperti ministeriali, che sarà successivamente sottoposto all'approvazione ministeriale e al parere delle Commissioni parlamentari, in un'ottica di un ampio coinvolgimento politico,



– la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN) sino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005, atteso che il disegno di legge di riordino del Consiglio, licenziato dal Senato, non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento,

giudicando altresì con estremo favore che:

– a fronte della tempistica necessaria per la definizione del piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004, che non ne consente l'adozione definitiva in tempo utile per procedere alle assunzioni dell'anno scolastico 2005-2006, si sia comunque deciso di autorizzare l'assunzione di 35.000 docenti delle scuole, oltre che di 5.000 unità di personale ATA, onde assicurare il regolare inizio del prossimo anno scolastico,

– tale ampia immissione di docenti si inserisca, come dichiarato dal Ministro, all'interno di una manovra complessiva volta all'inquadramento in ruolo di 100.000 docenti,

valutate indi positivamente le norme che:

– stabiliscono requisiti di maggiore rigore per la nomina a direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevedendo che essa possa essere conferita solo a professori universitari ordinari di ruolo, ovvero a dirigenti di comprovata qualificazione che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione ovvero per almeno 10 anni istituzioni private riconosciute,

– disciplinano l'indizione delle elezioni degli organi di governo degli ordini professionali,

– sopprimono l'obbligo assicurativo presso la Sportass per gli sportivi dilettanti tesserati, che tiene conto della circostanza che molte organizzazioni sportive nazionali avevano già stipulato contratti assicurativi pluriennali,

– prorogano di due anni l'efficacia del cosiddetto «arresto in flagranza differito», che costituisce un'importante misura di contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive nelle more della completa attuazione dei decreti ministeriali in materia di sicurezza strutturale degli impianti,

nel registrare altresì che il contributo prefigurato all'Università "Carlo Bo" di Urbino non è sufficiente ad assorbire l'ingente l'entità del disavanzo accumulato (pari a 50,7 milioni di euro al 31 dicembre 2004, a cui si devono aggiungere ulteriori 19 milioni di euro stimati per l'esercizio 2005), sì da rendere opportuno, tanto più a fronte della politica universitaria sino ad oggi praticata dall'Ateneo (caratterizzata – fra l'altro – da tasse universitarie non superiori alla media delle università statali, basso rapporto studenti-docenti di ruolo) un incremento di tale stanziamento onde assicurare la continuità dell'offerta formativa,

considerato che il provvedimento in titolo potrebbe rappresentare una proficua occasione per affrontare ulteriori criticità nei settori dell'istruzione e dell'università,

ESPRIME, PER QUANTO DI COMPETENZA, PARERE FAVOREVOLE,  
CON LE OSSERVAZIONI CHE SEGUONO.

1. Con riferimento al contributo concesso all'Università "Carlo Bo" di Urbino, recato all'articolo 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di accrescere tale finanziamento, onde assorbire l'intero disavanzo dell'Ateneo, mediante un incremento dell'onere posto a carico del Fondo speciale di parte corrente del Ministero.

2. Relativamente alla proroga del CUN, di cui all'articolo 2, si invita la Commissione di merito a tener presente la necessità che sia assicurata, anche nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riforma del Consiglio, un'effettiva rappresentanza della componente studentesca, non altrimenti garantita dall'ennesima proroga degli attuali rappresentanti che potrebbero, nel frattempo, aver perso lo *status* di studenti.

3. Quanto all'immissione in ruolo del personale docente, recato all'articolo 3, si auspica l'inserimento di una disposizione diretta a prevedere che – in sede di assegnazione di detto personale – si tenga conto delle effettive esigenze territoriali.

4. Con riferimento alle altre criticità nel settore dell'istruzione, si invita ad individuare una soluzione all'annosa questione di coloro che, pur non essendo in possesso dei prescritti requisiti per accedere al corso-concorso riservato per dirigente scolastico (indetto con decreto direttoriale del 20 dicembre 2002), sono stati ammessi con riserva ed hanno conseguito l'idoneità a conclusione del corso di formazione.

5. Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire una disposizione diretta a modificare l'articolo 6, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che attualmente impedisce agli atenei e alle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado la possibilità di ricorrere allo strumento del consorzio per l'attività di intermediazione nel mercato del lavoro».

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante definizione dei criteri per l'istituzione dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 518)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale rileva che l'atto in titolo è finalizzato a dare attuazione all'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

Quest'ultimo provvedimento, su cui ricorda che la Commissione era stata chiamata lo scorso anno ad esprimere un parere, introdusse significative modifiche alla disciplina degli ordinamenti di studio, recata dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, nell'ottica di accrescere la flessibilità del sistema universitario e renderlo maggiormente rispondente alle esigenze provenienti dalla società.

Fra le principali novità, il relatore ricorda l'introduzione di una struttura cosiddetta ad «Y» per i corsi di laurea triennali, che dopo un primo anno comune, si articolano in percorsi con contenuti spiccatamente metodologici e percorsi diretti invece all'acquisizione di specifiche competenze professionali, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Il previgente percorso degli studi, articolato per tutte le facoltà secondo lo schema del «3+2», viene dunque sostituito dall'«1+2+2», fermo restando il biennio di laurea specialistica, la cui denominazione viene peraltro modificata in «laurea magistrale», per esigenze di armonizzazione europea.

In proposito, rammenta che – ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto n. 270 del 2004 – si demandava tuttavia ad apposito decreto ministeriale la possibilità di derogare a tale modello con riguardo ai corsi di studio per l'accesso alle professioni legali (oltre che di quelli a ciclo unico disciplinati da normative dell'Unione europea), pur tenendo fermo l'anno formativo iniziale.

Si trattò, prosegue il relatore, di una scelta che s'imponeva in considerazione della necessità di assicurare una sostanziale unitarietà del percorso formativo per dette professioni legali. Ciò, al fine di far sì che tutti coloro che intendono accedere alle professioni forense, notarile e della magistratura siano in possesso di un'elevata, specifica e tendenzialmente uniforme competenza nel settore, che non è invece – a suo avviso – assicurata dalla segmentazione degli studi in più tronconi.

Il provvedimento in titolo dà dunque attuazione a tale deroga prefigurando un percorso quinquennale unificato, che configura un modello definibile «1+4».

Al riguardo, egli peraltro premette con favore che esso è stato predisposto – come tiene a precisare il Governo nella relazione illustrativa – con il contributo diretto di tutte le categorie coinvolte nell'esercizio delle professioni legali.

Sullo schema in esame sono stati altresì acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), nonché – limitatamente agli aspetti relativi al termine entro il quale è richiesto alle università di adeguare i regolamenti didattici di ateneo alla nuova disciplina – della Conferenza dei rettori (CRUI).

In proposito, egli giudica opportuno anzitutto dar conto del suggerimento del CUN di affiancare alla classe di laurea magistrale quinquennale, riservata alle professioni legali, un percorso di studi basato sul modello generale diretto all'accesso alle altre professioni (quali – ad esempio – la dirigenza e la docenza). Tale posizione è – prosegue il relatore – del resto condivisa anche dalla Conferenza dei presidi di giurisprudenza, che

valuta negativamente il mero mantenimento – a fianco del nuovo percorso quinquennale unitario – delle classi di laurea triennali in scienze giuridiche e scienze dei servizi giuridici senza che sia istituita almeno una classe di laurea magistrale, che consenta il completamento di un percorso di studio alternativo a quello per l'accesso alle professioni legali.

Entrando nel merito del provvedimento, il relatore segnala che l'articolo 1 – il quale delimita l'ambito contenutistico del decreto – reca in bianco il riferimento alla data entro cui le università sono chiamate ad adeguare i propri regolamenti didattici alla nuova disciplina. Si tratta di scelta a suo giudizio inopportuna avendo il Governo il dovere di assumersi la responsabilità di una proposta su cui chiedere il parere del Parlamento. Così facendo, osserva, manca invece alla Commissione un tassello rilevante del dibattito. Invita pertanto il Governo a rendere nota la propria proposta, onde consentire un dibattito di merito.

In proposito, il relatore ricorda peraltro l'orientamento contrario della CRUI, espresso in data 23 giugno, qualora tale adeguamento fosse imposto a partire dal prossimo anno accademico. Tale posizione è stata del resto confermata nel corso dell'audizione tenutasi ieri con i rappresentanti della Conferenza. Al riguardo, egli anticipa che la questione potrebbe essere rimessa all'autonomia universitaria, lasciando agli atenei che fossero pronti la libertà di adeguarsi anche immediatamente e richiedendo invece agli altri di adeguarsi entro l'anno accademico 2006-2007.

Sempre con riguardo all'articolo 1, egli coglie l'occasione per segnalare che, al comma 2, andrebbero soppresse le parole «del predetto D.M.», del tutto superflue.

Quanto all'articolo 2, il relatore accoglie con favore la disposizione diretta a stabilire che i corsi di laurea magistrale (evidentemente da intendersi «in giurisprudenza», anche se al comma 2 manca tale specificazione) si svolgono nelle facoltà di giurisprudenza, pur potendo comunque essere istituiti con il concorso di più facoltà all'interno della stessa università nonché con il concorso di più atenei.

Relativamente ai contenuti dei regolamenti didattici diretti a definire la classe del corso di laurea magistrale, essi sono recati agli articoli 3, 4 e 5, che riguardano la definizione, rispettivamente, dell'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa, nonché i requisiti curricolari per l'ammissione al corso di laurea.

Con specifico riferimento ai crediti formativi, il richiamato articolo 4 stabilisce che essi devono essere determinati in conformità a quanto previsto nella tabella allegata al provvedimento, che prevede un numero di crediti minimi vincolati pari a 216, di cui 86 per le attività formative di base e 130 per quelle caratterizzanti, nonché un numero di crediti riservati all'autonomia delle università pari ad 84.

In proposito, nel giudicare eccessivamente rigido tale meccanismo, il CUN e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza ritengono invece preferibile una riduzione dei crediti vincolati, suggerendo al con-

tempo di accrescere a 100 il numero dei crediti demandati all'autonomia degli atenei.

Con riguardo poi agli obiettivi formativi qualificanti del percorso di laurea quadriennale successivo all'anno di base, anch'essi recati in allegato, il CUN – pur auspicando alcuni correttivi minori – esprime invece un sostanziale consenso.

Sempre in materia di crediti, l'articolo 6 sancisce che essi devono corrispondere a 25 «ore di lavoro» per studente, riproponendo così una formulazione superata dal richiamato decreto n. 270 del 2004. Pertanto, sarebbe ad avviso del relatore auspicabile sostituire tale riferimento con quello all'«impegno complessivo» proprio sulla scorta delle argomentazioni (soprattutto in termini di maggiore chiarezza) sostenute dal Governo in sede di definizione di quest'ultimo atto, del resto allora condivise anche dalla CRUI, oltre che per ragioni di coerenza normativa.

Ai sensi dell'articolo 8, viene indi soppressa la classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza, facendo tuttavia salve la conclusione dei corsi di studio istituiti sulla base degli ordinamenti didattici previgenti, nonché la facoltà per gli studenti, già iscritti, di optare per i nuovi corsi di studio.

Infine, l'articolo 9 dispone una deroga rispetto alla disposizione recata all'articolo 2, comma 1, secondo cui – come ricordato – i corsi di laurea magistrale si svolgono nelle facoltà di giurisprudenza, stabilendo che l'Università «Luigi Bocconi» di Milano possa procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea previa delibera della Facoltà di economia. In questo modo, si legge nella relazione del Governo, viene consentito a detta facoltà di continuare a prevedere il corso di laurea magistrale in giurisprudenza in ragione della sua specificità. In proposito, il relatore conclude giudicando tuttavia opportuno che tale previsione sia estesa a tutte le università che hanno già attivato corsi analoghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 519)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (*FI*), il quale ricorda che la legge n. 508 del 1999 ha trasformato le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, sino ad allora disciplinate come istituti di istruzione secondaria, in istituti di istruzione superiore di pari livello e dignità rispetto alle università ma distinte per la specificità delle proprie funzioni e modalità organizzative.

L'attuazione di tale sistema viene peraltro in gran parte demandata ad una serie di regolamenti governativi, di cui al momento è entrato in vigore solo quello riferito all'autonomia statutaria e regolamentare. Risulta co-

munque in avanzata fase di approvazione il regolamento riguardante gli ordinamenti didattici delle istituzioni artistiche e musicali, che la Commissione esaminò lo scorso luglio 2004 e del quale egli auspica una sollecita conclusione dell'*iter*.

La Commissione è dunque ora chiamata ad esprimersi su un terzo schema di regolamento, relativo alla composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), alle modalità di nomina e di elezione dei suoi componenti, nonché alle relative funzioni.

Su tale atto il Presidente relatore segnala peraltro il parere favorevole, con talune osservazioni, reso dal Consiglio di Stato lo scorso 30 maggio. Al riguardo, il Consiglio ha infatti verificato il recepimento dei rilievi dallo stesso avanzati nel parere interlocutorio del 10 gennaio scorso, nel quale era stato censurato – fra l'altro – l'eccessivo ricorso ai decreti ministeriali in luogo dei regolamenti, nonché la presenza di norme estranee all'ambito della potestà regolamentare definita dalla legge.

Non va poi dimenticato, egli prosegue, che in attesa dell'emanazione dell'atto in titolo, la legge n. 508 aveva disposto la costituzione – in via transitoria – di un Consiglio composto da rappresentanti di Accademie, Conservatori, studenti e Ministero, che ha peraltro assicurato un prezioso contributo in merito alle fasi iniziali di riforma del settore.

Quanto alle funzioni del CNAM, definite all'articolo 2 (che richiama a sua volta i contenuti della legge n. 508), esse sono soprattutto di tipo consultivo e propositivo, in analogia ai compiti che il Consiglio universitario nazionale svolge con riferimento al settore universitario.

Inoltre, all'articolo 2, comma 2, si prevede che esso elegga due rappresentanti in seno al CUN. Al riguardo, prosegue il Presidente relatore, si impone tuttavia la necessità di operare un coordinamento con le disposizioni recate nel disegno di legge n. 3008 di riordino del CUN, approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, nelle quali si stabilisce che alle sedute del CUN possa partecipare un solo rappresentante (nella persona del presidente, ovvero di un suo delegato) dei principali organi operanti nel settore, fra cui il CNAM.

Relativamente alla composizione, diretta ad assicurare un'effettiva rappresentatività del sistema, l'articolo 3 prevede 35 membri, di cui 27 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente, nonché degli studenti, 6 nominati dal Ministro e 2 in rappresentanza del CUN.

Con riferimento a questi ultimi due componenti, si pone – a suo avviso – ancora una volta un'esigenza di coordinamento con il citato disegno di legge di riordino del CUN, atteso che esso consente al solo presidente – o ad un suo delegato – di partecipare, del resto senza diritto di voto (a differenza di quanto si evince dal testo in esame), alle adunanze del CNAM.

Quanto ai componenti elettivi, essi sono elencati al comma 2, nel quale egli segnala peraltro la necessità di correggere un errore materiale alla lettera *n*), che – in virtù di altre disposizioni recate nel provvedimento (articolo 5, comma 13, e articolo 6, comma 10) – si sarebbe dovuta ine-

quivocabilmente riferire al rappresentante «degli studenti» degli istituti parreggiati (e non al rappresentante dei medesimi istituti).

Si stabilisce altresì che lo svolgimento di incarichi sindacali è incompatibile con la nomina di componente del CNAM (comma 3) ed è causa – assieme alla perdita degli altri requisiti per l'eleggibilità – di decadenza dal mandato (comma 4).

Si tratta di una disposizione che il Governo motiva con l'opportunità di evitare che i singoli componenti agiscano sulla base di interessi di categoria.

Per esigenze di chiarezza, il Presidente relatore suggerisce inoltre di correggere il riferimento recato al comma 4 alla «perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al comma 2», con quello al «venir meno dello *status* di appartenenza alla categoria rappresentata, di cui al comma 2», atteso che il comma 2 non stabilisce veri e propri requisiti di eleggibilità.

Inoltre, il riferimento all'«insorgere di una causa d'incompatibilità di cui al comma 3» dovrebbe a suo giudizio essere sostituito con quello all'«insorgere della causa d'incompatibilità di cui al comma 3», atteso che essa è limitata al solo svolgimento di attività sindacali.

L'articolo 4 disciplina poi le modalità di funzionamento dell'organo, fra cui – fra l'altro – l'elezione del Presidente, eletto fra i componenti rappresentanti del personale docente di prima fascia, rinviando per altri aspetti non espressamente previsti ad apposito regolamento interno che il CNAM è chiamato ad approvare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta.

Quanto alla definizione delle indennità, essa è rimessa ad apposito decreto del Ministro, di concerto con quello dell'Economia, che terrà conto delle risorse stanziare per il funzionamento del CNAM dalla legge n. 508. In proposito, il CUN invita, da un lato, a prevedere anche il concerto della Funzione pubblica e, dall'altro, ad estendere al CNAM quanto disposto in materia di organi collegiali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 7 della legge n. 370 del 1999.

Risulta indi, a suo avviso, opportuna una riformulazione che sostituisca il riferimento, invero privo della necessaria chiarezza, alle spese di funzionamento per l'«organo» di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge, con quello al «CNAM», ai sensi delle medesime disposizioni legislative.

Relativamente all'elettorato, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, al comma 1, una equilibrata rappresentanza delle discipline insegnate nelle istituzioni, che a tal fine sono accorpate in aree omogenee, determinate – in via transitoria – nella tabella allegata allo schema di decreto (che potrà essere successivamente modificata con decreto ministeriale).

I successivi commi (dal 2 al 13) prefigurano collegi elettorali distinti per ognuna delle rappresentanze elettive recate all'articolo 3 e definiscono i requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

Al comma 14, viene poi demandata al Ministero la predisposizione di elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, per l'individua-

zione delle candidature secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 6.

Viene inoltre demandata alla commissione elettorale centrale (disciplinata all'articolo 8) la verifica della regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, la redazione degli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, nonché la decisione su eventuali opposizioni nei confronti di detti elenchi.

Quanto alle procedure di voto, esse sono disciplinate all'articolo 7. In particolare, esso prevede la costituzione – con decreto del presidente del CNAM – del seggio elettorale, composto da due docenti e da un funzionario amministrativo, con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Ai sensi del comma 4, le operazioni di voto prevedono il ricorso a procedure telematiche, dirette ad assicurare l'accertamento dell'identità dell'elettore nonché la segretezza nell'espressione della preferenza.

L'articolo 8, come detto, disciplina poi la commissione elettorale centrale, istituita presso il Ministero e composta da un dirigente generale, da un dirigente, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un docente delle istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione.

L'articolo 9 detta norme relative allo scrutinio elettronico di voto e alla proclamazione degli eletti. Al riguardo, il Presidente relatore invita a precisare che la commissione, richiamata al comma 1, è effettivamente la commissione elettorale centrale.

Relativamente alle modalità di indizione delle elezioni, si prevede un'apposita ordinanza ministeriale, da emanarsi – in via ordinaria – almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM (articolo 10). In sede di prima applicazione, si stabilisce tuttavia che essa verrà emanata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento in titolo.

Con riguardo ai componenti ministeriali, l'articolo 11 dispone che la loro nomina avvenga entro i successivi 30 giorni dalla conclusione delle procedure elettorali.

Quanto all'articolo 12, esso detta infine norme transitorie che consentono l'individuazione delle rappresentanze studentesche da parte delle istituzioni nelle quali non siano state costituite le consulte degli studenti, al momento dello svolgimento delle procedure elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*



**408<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3497)** *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

**(604)** *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

**(692)** *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

**(850)** *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

**(946)** *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

**(1091)** *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

**(1137)** *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

**(1150)** *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

**(1163)** *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

**(1416)** *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

**(1764)** *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

**(1920)** *VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

**(2827)** *TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato*

**(2856)** *BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30*

*dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

**(3127) TATÒ.** – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso di nella seduta di ieri.

In apertura di seduta il senatore TESSITORE (*DS-U*) dichiara di ritenere opportuno procedere ad un coordinamento dei diversi disegni all'ordine del giorno, che differiscono sensibilmente per impostazione. Ciò, al fine di verificare l'effettiva direzione verso cui si intende incanalare il dibattito, come sembrerebbe essere negli auspici dello stesso ministro Moratti.

Propone pertanto di sospendere i lavori ed istituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo coordinato.

Si associa la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale conviene sulla estrema eterogeneità dei disegni di legge all'ordine del giorno. Osserva inoltre che sugli emendamenti presentati non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, il che ne rende particolarmente ardua l'illustrazione.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede poi se sia disponibile il fascicolo degli emendamenti.

Risponde il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale conferma anzitutto che sono in distribuzione i fascicoli degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3497. Gli altri sono in corso di fascicolazione.

Quanto alla proposta del senatore Tessitore, assicura che sarà oggetto di riflessione. Invita intanto i presentatori degli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al presente resoconto) ad illustrarli.

Per quanto lo concerne, illustra l'ordine del giorno n. 0/3497/2/7<sup>a</sup>, volto a recuperare parte dei contenuti dell'articolo 1 introdotto dalla Commissione cultura della Camera dei deputati ed indi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea. Illustra altresì l'emendamento 1.2, volto ad inserire nel testo normativo la parte restante di detto articolo 1, e l'emendamento 1.3.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede se nel tempo a disposizione di ciascun senatore per l'illustrazione degli emendamenti presentati ad ogni articolo debbano essere illustrati anche quelli volti a premettere articoli ovvero introdurne di aggiuntivi. Chiede altresì quale sia la prassi dell'Assemblea al riguardo.

Il PRESIDENTE afferma che gli emendamenti a ciascun articolo, ivi compresi quelli volti a premetterne o aggiungerne altri, devono essere illustrati congiuntamente, secondo la prassi dell'Assemblea.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra quindi tutti gli emendamenti da lei presentati, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 01.2, volto a consacrare l'università quale sede primaria della ricerca scientifica e della trasmissione critica del sapere. Si tratta infatti di un'affermazione di principio, che a suo giudizio deve essere posta quale preambolo al provvedimento, al fine di sottolineare il ruolo pubblico dell'università e la sua missione nei confronti dei giovani. Solo da tale impegno preliminare, che invece manca nell'attuale testo del disegno di legge n. 3497, può del resto discendere il conseguente impegno dello Stato a favore dell'università, attraverso un piano programmatico di investimenti adottato con il massimo coinvolgimento delle istituzioni interessate.

Quanto all'emendamento 01.4, esso è volto a inserire il sistema universitario italiano nello Spazio europeo della ricerca, favorendo fra l'altro la mobilità degli studenti e dei docenti fra le diverse sedi universitarie. Esso prevede altresì che delle commissioni di concorso a professore universitario faccia parte anche un docente europeo, iscritto in un elenco a tal fine istituito presso il Consiglio universitario nazionale (CUN).

Si tratta, sottolinea, di due emendamenti importanti, che aprono una diversa prospettiva al provvedimento, in termini di estrema concretezza.

Quanto agli emendamenti più specificamente riferiti all'articolo 1, ella si sofferma anzitutto sull'1.6, interamente soppressivo dell'articolo. Nella sua versione attuale, giudica infatti l'articolo 1 assolutamente inadeguato ed inidoneo a centrare l'obiettivo di esprimere il senso della missione universitaria, dei suoi compiti, delle sue responsabilità.

L'emendamento 1.24 è volto invece a sostituire un riferimento generico alla programmazione universitaria, contenuto al comma 1, con il più puntuale richiamo al potere di coordinamento dei consigli di facoltà, al fine di evitare una proliferazione di ricorsi da un lato e di non esasperare un cieco individualismo dall'altro.

Gli emendamenti 1.15 e 1.11 sopprimono a loro volta porzioni del comma 1, che ella giudica deboli ed incongrue.

L'emendamento 1.21 rappresenta invece una proposta forte, in termini di diritti e doveri dei professori universitari. Esso impone infatti il rispetto di *standard* internazionali, compresa la diffusione dei risultati, e si pone in un'ottica di massimo coinvolgimento prevedendo la partecipazione dei docenti a tutte le diverse fasi della vita accademica, dalla programmazione al reclutamento, alla valutazione e all'assegnazione dei finanziamenti.

Quanto alla partecipazione agli organi collegiali, l'emendamento 1.18 reca una modifica di carattere tecnico; l'emendamento 1.31 è volto invece ad assicurare la partecipazione agli organi effettivamente decisionali, anche nel caso in cui essi si trovino altrove rispetto all'università di appartenenza.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) manifesta preliminarmente le proprie riserve sulle modalità di discussione.

Dà indi conto di un comunicato della Conferenza dei rettori (CRUI) nel quale si afferma di aver preso visione degli emendamenti concordati dal Ministro con il relatore, mentre in Commissione sono disponibili solo i fascicoli relativi agli articoli 1 e 2. Pur nell'assoluta certezza che la divulgazione del complesso degli emendamenti non dipenda dalla Presidenza della Commissione, né dagli Uffici del Senato, ritiene che sia occorsa una gravissima scorrettezza, lesiva della dignità del Parlamento.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) conferma di non aver assolutamente divulgato gli emendamenti da lui predisposti, parte dei quali sono stati peraltro evidentemente concordati con il Governo, e si dichiara a sua volta convinto che la divulgazione non sia stata opera degli Uffici del Senato. Del resto, riconosce di aver appreso lui stesso con sconcerto che gli emendamenti erano noti all'esterno già dalla mattinata di oggi, benché – sottolinea – non necessariamente nella versione corretta. Annuncia pertanto la ferma determinazione di verificare chi del Governo abbia distribuito gli emendamenti.

Il vice ministro RICEVUTO esclude che il Governo possa aver distribuito emendamenti che non fossero già stati presentati.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) ringrazia il Presidente relatore per le sue affermazioni, rinnovando a lui e al vice ministro Ricevuto piena fiducia.

Si sofferma indi su alcuni degli emendamenti da lui presentati che ritiene di maggiore rilievo, a partire dall'emendamento 01.5, che giudica alternativo ma non in contrasto con l'impianto del disegno di legge. Richiamandosi ad alcuni principi caratterizzanti dell'affare assegnato esaminato dal Senato in materia universitaria, esso definisce infatti il ruolo dell'università quale luogo primario della ricerca scientifica e della formazione, all'insegna dell'autonomia. Esso rafforza pertanto l'inscindibile nesso fra didattica e ricerca, prevedendone modalità di espletamento in assoluta sintonia con i principi autonomistici.

Nell'augurarsi che esso possa essere approvato, passa quindi ad illustrare gli emendamenti 1.37 e 1.0.1, volti rispettivamente ad individuare i doveri ed i diritti dei docenti.

Quanto ai doveri, egli si sofferma in particolare sull'esigenza di garantire la qualità della ricerca, la trasparenza e l'efficienza dei comportamenti in stretta aderenza alla deontologia professionale, il rapporto con gli studenti, il rispetto delle tradizioni culturali delle università di appartenenza e la valorizzazione dei processi di integrazione fra popoli.

Con riferimento ai diritti, egli sottolinea soprattutto quello alla creazione delle condizioni necessarie per l'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali, cui corrisponde a suo giudizio un dovere da parte degli atenei.

Gli altri emendamenti sono poi correttivi dell'articolo 1, qualora non venisse accolta l'impostazione suggerita dagli emendamenti principali. In particolare, ritiene inopportuno intervenire sullo stato giuridico dei professori di medicina, che godono di uno *status* del tutto particolare. Inoltre, invita a modificare il riferimento all'anno sabbatico, che costituisce una locuzione corrente, cui non corrisponde tuttavia un istituto giuridico specifico.

Invita conclusivamente il Presidente relatore e la maggioranza a valutare con benevolenza i suoi emendamenti, presentati in spirito di collaborazione in favore dell'università e volti a concretizzare quelli obiettivi di equità e merito tante volte proclamati, dando effettiva sostanza al provvedimento. Ciò, nella consapevolezza che ogni soluzione è tanto migliore quanto meno è volta ad accontentare tutti.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) si sofferma anzitutto sull'emendamento 01.3, volto a definire i principi del sistema universitario nazionale, evidenziando il ruolo della CRUI e del CUN da un lato e ribadendo l'autonomia tanto del sistema quanto dei singoli atenei dall'altro.

Esso contiene altresì, al comma 5, una norma sulla distribuzione delle risorse finanziarie che, in attesa di una revisione della finanza universitaria conseguente ai principi dell'autonomia, si pone l'obiettivo di evitarne la disarticolazione. Del resto, egli ritiene che la finanza universitaria debba essere riformata in analogia alla finanza locale, al fine di porla al riparo dalle ricorrenti difficoltà di carattere economico, oltre che politico.

Sollecita pertanto l'approvazione di tale emendamento che, posto in apertura del disegno di legge, contribuirebbe ad affermare lo stato giuridico, l'autonomia e la programmazione quali capisaldi del sistema universitario.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si sofferma anzitutto sull'1.23, di carattere non solo formale ma anche sostanziale.

L'emendamento 1.25 è poi volto a chiarire che i docenti esercitano attività di elaborazione culturale, prima che di diffusione, mentre l'1.32 fa chiarezza rispetto ad un errato riferimento agli organi collegiali ufficiali dell'università.

Quanto all'emendamento 1.28, egli ne sottolinea il carattere di salvaguardia rispetto alla libertà di insegnamento. Pur nella consapevolezza che ne possa derivare un rallentamento degli effetti della valutazione, si augura quindi che esso sia approvato, quale cardine di un sistema universitario ispirato ai principi di libertà e democrazia.

Dopo aver accennato brevemente all'emendamento 1.35 (originato da una preoccupazione analoga a quella del senatore Tessitore sulla natura dell'anno sabbatico), egli si sofferma infine sull'emendamento 1.22, che si ispira alla stessa logica di difesa della libertà di insegnamento dell'1.28, facendo esplicito riferimento all'articolo 33 della Costituzione.

Il senatore GABURRO (*UDC*) illustra brevemente l'emendamento 01.1, che reintroduce nel testo l'articolo 1 sui principi già introdotto dalla

Commissione cultura della Camera dei deputati e poi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) manifesta anzitutto la consapevolezza che la riforma dello stato giuridico della docenza universitaria è un tema assai delicato, su cui non è facile intervenire, come dimostra l'esperienza della scorsa legislatura.

Tuttavia, ella ritiene che l'approccio del disegno di legge n. 3497 sia del tutto inadeguato rispetto tanto alle attese quanto alle esigenze. Proprio a partire dall'articolo 1, esso appare infatti anzitutto assai scarno con riferimento ai diritti e ai doveri dei docenti, che invece avrebbero dovuto rappresentare il preambolo del provvedimento, da cui far conseguire le modifiche alla disciplina del reclutamento e indi le norme transitorie.

Il testo, così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, risulta invece acefalo e volto unicamente a risolvere micro-questioni di carattere particolare, secondo un approccio minimalistico e generico che ella non esita a definire angusto.

Con specifico riferimento all'articolo 1, ella ne deplora la sinteticità tanto più in quanto esso tralascia di richiamare i principi di natura costituzionale che sarebbe stato invece opportuno porre in premessa, anche in un'ottica di gerarchia delle fonti. L'articolo risulta così assai riduttivo e certamente non esaustivo dei diritti e dei doveri dei docenti. Del tutto incongruo appare poi il riferimento, nell'ambito di un articolo così sintetico, ai professori di materie cliniche, che rivestono senz'altro problematiche specifiche rispetto al complesso della docenza.

Invita pertanto il Governo a concentrarsi sulle difficoltà di merito del provvedimento, fra cui ad esempio il richiamo all'inesistente istituto giuridico dell'anno sabbatico, anziché soffermarsi in atteggiamenti polemici.

In una interruzione, il vice ministro RICEVUTO invita la Commissione a non riaprire la discussione svolta in apertura di seduta, negando nuovamente ogni responsabilità dei suoi Uffici nella divulgazione degli emendamenti del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE sollecita il rappresentante del Governo a non interrompere gli interventi.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) riprende l'illustrazione dei propri emendamenti, sottolineando l'esigenza – del resto sottesa all'affare assegnato esaminato in Senato sulla materia universitaria – di assicurare il coordinamento fra didattica e ricerca, un più intenso rapporto fra docenti e studenti, nonché la centralità della ricerca. Tale è del resto il fine che si propone l'emendamento 1.46, che rappresenta a suo avviso non certo un'esercitazione retorica bensì un messaggio pregno di significato. Ella si augura pertanto che, al di là delle inevitabili differenziazioni fra le forze politiche che si registreranno nel corso del dibattito sui nodi di merito del

provvedimento, la Commissione sappia registrare una convergenza sulla parte introduttiva, conferendole un respiro più ampio.

Ella si sofferma infine sull'emendamento 1.48 che sancisce il dovere dei docenti di onorare le tradizioni culturali e civili dell'università di appartenenza da un lato e di favorire l'integrazione fra i popoli dall'altro, in un'ottica di promozione dell'universalità della cultura.

Il vice ministro RICEVUTO dichiara di abbandonare i lavori della Commissione in segno di protesta.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) chiede che i lavori proseguano alla presenza di un altro rappresentante del Governo.

Il senatore BETTA (*Aut*) fa presente che la Commissione bilancio, nella seduta odierna ha richiesto all'unanimità la relazione tecnica sul disegno di legge n. 3497. Domanda pertanto se tale scelta influirà sulla prosecuzione dei lavori in Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara anzitutto di non aver inteso offendere alcuno, bensì solo applicare il Regolamento.

Ribadisce poi il proprio rammarico per l'avvenuta divulgazione degli emendamenti a sua firma, che impone un accertamento inequivocabile dei fatti.

Si augura comunque che il vice ministro Ricevuto continui a seguire i lavori della Commissione; qualora ciò non accadesse, egli si farà carico di richiedere la presenza di un altro rappresentante del Ministero, anche se la partecipazione del Governo non è indispensabile ai sensi del Regolamento.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Betta, egli dà conto di colloqui intercorsi con il ministro Moratti, la quale gli ha assicurato che la relazione tecnica è già pronta e il Governo si appresta a trasmetterla alla Commissione bilancio. Pur nella consapevolezza che ciò determinerà comunque qualche rallentamento, egli ritiene peraltro doveroso continuare l'esame del provvedimento fin dove possibile, salvo attendere evidentemente il parere della Commissione bilancio prima di procedere alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MODICA (*DS-U*), intervenendo anzitutto sull'ordine dei lavori, desidera esprimere la propria solidarietà al Presidente relatore, come l'avrebbe espressa al vice ministro Ricevuto se fosse stato ancora presente alla seduta.

Ritiene infatti che la divulgazione degli emendamenti del Presidente relatore all'insaputa del medesimo sia stata una grave scorrettezza, che ha posto in grave imbarazzo i parlamentari, rimasti all'oscuro di ciò che gli operatori esterni invece conoscevano.

Non potendo tale evento che addebitarsi alla responsabilità del Governo, si tratta, a suo giudizio, dell'ennesima conferma del fastidio, e

tal volta dell'insofferenza, che il ministro Moratti dimostra nei confronti del Parlamento e che egli non esita a censurare.

Per senso di responsabilità, si dichiara indi disponibile a proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo, anche se l'abbandono dell'Aula da parte del vice ministro Ricevuto si iscrive a suo avviso nella medesima ottica di incapacità a confrontarsi con l'organo cui la Costituzione assegna il compito di legiferare.

Passando quindi illustrazione degli emendamenti, si sofferma anzitutto sull'1.38 che, a suo avviso più correttamente, definisce i diritti e i doveri dei docenti quali obblighi e compiti istituzionali. Egli ritiene infatti che non possa configurarsi un vero e proprio «diritto» allo svolgimento delle attività di ricerca, da cui conseguirebbe il diritto ad usufruire di apparecchiature, eventualmente anche assai costose, ovvero a svolgere sopralluoghi o disporre di personale. A tale diritto, dovrebbe infatti corrispondere un dovere da parte dell'ateneo, del Ministero o dello Stato, di mettere a disposizione dei docenti determinati strumenti, il che potrebbe determinare un ampio contenzioso. Ritiene pertanto preferibile la locuzione «compiti istituzionali e obblighi».

Quanto poi allo svolgimento di funzioni di ricerca e di didattica (che più correttamente l'emendamento 1.3 del Presidente relatore definisce quali «attività» di ricerca e di didattica), egli ritiene che debbano essere svolte nell'università di appartenenza, nell'ambito di un progetto culturale comune e condiviso, ferma restando evidentemente la possibilità di svolgerle anche altrove (emendamento 1.40).

L'emendamento 1.39 corregge invece un vero e proprio errore del testo, laddove istituisce un nesso fra la libertà didattica e la programmazione di cui al decreto-legge n. 7 del 2005. Al contrario, occorrerebbe fare riferimento alle indicazioni di coordinamento degli organi collegiali delle università, secondo la normativa vigente.

L'emendamento 1.49 sollecita i docenti a misurarsi con i risultati della valutazione, mentre l'emendamento 1.53 cancella un ulteriore errore del testo, laddove fa riferimento ad una inesistente distinzione fra organi accademici e organi collegiali. Al riguardo, conviene inoltre con il senatore D'Andrea sull'inesistenza di organi «ufficiali» rispetto ad altri evidentemente ufficiosi.

L'emendamento 1.54 rimedia indi alla dimenticanza in ordine alla partecipazione dei professori agli organi collegiali della ricerca, mentre l'emendamento 1.55 chiarisce che la partecipazione riguarda gli organi dell'università di appartenenza nel suo complesso e non esclusivamente quelli della sede, in caso di atenei distribuiti in più sedi.

Quanto all'anno sabbatico, egli si associa alle considerazioni già espresse dai senatori Tessitore e D'Andrea, illustrando l'emendamento 1.60 teso anch'esso a correggere l'errore contenuto nel testo. Peraltro, non va dimenticato che l'abilitazione ad utilizzare i fondi anche in detto periodo è senz'altro condivisibile, ancorché assai tardiva atteso che gran parte delle università hanno già normato in questo senso. Non va pertanto



sottaciuto il rischio che il mancato riferimento nel testo ad altre norme sull'autonomia induca a ritenere che esse siano state abrogate.

Illustra infine l'emendamento 1.62, ricordando che l'organico dei professori non è stato affatto abolito, come a volte sostenuto dal Ministero; esso è stato infatti solo «monetarizzato» e trasformato nella somma dei costi degli stipendi. Senza tornare ai meccanismi centralistici del passato, egli sollecita pertanto le università ad elaborare nuovamente i nuovi organici in termini di posti e non di costi, in perfetta autonomia e fermo restando il dovere del Ministro di verificarne le compatibilità economiche.

Il senatore BETTA (*Aut*), premessa una considerazione di carattere generale sulla giornata parlamentare, che ha visto l'Aula del Senato modificare sensibilmente un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati nell'esercizio più alto del bicameralismo, esprime anzitutto apprezzamento per la volontà, sottesa all'ordine del giorno n. 2 del Presidente relatore, nonché ad emendamenti sia di maggioranza che di opposizione, di recuperare l'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati. Sempre da un punto di vista generale, sottolinea indi l'esigenza di rafforzare il rapporto delle università sia con la comunità nazionale che con il territorio di cui è espressione, nonché di valorizzare tutte le sue componenti.

Passando all'illustrazione degli emendamenti, illustra in primo luogo l'1.45, che attribuisce ai professori compiti di governo e di organizzazione, in considerazione della complessità delle realtà universitarie, indispensabili per la crescita e la valorizzazione civile del territorio.

L'emendamento 1.33 è volto invece a modificare il riferimento all'anno sabbatico, in sintonia con altre proposte emendative già illustrate.

Rinuncia infine ad illustrare l'emendamento 1.36.

Chiede peraltro che l'illustrazione degli emendamenti prosegua in altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22,45.*

**SCHEMA DI RELAZIONE PREDISPOSTA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3509**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che esso è finalizzato a dare adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea attraverso la previsione di una delega nei confronti dell'Esecutivo per l'adozione di decreti legislativi volti a dare attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B,

rilevando con favore:

– l'estensione (recata all'articolo 10) dell'ambito di applicabilità della vigente disciplina in tema di riconoscimento di titoli e certificazioni comunitarie, che al momento è limitata a specifici settori, anche al fine di dar seguito alle determinazioni assunte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in tale ambito,

– le modifiche (introdotte dall'articolo 11) alla disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, recata agli articoli 379 e 380 del Testo unico in materia di istruzione, che sono dirette ad estendere la facoltà di attivare le procedure per la dichiarazione di equipollenza di un titolo di studio, conseguito nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media, a tutti i cittadini appartenenti all'Unione europea, allo Spazio economico europeo e alla Confederazione elvetica,

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole».

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SUL DOC. LXXXVII, n. 5**

«La Commissione, esaminato il documento in titolo per quanto di competenza,

preso atto quanto al settore dei beni culturali,

– dei contenuti della proposta formulata dalla Commissione europea per la definizione di un programma di cooperazione culturale, denominato "Cultura 2007", diretto a sostituire quello attualmente in vigore ("Cultura 2000") per il periodo 2007-2013,

– ed in particolare dell'architettura del programma proposto, che si basa su tre principali obiettivi: il rafforzamento della mobilità transnazionale all'interno della Unione europea per i lavoratori del settore culturale; la promozione della circolazione delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici; il potenziamento del dialogo interculturale,

valuta positivamente che, rispetto al programma in atto, quello proposto:

– favorisce la concentrazione delle risorse in ambiti più ristretti, evitandone una eccessiva quanto antieconomica dispersione in molteplici rivoli,

– si caratterizza per un incremento dello stanziamento complessivo, che passa dagli attuali 294 milioni di euro a 408 milioni di euro,

registrando tuttavia con rammarico che "Cultura 2007" non contempli fra gli obiettivi, rispetto al programma in corso, la valorizzazione del patrimonio culturale europeo e quindi la diffusione e la promozione di buone prassi relative alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali,

ritenendo inoltre opportuna un'effettiva promozione della multiculturalità più che dell'interculturalità,

espresso indi apprezzamento, quanto al settore della scuola, per la centralità assicurata alla formazione e ai sistemi di istruzione al fine di conseguire l'obiettivo sancito dal Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo 2000, di trasformare l'Unione europea nell'economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo,

valutate pertanto positivamente le iniziative assunte dal Governo in quest'ottica, soprattutto al fine di potenziare la formazione dei docenti e di conseguire – fra l'altro – gli obiettivi definiti dal Consiglio dei ministri dell'istruzione, nel maggio 2003, come ad esempio la diminuzione del tasso di abbandono precoce,

ritenendo inoltre imprescindibile accrescere l'ammontare di risorse complessive indirizzate in tali ambiti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

1) relativamente al programma "Cultura 2007", invita il Governo a confermare il proprio impegno per assicurare valorizzazione delle comuni radici culturali europee, nonché ad adoperarsi affinché sia riconosciuta l'opportunità di promuovere la multiculturalità, più che l'interculturalità;

2) quanto al settore dell'istruzione, si invita il Governo ad accrescere le risorse destinate alla scuola, ed in particolare alle azioni di contrasto al fenomeno degli abbandoni e della dispersione».

## SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC. LXXXVII, n. 5*

«La Commissione, esaminato il documento in titolo per quanto di competenza,

preso atto quanto al settore dei beni culturali,

– dei contenuti della proposta formulata dalla Commissione europea per la definizione di un programma di cooperazione culturale, denominato "Cultura 2007", diretto a sostituire quello attualmente in vigore ("Cultura 2000") per il periodo 2007-2013,

– ed in particolare dell'architettura del programma proposto, che si basa su tre principali obiettivi: il rafforzamento della mobilità transazionale all'interno della Unione europea per i lavoratori del settore culturale; la promozione della circolazione delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici; il potenziamento del dialogo interculturale,

valuta positivamente che, rispetto al programma in atto, quello proposto:

– favorisce la concentrazione delle risorse in ambiti più ristretti, evitandone una eccessiva quanto antieconomica dispersione in molteplici rivoli,

– si caratterizza per un incremento dello stanziamento complessivo, che passa dagli attuali 294 milioni di euro a 408 milioni di euro,

registrando tuttavia con rammarico che "Cultura 2007" non contempli fra gli obiettivi, rispetto al programma in corso, la valorizzazione del patrimonio culturale europeo e quindi la diffusione e la promozione di buone prassi relative alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali,

ritenendo inoltre opportuna un'effettiva promozione della multiculturalità oltre che dell'interculturalità,

espresso indi apprezzamento, quanto al settore della scuola, per la centralità assicurata alla formazione e ai sistemi di istruzione al fine di conseguire l'obiettivo sancito dal Consiglio europeo di Lisbona, nel marzo 2000, di trasformare l'Unione europea nella società, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo,

ritenendo inoltre imprescindibile accrescere l'ammontare di risorse destinate alla formazione dei docenti e alla diminuzione del tasso di abbandono precoce,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

1) relativamente al programma "Cultura 2007", invita il Governo a confermare il proprio impegno per assicurare valorizzazione delle comuni radici culturali europee, nonché ad adoperarsi affinché sia riconosciuta l'opportunità di promuovere la multiculturalità, oltre che l'interculturalità;

2) quanto al settore dell'istruzione, si invita il Governo ad accrescere le risorse destinate alla scuola, ed in particolare alle azioni di contrasto al fenomeno degli abbandoni e della dispersione».

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3497**

**0/3497/2/7<sup>a</sup>**

ASCIUTTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3497, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari,

al fine di sviluppare e migliorare la qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio,

impegna il Governo a definire, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:

a) garantire l'accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;

b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;

c) razionalizzare l'offerta formativa e l'orientamento agli sbocchi professionali;

d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;

e) favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell'offerta didattica e della ricerca;

f) potenziare la ricerca di base e l'alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;

g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;

h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell'Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;

i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l'efficacia della didattica».

---

## 01.1

GABURRO

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01. - (*Principi*). 1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori universitari è garantita la libertà di scelta sui contenuti e sulla metodologia degli insegnamenti.

2. Al finanziamento dell'università concorrono fondi pubblici e privati, allocati secondo criteri di qualità, competenza, merito, attrattività, utilità sociale e competitività.

3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario e le sue interazioni con il territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, un piano programmatico di investimenti, corredato da apposita relazione tecnica, da sottoporre al Consiglio dei ministri, finalizzato a:

a) garantire l'accesso e il mantenimento agli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi;

b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socio-economico del Paese;

c) razionalizzare l'offerta formativa e l'orientamento agli sbocchi professionali;

d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;

e) favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire un qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell'offerta didattica e della ricerca;

f) potenziare la ricerca di base e l'alta formazione, il relativo collegamento in rete, a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché la convergenza su tematiche di rilevante valore socio-economico;

g) sostenere il processo di internazionalizzazione degli atenei;



h) sostenere il processo di convergenza dei sistemi di alta formazione dell'Unione europea, anche assicurando un adeguato rapporto tra docenti e studenti;

i) promuovere la mobilità fra atenei e fra enti di ricerca italiani e stranieri, scuola e università, quale fattore indispensabile per favorire la circolazione del sapere, lo sviluppo della ricerca e l'efficacia della didattica.

4. All'attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

---

## 01.2

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01. - (*Principi del sistema universitario nazionale*) 1. L'università è sede primaria della ricerca scientifica e della trasmissione critica del sapere. Essa si fonda sulla libertà di ricerca ed insegnamento dei suoi docenti ed è titolare di autonomia normativa, finanziaria e gestionale strumentale alla tutela e promozione di tali libertà.

2. L'autonomia del sistema universitario nel suo complesso e delle singole università si esercita nell'ambito delle disposizioni generali stabilite dalla legge.

3. Per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del sistema universitario, è stabilito, nell'ambito di specifici stanziamenti di bilancio annualmente definiti, un piano programmatico di investimenti. Tale piano è adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere obbligatorio della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN) e sentite le Commissioni parlamentari competenti per materie».

---

## 01.3

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01. - (*Principi del Sistema universitario nazionale*) 1. Il Sistema universitario nazionale si compone delle università e degli istituti di istruzione di livello universitario statali e delle università e degli istituti di istruzione di livello universitario privati legalmente riconosciuti.

2. Fanno parte del Sistema universitario nazionale la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) ed il Consiglio universitario nazionale (CUN).

3. Il Sistema universitario nazionale concorre, nelle sue diverse articolazioni, alla elaborazione della ricerca scientifica ed alla trasmissione critica del sapere.

4. L'autonomia del sistema universitario nel suo complesso e delle singole università si esercita nell'ambito delle disposizioni generali stabilite dalla legge, al fine di promuovere e tutelare la libertà di ricerca ed insegnamento.

5. La definizione delle risorse finanziarie da destinare al Sistema universitario nazionale è annualmente operata in sede di approvazione della legge finanziaria, acquisito, nel corso della sessione di bilancio, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, il parere della CRUI».

---

#### 01.4

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01. (*Integrazione del Sistema universitario italiano in quello europeo*) 1. Il Sistema universitario nazionale si inserisce nello Spazio europeo della ricerca, promuovendo la ricerca scientifica e la formazione superiore.

2. Il Sistema universitario nazionale favorisce la circolazione degli studenti e del personale docente e ricercatore tra i Paesi membri dell'Unione europea. A tal fine valorizza tutte le iniziative volte ad incentivare la mobilità tra sedi universitarie, anche attraverso la riserva di apposite disponibilità finanziarie.

3. Le commissioni di concorso a professore universitario di prima e seconda fascia devono prevedere, salvo accertata impossibilità adeguatamente motivata, la presenza di almeno un componente proveniente dai ruoli del personale docente di qualifica sostanzialmente corrispondente di uno dei Paesi membri dell'Unione europea. A tal fine, il CUN tiene costantemente aggiornato un elenco, distinto per settori scientifico-disciplinari, di docenti stranieri che abbiano preventivamente dichiarato la loro disponibilità ad entrare nelle commissioni di concorso per professore universitario. Ogni professore straniero non può far parte di più di tre commissioni di concorso nell'arco di un anno e non può permanere nella lista per più di un triennio. È consentito un nuovo inserimento decorso un quinquennio dalla cancellazione dalla lista».

---

**01.5**

TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 01- - (*Ruolo dell'università*). 1. L'università è il luogo primario della ricerca scientifica e della formazione professionale e culturale dei giovani.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 gli atenei si avvalgono delle proprie strutture didattiche e di ricerca, quali sono previste dalla legge e dagli statuti degli atenei».

---

**Art. 1.****1.6**

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.37**

TESSITORE, CORTIANA, MODICA, MANIERI, PAGLIARULO, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, BETTA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Doveri dei docenti*). 1. I docenti di ogni ordine e grado sono tenuti, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto dei seguenti doveri:

a) garantire la qualità della ricerca e della didattica nell'interesse dei giovani e dello sviluppo del paese;

b) ispirare i propri comportamenti alla trasparenza e alla efficienza con rigorosa aderenza ai principi della deontologia professionale;

c) assicurare un intenso rapporto con gli studenti;

d) operare per la difesa della centralità della ricerca quale strumento indispensabile per l'accrescimento del sapere e lo sviluppo della società;

e) rispettare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti da realizzare in base a parametri rigorosi e di efficace leggibilità;

f) onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione;

g) svolgere corsi di insegnamento finalizzati e coerenti con gli obiettivi fissati per le strutture didattiche di appartenenza;

h) favorire, in fedeltà alla universalità della cultura, i processi di integrazione tra i popoli, ad iniziare da quelli europei, per conseguire una effettiva e rigorosa interculturalità in virtù dei corsi di insegnamento ispirati dai principi e criteri della multiculturalità».

---

## 1.2

ASCIUTTI, *relatore*

*Premettere il seguente comma:*

«01. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»

*Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «(Principi e diritti e doveri dei professori universitari)».*

---

## 1.7

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 1.42

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, sostituire le parole: «professori universitari» e le parole «i professori», ovunque ricorrano, con le seguenti «professori ordinari ed associati».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «professori universitari» con le seguenti «professori ordinari ed associati» e al comma 3, sostituire la parola «professore» con le seguenti « professore ordinario ed associato».*

---

**1.4**

BEVILACQUA

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le università, nel rispetto della programmazione universitaria autonomamente elaborata sulla base delle leggi vigenti, assicurano, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ai professori universitari, il diritto e il dovere di svolgere funzioni di ricerca e di didattica con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi della ricerca, nonché dei contenuti e della impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento».*

---

**1.38**

MODICA, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il diritto e il dovere» con le seguenti: «il compito istituzionale e l'obbligo».*

---

**1.3**ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «funzioni di ricerca e di didattica» con le seguenti: «attività di ricerca e di didattica».*

---

**1.40**

MODICA, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «funzioni di ricerca e di didattica», aggiungere le seguenti: «nella propria università».*

---

**1.10**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla*

legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento».

---

**1.39**

MODICA, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «nel rispetto della programmazione» a «legge 31 marzo 2005, n. 43» con le seguenti: «nel rispetto della programmazione didattica e delle indicazioni di coordinamento spettanti ai competenti organi collegiali delle università».*

---

**1.24**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento», con le seguenti: «del potere di coordinamento attribuito ai consigli di facoltà ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al solo fine di assicurare la completezza dell'offerta formativa ed evitare duplicazioni o lacune nell'ambito dei contenuti dei propri corsi di insegnamento».*

---

**1.23**

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento», con le seguenti: «di ateneo, per quanto riguarda l'offerta didattica agli studenti, dei contenuti dei propri corsi di insegnamento».*

---

**1.22**

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «corsi di insegnamento» aggiungere le seguenti: «, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, primo comma, della Costituzione».*

---

**1.43**

TESSITORE, PAGANO, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, dopo le parole «propri corsi di insegnamento;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di garantire la qualità della ricerca e della didattica nell'interesse dei giovani e dello sviluppo del Paese;».*

---

**1.44**

FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, PAGANO

*Al comma 1, dopo le parole «propri corsi di insegnamento;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di ispirare i propri comportamenti alla trasparenza e alla efficienza con rigorosa aderenza ai principi della deontologia professionale;».*

---

**1.41**

TESSITORE, D'ANDREA, TOGNI, MODICA, MANIERI, BETTA, MONTICONE, PAGLIARULO, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGANO

*Al comma 1, sopprimere le parole da «i professori di materie cliniche» fino alla fine del comma.*

---

**1.14**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «i professori di materie cliniche esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca;».*

---

**1.16**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in-scindibili da quelle di insegnamento e ricerca».*

---

**1.45**

BETTA, PAGLIARULO, MODICA, D'ANDREA, MONTICONE, TOGNI, ACCIARINI, TESSITORE, CORTIANA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGANO, MANIERI

*Al comma 1, dopo le parole: «di insegnamento e di ricerca;» aggiungere le seguenti: «ai professori competono inoltre attività di governo e organizzazione delle università e delle relative strutture didattiche e di ricerca;».*

---

**1.46**

ACCIARINI, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 1, dopo le parole «di insegnamento e ricerca;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di assicurare un intenso rapporto con gli studenti e di operare per la difesa della centralità della ricerca quale strumento indispensabile per l'accrescimento del sapere e lo sviluppo della società;».*

---

**1.47**

FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

*Al comma 1, dopo le parole «di insegnamento e ricerca;» inserire le seguenti «i professori hanno il dovere di onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione;».*

---

**1.5**

BEVILACQUA

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---



**1.15**

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,  
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «; i professori esercitano infine» fino alla fine del comma.*

---

**1.51**

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «; i professori» inserire la seguente «universitari».*

---

**1.50**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola «infine».*

---

**1.25**

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «attività di», aggiungere le seguenti «elaborazione e».*

---

**1.12**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria,  
PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche» fino alla fine del comma.*

---

**1.11**

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali».*

---

**1.13**

CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «del mantenimento».*

---

**1.26**

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «del mantenimento dei propri obblighi istituzionali» con le seguenti: «degli obblighi discendenti dal proprio status».*

---

**1.48**

ACCIARINI, TESSITORE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I professori hanno altresì il dovere di onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione e di favorire, in fedeltà alla universalità della cultura, i processi di integrazione tra i popoli, ad iniziare da quelli europei».*

---

**1.49**

MODICA, TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I professori hanno altresì il dovere di rispettare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti da realizzare in base a parametri rigorosi e di efficace leggibilità e*

di svolgere corsi di insegnamento finalizzati e coerenti con gli obiettivi fissati per le strutture didattiche di appartenenza.»

---

### 1.21

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Costituiscono diritti-doveri dei professori universitari, nonché criteri di riferimento per le funzioni svolte dai docenti e ricercatori a contratto: lo svolgimento di attività di ricerca – inclusiva della diffusione dei risultati – secondo gli *standard* della comunità scientifica internazionale; la partecipazione alla cooperazione e alla competizione scientifica e culturale nonché ai processi di autogoverno delle comunità scientifiche di appartenenza; la partecipazione alle procedure per l'assegnazione di finanziamenti per la ricerca e l'innovazione didattica; la partecipazione alla programmazione, progettazione ed esercizio della didattica universitaria, inclusiva della valutazione degli studenti di ogni livello; la partecipazione agli organismi di gestione e di rappresentanza; la partecipazione alle procedure di reclutamento e selezione dei professori e dei titolari di contratto di ricerca ed insegnamento; la partecipazione alle attività di valutazione, nazionali e di ateneo, delle attività di ricerca, di didattica e di gestione».

---

### 1.8

CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 1.52

TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, BETTA, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, MODICA, D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.53**

MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

*Al comma 2, sopprimere le parole «agli organi accademici e».*

---

**1.18**

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «ufficiali».*

---

**1.32**

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «ufficiali riguardanti la didattica» fino alla fine del comma, con le seguenti: «competenti in materia di didattica, organizzazione e coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca.».*

---

**1.54**

MODICA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

*Al comma 2, dopo le parole «la didattica,» aggiungere le parole «la ricerca,».*

---

**1.19**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «esistenti nella sede universitaria di appartenenza».*

---

**1.31**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

*Al comma 2, sostituire le parole «esistenti nella sede universitaria di appartenenza», con le seguenti: «in grado di incidere sulla libertà di ricerca ed insegnamento».*

---

**1.55**

MODICA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

*Al comma 2, sostituire le parole «nella sede universitaria» con le seguenti: «nell'università».*

---

**1.27**

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli ordinamenti delle singole università promuovono la più ampia informazione sull'attività di tali organi, al fine di favorire la partecipazione degli interessati».*

---

**1.28**

D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI

*Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tutte le decisioni che incidono sulla libertà di ricerca e di insegnamento del singolo professore devono essere adottate nel contraddittorio con l'interessato».*

---

**1.29**

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

*Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nei casi in cui non è prevista la partecipazione diretta del professore agli organi accademici e collegiali, gli ordinamenti delle singole università definiscono procedure decisionali volte ad assicurare agli interessati la possibilità di avanzare agli organi medesimi richieste ed osservazioni».*

---

**1.30**

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

*Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo:* «La partecipazione può essere diretta od a mezzo di rappresentanti, nel solo caso in cui ragioni di funzionalità del collegio impediscano la partecipazione diretta. I rappresentanti devono essere eletti da organi dei quali facciano parte tutti i titolari delle libertà di ricerca ed insegnamento interessati».

---

**1.56**

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria

*Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo:* «Ai professori compete altresì l'uso di strutture idonee all'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali».

---

**1.57**

TESSITORE, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO

*Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo:* «I professori godono altresì del diritto alla garanzia della creazione e del potenziamento delle condizioni necessarie all'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali».

---

**1.58**

TESSITORE, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI

*Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo:* «I docenti di ogni ordine e grado, in conseguenza dell'adempimento dei doveri di cui al comma 1, godono del diritto di accesso a tutte le forme e fonti di finanziamento della didattica e della ricerca in base alla legge, agli statuti universitari e ai collegati regolamenti».

---

**1.9**

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.59**

TESSITORE, D'ANDREA, MODICA, TOGNI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, BETTA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGLIARULO, PAGANO, MANIERI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.60**

MODICA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I professori universitari hanno il diritto di presentare richieste di finanziamento per la ricerca e di utilizzare i fondi di ricerca di cui dispongono anche durante i periodi di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e i periodi di esclusiva attività scientifica in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

---

**1.61**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE

*Al comma 3, dopo le parole «Il professore» aggiungere la seguente «universitario».*

---

**1.20**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, D'ANDREA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 3, sopprimere le parole «a qualunque livello appartenga».*

---

**1.35**

MONTICONE, BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA

*Al comma 3, sostituire le parole «nel periodo dell'anno sabbatico» con le seguenti: «durante i periodi di svolgimento di attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».*

---

**1.34**

MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA

*Al comma 3, sostituire le parole «nel periodo dell'anno sabbatico» con le seguenti: «nei periodi di congedo per motivi di studio ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311».*

---

**1.33**

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Al comma 3, sostituire le parole «dell'anno sabbatico» con le seguenti: «di congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica».*

---

**1.17**

CORTIANA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MANIERI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «senza restrizione alcuna».*

---

**1.36**

BETTA, MANIERI, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai ricercatori universitari, in quanto compatibili».*

---



**1.62**

MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, TOGNI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, BETTA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. L'organico dei professori di ciascun ateneo è rideterminato periodicamente dagli organi competenti dell'ateneo in base alle esigenze didattiche e di ricerca, nonché alle proprie strategie di sviluppo, nel rispetto delle compatibilità di bilancio presenti e future verificate in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

**1.1**

TATÒ

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«3-bis. L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo"».

---

**1.0.1**

TESSITORE, BETTA, MODICA, MANIERI, MONTICONE, ACCIARINI, TOGNI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, SOLIANI, PAGANO, D'ANDREA, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*Diritti dei docenti*). 1. I docenti di ogni ordine e grado, in conseguenza dell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 1, godono dei seguenti diritti:

a) rispetto rigoroso della libertà dell'insegnamento e della ricerca in coerenza con le finalità della istituzione universitaria. Le attività di programmazione e coordinamento dei corsi, operate dagli organi di governo delle strutture didattiche e di ricerca cui i docenti afferiscono, sono tenute a rispettare la libertà d'insegnamento e di ricerca della docenza;

b) uso di strutture idonee all'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;

c) garanzia della creazione e del potenziamento delle condizioni necessarie all'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;

d) accesso a tutte le forme e fonti di finanziamento della didattica e della ricerca in base alla legge, agli statuti universitari e ai collegati regolamenti».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**481<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore CHIRILLI (*FI*), relatore, illustra il disegno di Legge comunitaria 2005 ricordando le disposizioni previste dalla legge cosiddetta «La Pergola», come modificata dalla legge n. 11 del 2005, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Tale provvedimento ha sensibilmente ampliato i contenuti della legge comunitaria in modo da adeguarli alle nuove esigenze legislative, anche con particolare riferimento a quelle derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. L'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 ha infatti ampliato il contenuto della relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge comunitaria, prevedendo che essa fornisca anche l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa con regolamento e l'indicazione dei provvedimenti regionali attuativi di direttive comunitarie. L'articolo 1 del disegno di legge comunitaria delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato «A», relativo alle direttive per il cui recepimento non è previsto il parere parlamentare, e nell'allegato «B», relativo alle direttive per cui è necessario il parere delle competenti commissioni parlamentari. Le direttive di interesse della Commissione, tutte

contenute nell'allegato «B», sono la direttiva 2004/36/CE, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e la direttiva 2004/54/CE, sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea. I decreti legislativi recanti l'attuazione delle predette direttive sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già emanati.

Si sofferma poi ad illustrare il contenuto particolare delle direttive da attuare. La direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari mira ad accrescere la sicurezza del trasporto aereo civile, introducendo un sistema armonizzato di norme e procedure per le ispezioni di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri dell'Unione Europea. La direttiva 2004/54/CE, sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea, mira a garantire un livello minimo di sicurezza agli utenti delle gallerie della rete stradale transeuropea, mediante la prevenzione di situazioni di rischio nonché mediante gli interventi di protezione necessari in caso di incidente. La direttiva è completata poi da un allegato sulle misure di sicurezza, un allegato sull'approvazione del progetto, sulla documentazione di sicurezza, sulla messa in esercizio di una galleria, sulle modifiche ed esercitazioni periodiche e da un allegato sulla segnaletica per le gallerie.

Dopo aver brevemente accennato alle parti della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 concernenti le materie di competenza della Commissione, propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

#### **482<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*Interviene il ministro delle comunicazioni Landolfi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento del seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni e che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato, il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero**

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta pomeridiana del 6 luglio scorso.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene nel dibattito sulle comunicazioni del ministro Landolfi chiedendo chiarimenti sulla proposta dello stesso Ministro volta a modificare il meccanismo di nomina del Presidente della RAI. Ritiene infatti che il mancato accordo su tale nomina non dipenda dalla elevata maggioranza richiesta dalla cosiddetta legge Gasparri, dato che il vertice della emittente pubblica era già instabile prima ancora dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004. Chiede quindi di sapere: quali sono gli investimenti sostenuti dalla RAI per lo sviluppo della tecnologia digitale terrestre, se il sistema di *governance* dell'emittente pubblica non preveda un numero eccessivo di interlocutori a cui l'azienda deve rispondere e quale sia l'opinione del Ministro sull'ipotesi di separazione societaria prospettata al fine del rilancio dell'azienda. Chiede poi chiarimenti sul superamento dei limiti pubblicitari nel caso dei cosiddetti mini spot e se non sia opportuno che talune funzioni di monitoraggio attualmente svolte dall'Auditel siano trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Chiede infine di sapere perché gli utili di ottanta milioni di euro, accertati con l'ultimo bilancio approvato dall'emittente pubblica, siano stati versati al Tesoro e non siano stati invece impiegati in investimenti in tecnologia o nella riduzione del canone televisivo.

Il ministro LANDOLFI ritiene che l'elemento critico nelle modalità di nomina del Presidente della RAI sia costituito dalla eccessiva rigidità della norma che non prevede maggioranze inferiori di quella dei due terzi dopo un certo numero di votazioni esperite infruttuosamente. In tal senso è pertanto orientata la sua proposta che prevede la presenza di dieci consiglieri nel consiglio di amministrazione della RAI e che il decimo consigliere sia proprio il Presidente nominato dalla Commissione parlamentare

di vigilanza. Auspica quindi il raggiungimento di un accordo tra le parti politiche per la nomina di un Presidente di garanzia che venga individuato senza compromessi sulla figura del Direttore generale. È necessario inoltre che la RAI disponga di risorse finanziarie che le permettano di far fronte alla concorrenza privata nel campo degli investimenti ed in tale ottica gli ottanta milioni di euro conseguiti ritiene debbano essere impiegati nella sfida tecnologica che l'azienda deve sostenere. Sul tema della separazione societaria ritiene necessario avviare una riflessione approfondita che, lungi dal rappresentare una soluzione di immagine, permetta l'introduzione di modelli gestionali di tipo privatistico. Prima di arrivare alla separazione societaria appare comunque necessaria una separazione contabile e su questo aspetto sono in corso i necessari approfondimenti in sede di redazione del contratto di servizio. Concorda infine con il senatore Zanda circa le osservazioni relative alle funzioni svolte dall'Auditel e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ritiene che l'ampia relazione illustrata dal ministro Landolfi risulti dispersiva e non consenta di individuare le linee strategiche che il Ministro intende implementare. Quanto alla privatizzazione della RAI chiede chiarimenti sulle modalità di collocazione delle sue quote azionarie sul mercato mobiliare. Il limite dell'uno per cento è infatti troppo esiguo per richiamare l'interesse di investitori istituzionali e, se l'intenzione è quella di attrarre istituzioni pubbliche, lo strumento della società per azioni è eccessivo e, forse, sarebbe stato meglio ricorrere a quello della fondazione. Auspica chiarimenti sulle linee strategiche del nuovo contratto di servizio e chiede di sapere se il Ministro non ritenga necessario il riordino del piano delle frequenze radiotelevisive concesse. Manifesta poi perplessità sulla costituzione della società di scopo «INFRATEL S.p.A.» e sulle funzioni pubbliche attribuite alla società partecipata da Sviluppo Italia S.p.A. per la diffusione delle tecnologie di comunicazioni nel nostro Paese.

Il ministro LANDOLFI fa presente che la cautela con cui è necessario affrontare la privatizzazione della RAI non implica che la stessa privatizzazione non debba poi avvenire. La cautela è infatti imposta dalla necessità di definire un quadro, anche legislativo, certo che rappresenti motivo di attrazione di investitori, pubblici o privati, nell'operazione di collocazione dei titoli in borsa. Fa poi presente che provvederà presto a comunicare alle competenti Commissioni parlamentari le linee guida del prossimo contratto di servizio per rendere noti gli orientamenti strategici dell'azienda. Sottolinea inoltre che il passaggio dall'analogico al digitale rappresenta uno sforzo cospicuo per le emittenti televisive impegnate nella trasmissione in *simulcast*, e che bisogna pertanto valutare con cautela eventuali operazioni di riordino delle frequenze che in questo momento sarebbe difficoltosa. Giudica poi positivamente l'azione di indirizzo pubblico svolta da INFRATEL S.p.A., che ha concentrato la propria azione nelle regioni previste dall'Obiettivo 1, nonché in Abruzzo e Molise. Si im-

pegna inoltre a trasmettere, quanto prima, alla Commissione le riflessioni elaborate dal Ministero sulla questioni relative alle diverse ipotesi di assetto societario.

Il senatore PEDRINI (*Aut*) ricorda preliminarmente le difficoltà di coordinamento tra centro e periferia che la Pubblica Amministrazione ha spesso incontrato nella realizzazione di programmi di Governo per i quali è richiesto un largo impiego delle moderne tecnologie di comunicazione. Dall'*e-government* alla carta di identità elettronica, alla sperimentazione del *WiMAX (Worldwide interoperability for Wireless Access)* si è posto il problema di rendere effettivamente operanti a livello locale le decisioni prese a livello centrale. Dopo aver ricordato i problemi del passaggio dall'analogico al digitale terrestre, sottolinea che l'azione di Sviluppo Italia S.p.A. si concentra soltanto su alcune regioni come se il *digital divide* non interessasse tutto il Paese. Chiede infine chiarimenti sul piano strategico di Poste Italiane e quali siano le limitazioni alla privatizzazione di importanti settori delle telecomunicazioni che il Ministero intende sostenere per far fronte anche alle recenti emergenze antiterroristiche.

Il ministro LANDOLFI ricorda innanzitutto che le regioni interessate dagli interventi nel settore delle telecomunicazioni da parte di Sviluppo Italia S.p.A. sono prioritariamente quelle previste dall'Obiettivo 1, il Molise e l'Abruzzo. Per quanto riguarda poi Poste Italiane S.p.A., fa presente che l'attività del Ministero si esplica principalmente nella vigilanza sullo svolgimento del cosiddetto servizio universale. Sottolinea inoltre che il decentramento che tocca anche il settore delle comunicazioni previsto dal nuovo titolo V della Costituzione comporta necessariamente la frammentazione dei soggetti pubblici chiamati ad attuare strategie di rilevanza nazionale. In tale contesto si colloca anche la sperimentazione delle tecnologie *Wi-Fi (Wireless Fidelity)*, utili alla infrastrutturazione del territorio. Rammenta inoltre che il nostro Paese può essere considerato, a pieno titolo, un leader nel settore della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) richiama anzitutto la recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha considerato la *pay per view* come trasmissione televisiva e non come servizio di comunicazione e ricorda che tale interpretazione era stata sostenuta anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Consiglio di Stato e ripresa dalla Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato in sede di espressione del primo parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il codice della radiotelevisione. Chiede quindi di sapere le ragioni del diverso avviso del Governo che continua a considerare la *pay per view* come un servizio di comunicazione ribadendo il concetto nel nuovo schema recante il codice della radiotelevisione. Ciò infatti consente ai proprietari di televisioni a pagamento di essere esclusi dal calcolo del venti per cento del limite antitrust previsto dalla legge n. 112 del 2004

ed ai proprietari dei *multiplex* di trarre evidenti benefici sottraendosi all'obbligo di cedere il quaranta per cento delle frequenze di cui dispongono per il passaggio al digitale terrestre.

Il ministro LANDOLFI replica sostenendo che l'elemento discriminante tra i servizi di comunicazione e le trasmissioni televisive è costituito dall'accesso condizionato ai servizi della *pay per view*, che fa sì che le relative trasmissioni non siano rivolte ad una pluralità indistinta ma soltanto a coloro che dispongono di chiavi di accesso a tali servizi sul pagamento di un corrispettivo.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) chiede quali siano i benefici derivanti dallo sviluppo delle televisioni cosiddette di strada per gli enti locali, grazie alle nuove frequenze che si renderebbero disponibili con lo sviluppo del digitale terrestre. Chiede inoltre informazioni sulla vicenda dei contratti trimestrali di lavoro del personale precario assunto da Poste Italiane S.p.A. e quali siano i risultati conseguiti grazie alla differenziazione dei contributi per l'accesso alla banda larga.

Il presidente GRILLO interviene per chiedere quale sia l'opinione del Ministro in merito alla questione che vede interessati sindaci e presidenti delle regioni nella realizzazione di emittenti televisive di rilevanza locale.

Il ministro LANDOLFI fa presente che la questione delle televisioni di strada rimane ben distinta rispetto al tema delle cosiddette emittenti cittadine gestite, direttamente o indirettamente, da regioni o enti locali. Si impegna quindi a fornire al presidente Grillo gli approfondimenti fin qui operati dal suo dicastero sulla questione. Per quanto riguarda infine la sistemazione del personale assunto con contratto trimestrale da Poste Italiane S.p.A., ritiene necessario elaborare una soluzione legislativa che contemperi le giuste aspettative dei lavoratori con gli equilibri gestionali della società per azioni e non comporti oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il ministro delle comunicazioni Landolfi per l'ampia disponibilità manifestata, dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**325<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
RONCONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore RUVOLO (*UDC*), ricordato che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata richiesta su numerose questioni, l'audizione del ministro Alemanno, auspica che tali audizioni possano aver luogo tempestivamente.

Il presidente RONCONI assicura che le audizioni richieste sono in corso di definizione e che avranno luogo nel più breve tempo possibile. A tale proposito, preannuncia che, in primo luogo, è in corso di definizione un'audizione sull'attuazione degli interventi urgenti previsti per il settore agricolo, in relazione allo stato di grave crisi di mercato, nonché in materia di etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari. Tale audizione avrà presumibilmente luogo prima del periodo di aggiornamento estivo.

La Commissione prende atto.



*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino, sulle questioni relative al riordino del sistema contributivo in agricoltura nonché alla distillazione obbligatoria**

Il presidente RONCONI, ricordato brevemente l'oggetto dell'odierna procedura informativa, in considerazione della specificità e complessità degli argomenti da affrontare, propone di procedere preliminarmente alla parte dell'audizione del rappresentante del Governo sulle questioni relative al riordino del sistema contributivo in agricoltura, al termine della quale potrà svolgersi il relativo dibattito con le eventuali richieste di chiarimento. Successivamente, si procederà alla parte dell'audizione sulle questioni relative alla distillazione obbligatoria ed al relativo dibattito.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario DELFINO, rilevato preliminarmente che i crediti agricoli INPS sono stati ceduti attraverso cinque operazioni, osserva che, allo stato, risulterebbero ceduti tutti i crediti fino al 31 dicembre 2004, mentre sarebbero in avanzato stato di perfezionamento i contratti relativi alla cessione dei crediti 2005. Evidenziato poi che i crediti agricoli sinora ceduti (fino al 2004) ammontano a 6,975 miliardi di euro, di cui 5,112 miliardi riguardanti i contributi aziendali e 1,862 i contributi dei lavoratori autonomi, rileva che su quasi 7 miliardi di euro, i crediti incassati ammonterebbero a circa 1,4 miliardi di euro; un valore comunque molto al di sopra delle aspettative iniziali: sottolinea infatti che dalla prima operazione di cartolarizzazione INPS lo Stato avrebbe ricevuto un anticipo dell'8 per cento sui crediti ceduti.

Osserva che i problemi per gli imprenditori agricoli derivanti dalla cartolarizzazione riguardano la possibilità di concedere dilazioni, rateizzazioni o condoni dei debiti verso l'INPS: la cessione del credito, infatti, rende indisponibile per lo Stato il credito stesso, in quanto, in sostanza, non si può non far pagare un credito già venduto ad un altro soggetto, pena la perdita di credibilità (il cosiddetto *rating*) dello Stato sui mercati internazionali. Al riguardo, ricorda che il ministro Alemanno ha condotto una intensa attività attraverso consultazioni con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del mondo agricolo, precisando che tali azioni hanno consentito di individuare possibili soluzioni al problema degli elevati contributi previdenziali, nel quadro di una riqualificazione complessiva del sistema delle prestazioni e dei contributi previdenziali del settore.

Ricorda che la legge n. 243 del 23 agosto 2004 di riforma del sistema previdenziale, tra l'altro, delega il Governo ad adottare disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, riepilogando i principi e criteri direttivi previsti. A tal fine – prosegue l'oratore – le proposte del MIPAF nell'ambito dell'apposito gruppo interministeriale istituito per l'attuazione della legge delega previ-

denziale, possono così essere sintetizzate: in primo luogo, sotto il profilo degli oneri contributivi, il superamento dell'omogeneità con gli altri settori, come disposto dalla legge n. 335 del 1995, in quanto in tutti i Paesi europei i trattamenti analoghi sono nettamente agevolati per l'agricoltura, con particolare riguardo alla specificità maggiore del settore (il lavoro stagionale); in secondo luogo, l'adozione di misure finalizzate a favorire la stabilizzazione dell'occupazione dipendente in agricoltura mediante apposite agevolazioni per le imprese; in terzo luogo, la revisione dei criteri e dei meccanismi di erogazione delle prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, finalizzata ad evitare possibili convenienze per il lavoratore ed il datore di lavoro a non denunciare le giornate di lavoro effettuate al di sopra di certe soglie, ovvero a denunciare giornate di lavoro mai effettuate. Infine, l'introduzione dell'obbligo di presentare le denunce trimestrali e le denunce aziendali esclusivamente in via telematica, al fine di consentire il controllo in tempo reale.

Quanto agli oneri previdenziali pregressi, sottolinea che l'articolo 1-ter della legge n. 71 del 2005, su impulso anche del MIPAF, ha reso ancor più favorevole l'accesso alla rateizzazione dei crediti INPS introdotta nella legge finanziaria 2004, consentendo l'allungamento della rateizzazione da 5 a 10 anni e la riapertura dei termini per la rateizzazione anche alle imprese colpite dalle calamità intervenute al 31 marzo 2005 e la concessione, alle imprese che rateizzano, di mutui a lungo termine a tasso agevolato, garantiti dall'ISMEA, con oneri a carico del Fondo di solidarietà nazionale, oppure, in alternativa, contributi in conto capitale equivalenti al predetto contributo in conto interessi, nel limite di 50.000 euro per impresa. Viene altresì prevista la possibilità di sostituire eventuali ipoteche accese a favore dei concessionari con fideiussione e l'automatica sospensione, all'atto della presentazione della domanda di rateizzazione, di ogni procedura di recupero crediti e, quindi, anche dei pignoramenti operati contro le imprese agricole.

La legge n. 71 del 2005, quindi, ha proprio come obiettivo la regolarizzazione di tutte le annualità per le quali emergono contenziosi, pur se con riferimento alle imprese che hanno subito calamità naturali, favorendo nel contempo la ristrutturazione del debito delle imprese stesse.

Richiama altresì i benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-bis-, della legge n. 71 del 2005, che ha disposto, per le imprese colpite nel 2004 da crisi di mercato, la sospensione, al 31 dicembre 2005, dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005, nonché quelli previsti a regime per le imprese colpite da crisi di mercato dall'articolo 1-bis della stessa legge, anch'essi riguardanti il rinvio dei pagamenti fiscali, previdenziali e delle cambiali agrarie in scadenza.

Infine, fa presente che l'articolo 13-ter della legge n. 80 del 2005 ha previsto per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005, la sospensione, in via generale, dei termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di la-

voro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.

Sottolinea pertanto l'impegno del Governo nel regolarizzare le posizioni pregresse con modalità compatibili con le finanze delle imprese agricole, anche in considerazione del fatto che la stessa questione della cartolarizzazione dei crediti è stata ben approfondita e consentirà di trovare ulteriori idonee soluzioni, senza compromettere la credibilità sul mercato finanziario del valore dei titoli già emessi.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) domanda al rappresentante del Governo se siano in corso di definizione provvedimenti specifici che tengano conto, nel programma generale di riordino dei contributi previdenziali, anche della situazione delle aziende di modeste dimensioni, ed in particolare di quelle al di sotto dei 6 ettari di superficie. Segnatamente, fa presente che solo una parte di tali aziende costituisce la fonte di reddito esclusiva dei proprietari, in quanto, nella maggior parte dei casi, sono gestite da soggetti che ricevono redditi da altre attività, e che ricorrono massicciamente al cosiddetto «contoterzismo».

Sottolinea, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti *ad hoc*, come ad esempio forme di detassazione della quota contributiva prevista, in quanto, diversamente, si minerebbero alla radice le stesse condizioni di sopravvivenza di tali aziende.

Il senatore BONGIORNO (*AN*), espresso preliminarmente apprezzamento per gli sforzi profusi dal Governo per cercare risolvere la complessa questione del riordino del sistema contributivo in agricoltura, sottolinea peraltro la necessità di addivenire in tempi rapidi ad una riforma organica e complessiva di tale materia. Osserva, infatti, che anche la sospensione generale prevista all'articolo 13-*ter* della legge n. 80 del 2005, ha una sua precisa ragion d'essere nel presupposto di un riordino definitivo della disciplina.

In secondo luogo, ricorda che nei confronti dello Stato italiano è in corso una procedura di infrazione avente ad oggetto le misure previste dalla legge n. 71 del 2005 per le situazioni di grave crisi di mercato. Domanda pertanto al rappresentante del Governo se tale procedura possa investire l'intero contenuto della legge citata – ed in particolare le disposizioni inerenti i regimi di contribuzione in agricoltura – o se, viceversa, possa riferirsi unicamente agli aspetti connessi alle gravi crisi di mercato.

Il senatore RUVOLO (*UDC*), nell'esprimere preliminarmente apprezzamento per l'esautiva relazione svolta dal sottosegretario Delfino, chiede chiarimenti, con riguardo ai crediti per contributi da versare in agricoltura, in ordine all'effettivo rapporto che sussiste tra l'ammontare effettivamente imputabile al capitale e quello imputabile agli interessi accessori alle misure sanzionatorie.

Ritiene altresì che il problema della effettiva imputazione delle singole voci che compongono il complesso dei crediti sia stato reso ancora più complesso dal coinvolgimento di ulteriori soggetti preposti alla riscossione, attraverso i meccanismi di cartolarizzazione dei crediti.

Il sottosegretario DELFINO assicura preliminarmente il senatore Murineddu che, proprio in considerazione della necessità di tener conto e di valorizzare i profili della specificità in agricoltura – più volte richiamata nel corso della relazione – il Governo intende sicuramente tenere nella massima considerazione anche i problemi connessi alla gestione delle imprese di piccole dimensioni.

Nel ricordare che lo Stato italiano sta conducendo un complesso *iter* di armonizzazione della disciplina in materia, rispetto a quella vigente presso gli altri Stati membri, assicura la disponibilità dell'Esecutivo a ricercare le opportune soluzioni affinché, nel corso dell'attuazione della delega previdenziale, vengano considerati tutti gli aspetti, anche quelli di carattere maggiormente specialistico.

Con riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Bongiorno, che aveva precisato che anche nella legge n. 38 del 2003 è prevista una delega in materia, sia pure di tenore più ampio, ricorda che è già all'opera un gruppo interministeriale, nel quale è adeguatamente rappresentato anche il MIPAF, che certamente consentirà di raggiungere tempestivamente gli obiettivi prefissati.

In relazione alla procedura di infrazione, attualmente in corso, sulla legge n. 71 del 2005, nel ricordare che su tali aspetti il Ministro Alemanno si è riservato di riferire personalmente, ritiene tuttavia che l'eventuale esito negativo della procedura di infrazione interesserebbe, in ogni caso, gli aspetti concernenti le misure per fronteggiare le gravi crisi di mercato. Dichiarò peraltro, sin d'ora, l'impegno del Governo a risolvere, anche attraverso ulteriori misure *ad hoc*, eventuali lacune normative che dovessero derivare al termine della citata procedura.

Con riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Ruvo, si riserva di fornire successivamente i dati relativi all'effettivo rapporto tra capitale e interessi connessi ai crediti derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Assicura peraltro che le questioni inerenti le procedure di cartolarizzazione e la loro corretta gestione sono sempre state valutate con estrema attenzione dal Governo, sia pur nella prospettiva di definire idonee soluzioni alternative.

Ribadisce infatti che l'obiettivo principale del Governo consiste nel recupero dei crediti e nel riordino definitivo dei meccanismi previdenziali in agricoltura, precisando tuttavia che tali finalità non debbono andare a scapito della sopravvivenza delle aziende.

Interviene brevemente il senatore BONGIORNO (AN), per puntualizzare che le disposizioni di cui alla citata legge n. 71 del 2005, inerenti i regimi di contribuzione, non sono necessariamente connesse alle norme in tema di gravi crisi di mercato.

Auspica pertanto che il Ministero adotti opportuni strumenti informativi, quali ad esempio un'apposita circolare, al fine di precisare gli aspetti della legge citata che formano oggetto della procedura di infrazione in corso.

A seguito di una richiesta del senatore AGONI (*LP*), il sottosegretario DELFINO fornisce quindi chiarimenti circa la composizione del gruppo interministeriale istituito per l'attuazione della legge delega in materia previdenziale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI ricorda che si procederà alla parte dell'audizione sulle questioni relative alla distillazione obbligatoria.

Il sottosegretario DELFINO rileva che la distillazione obbligatoria costituisce una misura di mercato, prevista dall'articolo 39 del Regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, che veniva attivata per i vini da tavola, quando si presentava una situazione di grave squilibrio di mercato e che tale misura è rimasta in vigore fino alla campagna 1999/2000.

Dalla campagna 2000/2001, con l'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1493/99, che ha sostituito il Regolamento CEE n. 822/87, la distillazione obbligatoria è prevista solo per i sottoprodotti della vinificazione, in base all'articolo 27 del citato Regolamento e per i vini ottenuti dalle uve a duplice attitudine che superano i quantitativi normalmente vinificati.

In casi di eccezionali turbative di mercato, può essere decisa una distillazione di crisi, facoltativa per i produttori, rivolta ai vini da tavola, e solo su richiesta dello Stato membro interessato. Inoltre, l'articolo 29 dello stesso Regolamento CE n. 1493/99 prevede un sostegno alla distillazione di vini da tavola, per favorire la continuità di fornitura dei prodotti della distillazione al settore dell'alcool per usi commestibili.

Precisa che nel corso della propria relazione riporterà una serie di dati riferibili ai primi 9 mesi dell'attuale campagna, in quanto è proprio sulla base di questi dati che è stata avanzata la richiesta di distillazione di crisi. Nei primi 9 mesi della campagna 2004-2005 i prezzi sui mercati all'origine dei vini da tavola hanno registrato una chiara tendenza flessiva, riconducibile al ritorno della produzione nazionale su livelli normali: la campagna 2004-2005 è iniziata con giacenze di vino da tavola decisamente più abbondanti rispetto all'avvio della campagna precedente; 24,5 contro 20,6 milioni di ettolitri di prodotto, ovvero 4 milioni di ettolitri in più. Dopo due annate contrassegnate da una vendemmia ai minimi storici (nel 2002 e 2003 sono stati ottenuti 44-45 milioni di ettolitri di vino), la produzione italiana è tornata su livelli sostenuti. Nell'autunno 2004, infatti, ha superato la soglia dei 50 milioni di ettolitri per attestarsi a 53,3 milioni di ettolitri, quindi, sopra la media del quinquennio precedente 1999/2003 (pari a 50,6 milioni di ettolitri).

Nel corso degli ultimi anni le esportazioni di vini da tavola sfusi hanno subito una drastica flessione e dal picco di 9,8 milioni di ettolitri

raggiungo nel 1999 si sono portate nel 2003 sul minimo di 3,4 milioni di ettolitri. La leggera ripresa rilevata nel 2004, con la spedizione all'estero di 3,8 milioni di ettolitri, il 13 per cento in più rispetto all'anno precedente, non modifica sostanzialmente la realtà del mercato dei vini da tavola. Nonostante i 400 mila ettolitri riguadagnati rispetto al 2003, le esportazioni di questo segmento sono risultate infatti inferiori di quasi 6 milioni di ettolitri a confronto con il 1999.

Le spedizioni nazionali di vini da tavola sfusi in Francia, ad esempio, si sono consolidate, con un incremento del 2 per cento rispetto al 2003. Tuttavia i volumi collocati, pari a 730 mila ettolitri, rappresentano meno di un quinto di quanto l'Italia era riuscita ad esportare nel 1999, ovvero quasi 4 milioni di ettolitri.

Analogamente, la crescita del 25 per cento dell'export in Germania, rilevata nel 2004, compensa solo in parte le perdite accusate nel 2003 e lascia le spedizioni verso questo Paese su livelli comunque contenuti: 2,13 milioni di ettolitri contro i 2,5-3 milioni di ettolitri del periodo 1998-2000. La tendenza della domanda tedesca si ripercuote direttamente sui mercati del Veneto e della Romagna, che tradizionalmente riforniscono l'industria spumantiera della Germania di vini base spumante.

Diversamente – prosegue l'oratore – il prosciugamento dello sbocco francese ha interessato soprattutto la Puglia e la Sicilia, che in passato rifornivano questa destinazione di vini sfusi bianchi e rosati, e che negli ultimi anni non sono riuscite a fronteggiare la concorrenza spagnola, basata su prezzi molto contenuti, ed esercitata sul mercato comunitario in generale ed in particolare in Francia. Per valutare l'entità del fenomeno, si consideri che le esportazioni spagnole di vini da tavola sfusi, pari a 3,9 milioni di ettolitri nel 2001 e a 3,7 milioni di ettolitri nel 2002, hanno fatto un improvviso balzo in avanti nel 2003, sfiorando i 5,8 milioni di ettolitri, e nel 2004, superando i 7,4 milioni di ettolitri.

Precisa poi che in Francia le spedizioni spagnole di vini da tavola sfusi, tra il 2002 e il 2004, sono passate da 1,21 a 2,64 milioni di ettolitri, più che raddoppiando in due anni. Peraltro, la Spagna è riuscita a conquistare quote di mercato anche in Italia. Nel 2003 e nel 2004 le importazioni italiane di vini da tavola sfusi hanno raggiunto il volume record di 1,2- 1,3 milioni di ettolitri proprio per effetto di un incremento degli acquisti nella Penisola iberica, ovvero in Spagna soprattutto, ma anche nel vicino Portogallo.

Gli acquisti dai mercati di Spagna e Portogallo, che tra il 1998 e i 2002 si erano tenuti sotto la soglia dei 350 mila ettolitri annui, nel 2003 hanno coinvolto 870 mila ettolitri di prodotto, e 910 mila ettolitri nel 2004, andando ulteriormente ad appesantire un mercato italiano già stagnante.

Rileva inoltre che nei primi nove mesi della campagna 2004/2005, il mercato all'origine dei vini da tavola ha registrato una tendenza ininterrotta al ribasso. Infatti, i prezzi dei vini da tavola sono diminuiti complessivamente del 20 per cento, in particolare del 19 per cento per i bianchi e del 21 per cento per i rossi.

La perdita di valori viene confermata su base tendenziale: rispetto alla media dei primi nove mesi della campagna precedente, i prezzi all'origine dello stesso periodo del 2004/2005 sono risultati infatti inferiori del 20 per cento (in particolare del 18 per cento per i bianchi e del 21 per cento per i rossi). I prezzi dei rossi da tavola, peraltro, sono ai minimi storici dell'ultimo decennio, mentre nel caso dei bianchi bisogna risalire all'agosto 2002 per trovare quotazioni analoghe. Il mercato, inoltre, è stato segnato da una scarsa richiesta di materia prima da parte dell'industria confezionatrice del Nord Italia e, sul versante estero, dalla conferma del sostanziale esaurimento dello sbocco di mercato rappresentato dalla Francia.

In tutta la Penisola gli scambi sono risultati molto frammentati, con partite limitate a soddisfare lo stretto fabbisogno, e gli acquirenti attenti a non accumulare scorte.

Precisa altresì che le adesioni alla distillazione per la produzione di alcool ad uso alimentare, attivata automaticamente in ogni campagna, hanno avuto un'impennata. Tra il 10 ottobre e il 23 dicembre 2004 sono stati presentati in Italia contratti per 4,23 milioni di ettolitri. Nel richiamare la percentuale di accettazione dell'84,3 per cento fissata dalla Commissione, fa presente che l'Italia ha potuto accettare contratti per un totale di 3,57 milioni di ettolitri di vini da tavola e che nel 2003/2004 il volume corrispondente (all'epoca non fu necessario applicare alcuna percentuale) è risultato pari a 1,98 milioni di ettolitri. La distillazione per la produzione di alcool ad uso alimentare ha poi sostenuto i mercati del Sud, stabilizzandone i listini.

Attualmente, prosegue il sottosegretario Delfino, le cantine italiane lamentano la presenza di giacenze abbondanti e sono preoccupate per l'imminente vendemmia e la mancanza di spazio dove stoccare il nuovo prodotto. A fronte della tendenza al deprezzamento in atto dall'inizio del 2004, sono cambiati anche i rapporti di valore all'interno del comparto. Nel segmento dei bianchi da tavola, ad esempio, si è ristretta la forbice dei prezzi rilevati sul territorio nazionale, delimitata indicativamente da Verona nell'estremo superiore e da Trapani in quello inferiore.

In generale, rileva che i ribassi hanno colpito soprattutto la fascia medio alta del mercato visto che quella bassa, rappresentata dai vini di massa del Sud, era già attestata su valori molto contenuti, difficilmente comprimibili ulteriormente.

Al di là di questa tendenza, fa osservare che, ormai da qualche anno, si sta verificando un progressivo riavvicinamento dei rossi ai bianchi in termini di prezzi all'origine. Il margine conquistato dai primi a metà degli anni novanta, con il diffondersi delle notizie sugli effetti benefici di un loro consumo moderato, infatti, è in parte rientrato.

Limitando l'analisi agli ultimi anni, ritiene che si possa individuare tra il 1998 e il 2001 una fase di sostanziale stabilità del differenziale esistente. Di fatto i rossi costavano all'origine circa il 25-27 per cento in più dei bianchi, da allora il *gap* si è progressivamente ridimensionato passando da un incremento del 19 per cento del 2002 al 15 per cento del

2003, fino ad arrivare al 5 per cento del 2004, che sembra sostanzialmente confermato anche per l'anno in corso. Nei primi mesi del 2005 (gennaio-aprile) si rileva una maggiorazione del 4 per cento dei prezzi dei vini da tavola rossi rispetto a quelli bianchi.

Precisa che il quadro testé descritto, che emerge da uno studio ISMEA, è stato sottoposto dal ministro Alemanno alla Commissaria Fischer Boel in una nota del 3 giugno scorso con la quale è stata segnalata la necessità, sulla base della situazione di mercato, dell'apertura della distillazione di crisi, sottolineando peraltro che la situazione di crisi era già stata anticipata dal Ministro con una nota del 20 maggio 2005 e che nell'ultima nota è stata, inoltre, rappresentata la progressiva flessione dei prezzi del mercato dei vini e le ripercussioni negative per i redditi dei produttori di tale situazione, caratterizzata anche da una stasi delle contrattazioni.

La domanda interna, infatti, è da tempo ferma mentre le esportazioni di vino sembrano negativamente condizionate dall'abbondante produzione della Spagna, che ha invaso i mercati dove tradizionalmente i vini da tavola italiani venivano esportati. Nella nota si sottolinea, altresì, che i produttori di alcune regioni italiane, tradizionale bacino delle nostre esportazioni in Europa, lamentano lo scarso interesse degli importatori di altri Paesi comunitari, tedeschi e francesi in particolare.

In merito ai prezzi di mercato, rileva che nella presente campagna i prezzi all'origine dei vini da tavola sono generalmente diminuiti e la diminuzione ha riguardato sia i vini bianchi che i vini rossi, con un calo del 20 per cento.

Nella richiesta alla Commissione è stata sottolineata la necessità che in Italia venga prevista la distillazione di crisi per 6 milioni di ettolitri, analogamente a quanto previsto per altri Paesi comunitari, in quanto solo l'adozione di tale misura consentirà alle cantine di poter ricevere il prodotto della prossima vendemmia considerato che in alcune zone e presso alcuni produttori è giacente il 50 per cento circa della produzione della presente campagna.

Ritiene pertanto indispensabile adottare con urgenza tale misura, in modo che i contratti possano essere presentati al più tardi il prossimo 2 settembre, evitando ogni possibile interferenza con la produzione della prossima vendemmia, in quanto, a suo avviso, occorre fare in modo che i prezzi di mercato della prossima vendemmia non vengano negativamente influenzati da eccessive giacenze e che i produttori accedano alla misura per ripristinare l'equilibrio di mercato, prevedendo un prezzo minimo di cessione non inferiore a euro 2,10 per cento volume per ettolitro. Tale prezzo minimo trova la sua giustificazione nell'evidente deprezzamento delle quotazioni anche nelle Regioni del Nord come il Veneto ove i prezzi sono tornati sui livelli della campagna 2003/2004.

Si apre il dibattito.



Il senatore RUVOLO (*UDC*) esprime apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione, che testimonia l'impegno del Governo nel settore vitivinicolo. Tuttavia, in considerazione del permanere di una situazione di incertezza in ordine al livello del prezzo minimo del prodotto e della quantità commercializzabile, ritiene necessaria un'azione ancora più incisiva, al fine di dare una risposta tempestiva alle richieste degli operatori del settore. Precisa infatti che nel settore vitivinicolo è già in atto una vera e propria situazione di crisi, che ha interessato in particolar modo la Sicilia, esprimendo infine preoccupazione nel caso in cui non venisse raggiunto il livello di prezzo minimo di 2,10 euro, richiamato dal sottosegretario Delfino.

Il senatore BONGIORNO (*AN*), nel dichiarare preliminarmente di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Ruvolo, domanda alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo: in primo luogo, qualora le istituzioni comunitarie autorizzassero la distillazione di crisi ad un prezzo minimo inferiore a quello auspicato, domanda se lo Stato italiano potrebbe eventualmente integrare con risorse nazionali tale soglia, similmente a quanto già avvenuto in altri Stati membri. In secondo luogo, dopo avere ricordato che il Governo italiano ha richiesto la distillazione di crisi lo scorso 20 maggio a livello informale e poi in via ufficiale il successivo 3 giugno, domanda chiarimenti sulle ragioni di tale ritardo.

Chiede poi al rappresentante del Governo se sia stato richiesto un aumento delle quote di produzione, rilevando, peraltro, che ciò potrebbe essere ritenuto, in ambito UE, in contraddizione con la contestuale richiesta della distillazione di crisi.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'estrema importanza delle questioni in argomento, atteso che la rilevanza della quantità prodotta nel Meridione, ed in particolare nella Regione Sicilia, nella quale si concentra circa un quarto della produzione del Paese (con ben il 50 per cento prodotto nella sola provincia di Trapani), fa assumere a tali problematiche un valore non più meramente locale, bensì nazionale. Precisa inoltre che nel trapanese non si è proceduto neppure alla distillazione facoltativa, il cui termine scade peraltro il prossimo 15 luglio, sottolineando che, allo stato, non è stata neppure autorizzata la distillazione di crisi. Domanda pertanto se sia prevista un'apposita proroga, e se – in caso affermativo – occorra uno specifico assenso da parte delle istituzioni comunitarie o se sia sufficiente l'autorizzazione da parte del Presidente dell'AGEA.

In caso contrario, richiama l'attenzione sui possibili rischi di conseguenti tensioni sociali.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) si sofferma preliminarmente sul tema della rinazionalizzazione delle politiche a livello comunitario, ricordando la condotta estremamente competitiva adottata da altri Paesi membri. Al riguardo, sottolinea fortemente la necessità di puntare con decisione alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli di

qualità, domandando se il MIPAF sia dotato di adeguati strumenti, pur sempre in un'ottica di collaborazione con le Regioni, per sostenere un'adeguata promozione di tali prodotti.

Il senatore VICINI (*DS-U*), nell'esprimere apprezzamento per l'ampia e dettagliata relazione da parte del sottosegretario Delfino, si richiama all'intervento del senatore Bongiorno che ha evidenziato, a suo avviso, la debolezza dell'azione sin qui promossa dall'Esecutivo.

Ritiene infatti che il Governo in altre occasioni si sia mosso con maggior decisione per tutelare settori, parimenti importanti, come ad esempio quello del tabacco; per tali ragioni, auspica interventi altrettanto incisivi anche per il settore vitivinicolo.

Osserva altresì che il fenomeno della globalizzazione sta determinando grandi trasformazioni, che si stanno tuttavia rivelando pregiudizievoli per il comparto primario nazionale, mettendo in difficoltà persino le produzioni di qualità come il parmigiano reggiano. Ritiene pertanto necessaria l'adozione di adeguate misure, anche a livello europeo, al fine di evitare crisi produttive che potrebbero sfociare in tensioni di carattere sociale.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) fa osservare che i criteri attualmente adottati per l'assegnazione delle quote non consentono di garantire il rispetto di precisi parametri qualitativi per i prodotti, in quanto sia le cessioni delle quote a livello regionale, che la successiva assegnazione, non tengono conto delle tipologie produttive e degli standard qualitativi.

Al riguardo, rileva che nel corso degli ultimi venticinque anni la produzione complessiva di vino nella Regione Sardegna si è ridotta almeno di un quarto, che viene tuttavia oggi commercializzato e venduto pressoché integralmente.

Osserva poi che le difficoltà per il settore vitivinicolo non possono essere attribuite totalmente al fenomeno della globalizzazione, dovendo invece essere più correttamente riferite ai comportamenti sleali ed alle differenze dei costi all'origine tra i vari prodotti in ambito internazionale.

Domanda pertanto se i meccanismi di assegnazione delle quote possano essere basati su precisi criteri di indirizzo tipologico e qualitativo delle colture. Anche la distillazione di crisi – osserva l'oratore – dovrebbe infatti essere basata su precisi parametri, assicurandone il successivo monitoraggio.

Il senatore AGONI (*LP*), espresso preliminarmente apprezzamento per la relazione svolta dal rappresentante del Governo, si richiama alle considerazioni svolte dai senatori Vicini e Murineddu, sottolineando le gravi difficoltà in cui versa il comparto primario nazionale, a seguito della spinta competitiva determinata dal fenomeno della globalizzazione.

Sottolinea fortemente la necessità di adottare idonei provvedimenti, anche in ambito comunitario, che consentano di superare gli attuali regimi di restrizione alle esportazioni e di varare idonee misure per contrastare la concorrenza, spesso a suo avviso sleale, proveniente dall'estero.

Fa osservare che l'attuale situazione di crisi ha raggiunto dimensioni talmente rilevanti da investire pressoché tutto il settore agricolo, senza esclusioni, finendo per interessare persino prodotti di qualità come il parmigiano reggiano.

Occorre pertanto, a suo avviso, un profondo ripensamento degli strumenti attualmente esistenti e dell'attuale disciplina delle quote di produzione: a tale proposito, potrebbe essere opportuno trarre ispirazione dal sistema statunitense, il cui meccanismo di quote investe unicamente la produzione eccedentaria.

Il sottosegretario DELFINO, replicando preliminarmente all'intervento del senatore Ruvolo, assicura che il Governo si sta già impegnando per ottenere il via libera da parte del Comitato gestione vini per definire le quantità di distribuzione e i prezzi precedentemente auspicati, in modo tale da poter soddisfare le esigenze dei produttori.

Con riguardo alle richieste del senatore Bongiorno, rileva che l'eventuale integrazione del livello di prezzo minimo da parte dei singoli Stati è un atto che deve essere comunque autorizzato, assicurando che il Governo si impegnerà in sede UE.

Con riguardo al problema del ritardo nell'avvio delle procedure per la richiesta della distillazione di crisi, fa presente che vi sono state diverse comunicazioni con le Regioni interessate, e che la prima richiesta – trasmessa da parte della Regione Sicilia – risale al 15 maggio, alla quale sono poi seguite le ulteriori, successive richieste da parte delle altre Regioni verso la fine del mese.

Si sofferma poi sulle questioni sollevate dal senatore Murineddu, precisando che il problema della sanatoria dei vigneti sarà oggetto di trattazione in sede di riforma dell'OCM del vino. Rileva peraltro che fino al 31 dicembre del 2007 vi sarà una proroga dell'attuale regime e che in tale sede si cercherà di definire nuovamente le forme di tutela del patrimonio vitivinicolo. Ritiene peraltro che la questione della sanatoria dei vigneti non comporti un aumento delle superfici, ma unicamente il riconoscimento del patrimonio di fatto già esistente, ricordando, peraltro, che sul punto parte dell'iniziativa spetta anche alle Regioni.

Con riguardo alla possibilità di prorogare il termine del 15 luglio previsto per la distillazione facoltativa, assicura che tale ipotesi sarà certamente valutata con attenzione.

Si sofferma quindi sulle osservazioni formulate circa la necessità di promuovere le produzioni di qualità, ricordando che il Governo ha sempre sostenuto gli obiettivi della qualità e della tipicità: fa presente, infatti, che la produzione di qualità negli ultimi anni è cresciuta in modo costante e deciso, registrando una forte impennata, in particolar modo da parte delle Regioni meridionali. Nel soffermarsi sinteticamente sull'istituzione dei marchi Enoteca d'Italia e Buonitalia, ribadisce la necessità di insistere con decisione in tale direzione. A tal fine, tuttavia, ritiene indispensabile condurre in porto la revisione dell'OCM del vino, adottando misure che rafforzino le modalità di intervento nel settore.

Dichiara infine di condividere la necessità di predisporre idonei strumenti per la promozione dei prodotti tipici nazionali, anche al fine di fronteggiare la forte concorrenza proveniente dall'estero.

Con riguardo alle considerazioni svolte dal senatore Agoni, dichiara di condividere le preoccupazioni derivanti dalla crescente globalizzazione, soprattutto per quanto concerne i rischi di carattere sanitario. A tal proposito, ricorda infatti che l'Esecutivo ha, a tal fine, fortemente potenziato l'organico e le strutture dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Ad una richiesta del senatore BONGIORNO (AN) che domandava se fossero stati effettuati rilievi di tipo aerofotografico, il sottosegretario DELFINO replica che il Governo ha dato mandato all'AGEA e alle Regioni a definire un quadro specifico a livello regionale, superando le lacune esistenti al fine di poter disporre, entro la fine di giugno 2006, di elementi completi da poter utilizzare in sede europea, per la riforma dell'OCM del vino.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI ringrazia il sottosegretario Delfino e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione sui provvedimenti in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) sottolinea il ritardo con il quale, come in passato, vengono ancora oggi recepite direttive spesso di grande rilevanza. Rileva infatti che molte delle direttive previste nel disegno di legge comunitaria in esame sono già scadute, auspicando pertanto, in futuro, un più rigoroso rispetto dei tempi previsti.

Si sofferma quindi analiticamente sulle direttive di interesse della Commissione, che ritiene di estremo interesse, manifestando tuttavia preoccupazione per il processo di graduale trasformazione della PAC, che pare ormai tuttavia inevitabile, anche a seguito dei crescenti stanziamenti di risorse in favore dei Paesi poveri dell'Africa. Ritiene pertanto che le

prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 risultino preoccupanti per il comparto primario italiano.

Ricorda inoltre che l'agricoltura e lo sviluppo rurale sono all'interno del terzo obiettivo per l'utilizzo dei fondi strutturali, sottolineando, in particolare, l'importanza dell'obiettivo della cosiddetta «convergenza»; non va tuttavia dimenticato – prosegue l'oratore – che la stessa Unione europea si trova in un momento particolarmente delicato anche dal punto di vista istituzionale, anche in considerazione delle difficoltà determinatesi per la ratifica della Costituzione europea, persino in uno Stato di piccole dimensioni come il Lussemburgo.

Si sofferma quindi sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, lamentando il forte ritardo con il quale tale relazione viene esaminata, atteso che la sua presentazione risale allo scorso 31 gennaio. A suo avviso, sarebbe preferibile, in futuro, esaminare separatamente tale relazione, senza dover attendere la successiva presentazione della Legge comunitaria, in quanto i dati contenuti nella relazione sono soggetti ad una rapida obsolescenza, perdendo conseguentemente di interesse e di utilità per i lavori della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3190) AGONI ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne*

**(3240) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 5 luglio era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 maggio scorso) e che tale termine è scaduto lo scorso 7 luglio.

Informa che sono stati presentati alcuni emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3190 e 3240**

**Art. 1.**

**1.1**

OGNIBENE

*Al comma 1, dopo la parola: «caprini» inserire le seguenti: «e bufalini».*

---

**Art. 3.**

**3.1**

OGNIBENE

*Al comma 1, dopo la parola: «bovina» inserire le seguenti: «e bufalina».*

---

**3.2**

OGNIBENE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«5. La raccolta e la conservazione del DNA degli animali di specie, di cui al comma 1, verrà eseguita dal sistema dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA)».*

---

**Art. 6.**

**6.1**

DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «valutato in 1.121.933 di euro» con le seguenti: «valutato in 4.000.000 di euro».*

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**270<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 3509. Parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII, n. 5)

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*), integrando la relazione svolta nella precedente seduta concernente il disegno di legge n. 3509 e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, preannuncia la formulazione, rispettivamente, di una relazione favorevole e di un parere favorevole con osservazioni. In tale ultimo parere occorrerà evidenziare a suo avviso le esigenze di proseguire l'attività di monitoraggio a tutela dei prodotti *made in Italy*, di rafforzare l'impegno per favorire le politiche di sostegno allo sviluppo e per la ricerca e sollecitare il completamento delle politiche di liberalizzazione nel settore dell'energia.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ritiene che per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria sarebbe opportuno valutare la possibilità di inserire nel testo ulteriori direttive europee, specie con riguardo ai settori che possono garantire una maggiore competitività della produzione europea. Per ciò che si riferisce all'articolo 13 dello stesso disegno di legge comunitaria precisa di essere favorevole a sostenere la partici-

zione delle imprese italiane alle manifestazioni fieristiche all'estero. Per quanto riguarda la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2004, è dell'avviso che il parere dovrebbe fare esplicito riferimento alla esigenza di portare avanti con determinazione le politiche di liberalizzazione nel settore delle professioni, su cui l'Italia è in ritardo e rischia decisioni negative della Corte di giustizia, dell'energia e dei servizi pubblici. Sarebbe opportuno che tali politiche avessero sempre più un'ottica europea e mirassero a raggiungere risultati non per i singoli paesi ma per l'intero continente. Ciò vale in particolare per l'energia, considerata anche la situazione internazionale, il livello dei prezzi del petrolio e l'esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

Sarebbe anche opportuno fare un esplicito riferimento alle decisioni di Lisbona per riaffermare gli orientamenti favorevoli alle politiche di sviluppo soprattutto nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica. Il Governo italiano dovrebbe richiamarsi a tali orientamenti per chiederne l'attuazione specie nei settori di maggiore interesse. Ricorda, a tal proposito, il progetto Galileo. Sarebbe importante, infine, un impegno più coerente a tutela della produzione italiana nell'ambito delle politiche di tutela della competitività dell'industria europea. Ritiene, infatti, che in tal modo si possono raggiungere risultati molto più efficaci rispetto a quanto si può ottenere attraverso la difesa della produzione nazionale con gli strumenti che possono essere utilizzati dai singoli Stati.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) ritiene che le politiche di liberalizzazione debbano avere un effettivo respiro europeo: ciò significa che, ad esempio nel campo dell'energia, occorrerebbe richiamare al rispetto delle direttive europee tutti gli Stati membri, anche quelli in cui ancora permane una preponderante presenza pubblica nel settore. In questo campo l'Italia ha invece realizzato importanti risultati.

Concorda con il richiamo alle politiche di Lisbona, tra le quali dovrebbe però essere soprattutto evidenziata quella concernente la valorizzazione del ruolo dell'impresa. Ciò servirebbe, in particolare, a superare le permanenti sottovalutazioni della funzione essenziale che le imprese svolgono nello sviluppo dell'economia.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) richiamandosi al dibattito che si è sviluppato sulla cosiddetta direttiva Bolkestein, osserva che la Relazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea dovrebbe innanzitutto dar conto delle posizioni assunte dal Governo per evitare che si giunga a forme di privatizzazione dei servizi e di altre attività economiche tali da penalizzare i cittadini, da mettere in discussione lo Stato sociale e da determinare la sostanziale riduzione degli interventi a favore dei territori meno sviluppati del continente.

D'altra parte, nella stessa relazione della senatrice D'Ippolito non si fa riferimento al ritardo nell'attuazione delle direttive da parte dell'Italia che ha determinato un rilevante numero di procedure di infrazione a carico del nostro paese. Sarebbe invece importante affrontare la questione



nel modo più efficace: occorrerebbe, infatti, approfondire i temi affrontati dalle direttive europee nella fase ascendente, prima della loro approvazione. Solo risolvendo le questioni più problematiche in via preventiva sarà poi possibile procedere tempestivamente nella fase attuativa. Da questo punto di vista il ruolo del Parlamento può essere decisivo.

Ritiene, inoltre, che invece di attardarsi nelle polemiche sull'euro si dovrebbe chiedere con maggiore determinazione l'armonizzazione delle politiche fiscali a livello europeo. In tal modo si darebbe all'Europa un efficace strumento per rafforzare la competitività delle imprese e si favorirebbero la competizione e l'apertura dei mercati. A suo giudizio anche le politiche di tutela dei prodotti europei e tra questi dei prodotti *made in Italy* richiederebbero un impegno coerente del Governo nelle diverse sedi. L'utilizzazione di manodopera sottopagata e la sostanziale inesistenza di vincoli ambientali determina il forte contenimento dei prezzi della produzione extraeuropee ed in particolare cinese. Tuttavia, anche le società multinazionali che si avvalgono di manodopera sottopagata o addirittura del lavoro minorile e poi ricaricano il prezzo dei loro prodotti con le spese per la pubblicità, utilizzano metodi di produzione che contrastano con le regole che vigono all'interno dei paesi europei stabilite dalle legislazioni dei paesi europei. Il problema deve essere quindi affrontato complessivamente con politiche europee in grado di valorizzare soprattutto in termini qualitativi le produzioni dei paesi membri. Occorre evitare poi che le imprese siano penalizzate da iniziative normative di livello europeo come ad esempio quella concernente la brevettabilità del *software*, che privilegia in modo eccessivo le *royalties*. Politiche coordinate tra gli Stati membri dovrebbero poi essere realizzate per un efficace contrasto alla criminalità organizzata, la cui azione determina evidenti effetti economici negativi sulle attività industriali e commerciali delle imprese europee specie in alcune aree territoriali, incidendo anche sui livelli di competitività.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) replica agli intervenuti sottolineando come già nel proprio intervento precedente ella abbia indicato i punti principali da sottolineare nel parere proprio in relazione alle politiche di liberalizzazione soprattutto nel settore dell'energia, alla tutela della produzione italiana e alle politiche di sviluppo e di ricerca. Ritiene pertanto condivisibili alcune delle sottolineature emerse nel corso della discussione sia con riferimento a tali punti sia relativamente al miglioramento della fase ascendente della produzione normativa europea. Per quanto riguarda la Relazione sul disegno di legge comunitaria ritiene che sia opportuno sottolineare in premessa la corretta limitazione dei rimborsi derivanti dalla decisione n. 4746 del 2004.

Il sottosegretario COTA condivide quanto affermato dalla relatrice precisando che l'azione di monitoraggio sul *made in Italy* riguarda il settore tessile e anche quello delle calzature e che al riguardo sarebbe opportuno sollecitare non solo la proroga del monitoraggio ma anche l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Ricorda, inoltre, che presso il Ministero

delle attività produttive sono state istituite apposite commissioni per l'energia e le assicurazioni che stanno già completando i loro lavori. Il Governo si accinge quindi ad emanare specifici provvedimenti. Iniziative saranno assunte anche sulla tutela della proprietà intellettuale e per la lotta per la contraffazione in attuazione delle recenti leggi approvate in tale ambito.

Precisa che nel disegno di legge comunitaria potranno essere inserite ulteriori direttive come ad esempio quella concernente le pratiche commerciali sleali.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ribadisce che nel parere occorrerebbe fare esplicito riferimento alla strategia di Lisbona e che le politiche di tutela delle produzioni dovrebbero essere svolte soprattutto a livello europeo. Ricorda, peraltro, che si va verso l'istituzione di un marchio europeo da affiancare a quelli nazionali. Concorda con la proposta di sollecitare provvedimenti al riguardo ed osserva che le politiche per lo sviluppo dovrebbero riguardare oltre alla ricerca l'innovazione e l'alta formazione. Le liberalizzazioni, infine, dovrebbero essere riferite al settore dei servizi pubblici e delle professioni.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) insiste per un esplicito riferimento all'armonizzazione fiscale a livello europeo.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) illustra quindi la relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria per il 2005. Ribadisce quanto già affermato in sede di replica in ordine alle diverse proposte avanzate e precisa di ritenere soddisfacente la formulazione della relazione per ciò che riguarda le politiche di sviluppo e di nutrire perplessità sulla tutela delle produzioni attraverso il marchio europeo considerato che non è stato ancora istituito e che sia opportuno concentrare l'attenzione sulla tutela del *made in Italy*.

I senatori GARRAFFA (*DS-U*) e COVIELLO (*Mar-DL-U*) dichiarano l'astensione a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva la proposta della relatrice.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) illustra quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004.

I senatori GARRAFFA (*DS-U*) e COVIELLO (*Mar-DL-U*) dichiarano l'astensione a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva la proposta della relatrice.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PONTONE informa la Commissione di aver inviato una missiva al Presidente del Senato in ordine alla mancata trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica sul provvedimento in titolo e alla conseguente impossibilità per la Commissione di esprimere il proprio parere.

I senatori COVIELLO (*Mar-DL-U*), D'IPPOLITO (*FI*) e CHIUSOLI (*DS-U*) esprimono consenso rispetto all'iniziativa assunta dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULLA RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE  
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA NEL 2004  
(DOC. LXXXVII, N. 5)**

La 10<sup>a</sup> Commissione, esaminato il documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– appare opportuno proseguire l'attività di monitoraggio preventivo già avviato per il settore tessile e delle calzature a tutela dei prodotti made in Italy, sollecitando la sua proroga anche oltre la scadenza prevista per la fine dell'anno. Occorre, altresì, laddove sussistano le condizioni, adottare i relativi provvedimenti nonché promuovere analoghe iniziative per altri settori produttivi;

– è necessario rafforzare l'impegno in ogni ambito di attività dell'Unione europea per favorire le politiche di sostegno allo sviluppo con particolare riguardo alle attività di ricerca, innovazione ed alta formazione. In tale contesto è essenziale individuare modalità operative idonee alle particolari esigenze delle piccole e medie imprese;

– nel settore dell'energia, occorre portare avanti con determinazione le politiche di liberalizzazione avviate negli scorsi anni avendo particolare cura delle pari condizioni di attuazione nei diversi Paesi e mirando a massimizzare i benefici conseguenti per i cittadini e per le imprese in termini di sicurezza del fabbisogno e di livello delle tariffe.

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3509**

La Commissione,

preso atto che un numero limitato di atti comunitari recepiti attraverso il disegno di legge comunitaria per il 2005 riguarda la competenza diretta della Commissione;

considerato, in particolare, che la decisione C (2004) 4746, di cui all'articolo 13, riguardante il regime fiscale agevolato per le spese di partecipazione delle imprese ad eventi fieristici all'estero, prevede il rimborso degli aiuti già riconosciuti; valutata positivamente la disposizione volta a non applicare tale decisione alle piccole e medie imprese che abbiano sostenuto spese per la partecipazione espositiva dei prodotti in fiere all'estero rispettando le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento CE n. 70/2001;

delibera di riferire favorevolmente.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**283<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale**

Riprende l'esame dell'indagine conoscitiva sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

La senatrice BIANCONI (FI), relatrice sull'indagine conoscitiva in titolo, illustra il programma dettagliato della procedura informativa da lei predisposto, comprendente ipotesi di audizioni di soggetti qualificati e di sopralluoghi presso centri di rilevanza scientifica internazionale. Rileva quindi che, a causa della natura complessa dell'endometriosi, è preferibile che, nell'ambito di ciascuna seduta dedicata allo svolgimento di audizioni, vengano invitati soggetti particolarmente qualificati a trattare specifici aspetti della patologia, così da rispettare un criterio di omogeneità tematica, tenendo conto della necessità di svolgere un'analisi il più possibile approfondita. Esprime inoltre l'auspicio di un rapido avvio delle audizioni stesse, anche precedentemente alla sospensione estiva dei lavori.

La Commissione accoglie la proposta di programma della senatrice Bianconi, nonché il conferimento dell'incarico di consulenza alla professoressa Maria Elisabetta Coccia, il cui *curriculum* è stato messo a disposizione dei commissari, impegnando la Presidenza a chiedere al Presidente del Senato la necessaria autorizzazione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2943) TOMASSINI.** – *Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento*

**(1437) ACCIARINI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(2279) RIPAMONTI e DEL PENNINO.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile scorso, nel corso della quale si era conclusa la discussione generale.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2943, assunto come testo base.

Sono dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore SALZANO (*UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2; parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario CURSI si pronuncia in senso conforme al relatore.

Previa verifica del prescritto numero legale, gli emendamenti 1.1 e 1.2, identici, sono posti congiuntamente in votazione, risultando accolti. Vengono invece respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.2, sottolineando come questo sia finalizzato a rendere opportunamente più chiaro ed esplicito il testo dell'articolo 2, comma 1, dell'articolato. Si sofferma inoltre sull'emendamento 2.3, rilevando la necessità della completezza e della comprensibilità delle informazioni trasmesse all'interessato. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.5 e 2.8.

Sono altresì dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore SALZANO (*UDC*) si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5; in senso contrario sulle proposte emendative 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 e 2.8.

Il sottosegretario CURSI si esprime conformemente.

La Commissione accoglie quindi, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 2.3 e 2.4, risultando assorbito il 2.5. Sono invece respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 e 2.8.

Dopo che gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono stati dati per illustrati, il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), interviene sull'emendamento 3.4, ponendo l'accento sull'inopportunità di conferire anche a parenti di relativa prossimità la facoltà di disporre del consenso o del dissenso ai trattamenti sanitari destinati al soggetto interessato, mentre sarebbe preferibile fare appello al dovere del medico di intervenire nell'interesse del paziente nei casi in cui si rendessero necessari interventi urgenti e indifferibili.

Il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3; contrario sull'emendamento 3.4.

In esito a distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

L'emendamento 3.4 è invece respinto.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, sono respinti dalla Commissione.

Gli emendamenti all'articolo 5 vengono dati per illustrati.

Il relatore SALZANO (*UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 e parere favorevole sull'emendamento 5.2.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.1, mentre approva l'emendamento 5.2.

Gli emendamenti all'articolo 6 vengono dati per illustrati.

Il RELATORE formula parere favorevole sull'emendamento 6.1 e parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3.

Il sottosegretario CURSI si esprime conformemente al relatore.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 6.1 risulta approvato; sono invece respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3.

La senatrice BAILO DOSSI (*Mar-DL-U*), nell'illustrare l'emendamento 8.1, sottolinea la funzione di grande utilità svolta dai comitati etici attivati nel settore medico, come attestato dall'esperienza acquisita, ancorché tuttora di non lunga durata.



L'emendamento 8.2 viene dato per illustrato.

Si esprimono in senso contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 8 il relatore SALZANO (*UDC*) ed il sottosegretario CURSI.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2.

L'emendamento 9.1 è dato per illustrato.

Illustra l'emendamento 9.2 il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale rileva la necessità di una formulazione dell'articolo in questione maggiormente in sintonia con le vigenti disposizioni del Codice civile.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9, così come il sottosegretario CURSI.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Gli emendamenti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, di identico contenuto, sono posti congiuntamente in votazione e vengono respinti.

Gli emendamenti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Il relatore SALZANO (*UDC*) esprime parere contrario.

Il sottosegretario CURSI si pronuncia conformemente al relatore.

Gli emendamenti 11.1 e 11.2, di identico contenuto, sono posti congiuntamente in votazione e vengono respinti.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 12 vengono dati per illustrati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 12.2 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CURSI si esprime in senso conforme.

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6, mentre viene approvato l'emendamento 12.2.

La senatrice BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 12.8, rilevando l'inopportunità di

prevedere un vincolo rispetto alle dichiarazioni rese, senza tenere conto dell'inevitabile progresso della scienza medica.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 12.7 e 12.8, di identico contenuto, risultano respinti, così come l'emendamento 12.9.

Sull'emendamento 13.8 interviene il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*), soffermandosi sull'opportunità di una formulazione tesa a conciliare il rispetto delle direttive inserite dall'interessato nel proprio testamento di vita con la possibilità del medico di disattenderle in presenza di mutate condizioni, cagionate dai progressi della scienza medica.

Il relatore SALZANO (*UDC*) osserva l'opportunità di riconoscere, nel massimo rispetto delle volontà individuali, un margine di operatività e di autonomia al medico, nel presupposto che egli agisca sulla base di conoscenze scientifiche costantemente aggiornate.

Interviene brevemente il presidente TOMASSINI, rilevando come l'emendamento 13.8 non sia di tenore tale da stravolgere il testo in esame, pur riguardando un tema di grande delicatezza quale il rapporto tra la volontà del soggetto interessato e la professionalità del medico.

Tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 13 vengono dati per illustrati.

Si esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.8 il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, i quali sono di avviso contrario rispetto a tutte le restanti proposte emendative all'articolo 13.

La Commissione accoglie quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.8, mentre respinge gli emendamenti 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7.

Risultando l'emendamento 13.9 precluso a seguito dell'approvazione del 13.8, vengono pertanto posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.10, e 13.11, di identico contenuto. Da ultimo, la Commissione non approva l'emendamento 13.12.

Gli emendamenti all'articolo 14 sono dati per illustrati.

Il relatore SALZANO (*UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 e parere contrario sulle rimanenti proposte emendative.

In senso conforme è il parere del sottosegretario CURSI.

In esito a distinte votazioni, è accolto l'emendamento 14.1, mentre sono respinti gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 15.2, esprime perplessità sulla previsione relativa all'istituzione di un registro dei mandati in previsione dell'incapacità e dei testamenti di vita, ritenendo che tale strumento non possa che tradursi in un'inutile complicazione di natura burocratica, dal momento che comporterà l'inevitabile conseguenza di scoraggiare i cittadini ad esprimere dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, già del resto certamente non incentivati dalla previsione del ricorso all'atto notarile.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 15.

Il relatore SALZANO (*UDC*) esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2, ritenendo opportuno garantire un'adeguata solennità all'espressione del testamento di vita. Aggiunge quindi considerazioni nettamente positive in merito alla modernità della previsione di uno strumento telematico, quale quello di cui si prevede l'istituzione presso il Consiglio nazionale del notariato, secondo quanto stabilito all'articolo 15. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 15.3.

Conforme a quello del relatore è il parere del sottosegretario CURSI.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 15.1 e 15.2, di analogo contenuto, risultano respinti, mentre viene approvato l'emendamento 15.3.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16 sono dati per illustrati.

Esprimono parere favorevole sugli emendamenti 16.1 e 16.4 il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO, i quali si dichiarano contrari rispetto agli emendamenti 16.2 e 16.3.

Con successive, distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 16.1 e 16.4, mentre respinge gli emendamenti 16.2 e 16.3.

Sull'emendamento Tit. 1 interviene brevemente il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), osservando la necessità di armonizzare il titolo del disegno di legge in esame con il relativo testo.

Sull'emendamento Tit. 1 esprimono parere favorevole il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

Posto in votazione, l'emendamento Tit. 1 risulta approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2943, nel testo modificato, ed a proporre l'assorbimento dei disegni di

legge nn. 1437 e 2279, autorizzandolo altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonché a richiedere di svolgere la relazione orale.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) prende la parola auspicando una rapida calendarizzazione dell'esame in Assemblea dei disegni di legge già licenziati dalla Commissione riguardanti le professioni sanitarie non mediche e la disciplina delle attività trasfusionali.

Formula inoltre l'auspicio che l'Assemblea possa disporre, in tempi brevi, dei pareri della Commissione bilancio, dei quali non aveva potuto disporre la Commissione nel corso dei relativi esami in sede referente.

Il presidente TOMASSINI fornisce rassicurazioni in tal senso, preannunciando di voler interessare della questione la Presidenza del Senato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2943****Art. 1.****1.1**

BIANCONI, DANZI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «testamento di vita» con le seguenti: «dichiarazioni anticipate di trattamento».*

---

**1.2**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «testamento di vita» con le seguenti: «dichiarazione anticipata di trattamento».*

---

**1.3**

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI

*Sopprimere la lettera b).*

---

**1.4**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sopprimere la lettera b).*

---

**1.5**

LONGHI, BETTONI, DI GIROLAMO, MASCIONI

*Sopprimere la lettera c).*

---

**Art. 2.****2.1**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ogni persona capace ha il diritto di prestare o negare il proprio consenso in modo libero e consapevole in relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti così o che siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto. Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari, anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita, e li rende esenti da ogni responsabilità indipendentemente da qualunque disposizione di legge vigente prima della entrata in vigore della presente legge».

**2.2**

MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni persona capace ha il diritto di prestare o di negare, in modo libero e consapevole ed in maniera esplicita, il proprio consenso in relazione di prevedibili trattamenti sanitari che la possano interessare».

**2.3**

BETTONI, LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI

*Al comma 2, dopo la parola: «informazioni» inserire le seguenti: «rese in maniera completa e comprensibile».*

**2.4**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Al comma 2, dopo la parola: «collaterali» aggiungere le seguenti: «, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».*

---

**2.5**

BETTONI, LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI

*Al comma 2, dopo le parole: «effetti collaterali» aggiungere le seguenti: «nonché le possibili alternative e le conseguenze di un rifiuto del trattamento».*

---

**2.6**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma precedente deve essere annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta».

---

**2.7**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Salvo il caso in cui la persona rifiuti esplicitamente le informazioni effettuate ai sensi del comma 2, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. In tal caso, chi informa deve tenere conto delle condizioni complessive anche psicologiche del paziente e consultarne i congiunti stretti.».

---

**2.8**

DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI, MASCIONI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. La dichiarazione di volontà resta valida anche dopo la perdita della propria capacità naturale».

---

**Art. 3.****3.1**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente*

«1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si avrà riguardo alla volontà espressa nel testamento di vita e in subordine a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 12 o, in mancanza di questo, dalle persone indicate nel comma 2.».

---

**3.2**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel testamento di vita» con le seguenti: «nella dichiarazione anticipata di trattamento».*

---

**3.3**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 1 il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ed in mancanza, nell'ordine, dal coniuge non separato, legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.».

---



**3.4**

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «dai parenti entro il quarto grado» con le seguenti: «. In caso di interventi urgenti ed indifferibili, rimane fermo il dovere del medico di intervenire nel migliore interesse del paziente».*

---

**Art. 4.****4.1**

BIANCONI, DANZI

*Al comma 1, dopo le parole: «persona in stato di incapacità», aggiungere le seguenti: «Le sue disposizioni non sono vincolanti per il medico».*

---

**4.2**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, dopo le parole: «persona in stato di incapacità» aggiungere le seguenti: «Le sue disposizioni non sono vincolanti per il medico».*

---

**4.3**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai fini della decisione circa il migliore interesse dell'incapace occorre coinvolgere i soggetti indicati all'articolo 3 e, in caso di contrasto, consultare un comitato etico costituito ai sensi del decreto ministeriale del 18 marzo 1998 recante "Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici"».*

---

**4.4**

BIANCONI, DANZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della decisione circa il migliore interesse dell'incapace occorre coinvolgere i soggetti indicati all'articolo 3 e, in caso di contrasto, consultare un comitato etico».

---

**Art. 5.****5.1**

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero quando» con la seguente: «e».*

---

**Art. 6.****6.1**

MASCIONI, LONGHI, BETTONI, DI GIROLAMO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – (*Soggetti minori*). – 1. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

2. Il minore che ha compiuto i quattordici anni presta personalmente il consenso al trattamento medico.

3. Ove il trattamento cui il minore che ha compiuto i quattordici anni deve essere sottoposto comporti serio rischio per la salute o conseguenze gravi o permanenti, la decisione del minore è confermata dagli

esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno ai sensi del comma 1.

4. In caso di contrasto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8».

---

## 6.2

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto all'articolo 2 ed all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194».*

---

## 6.3

BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità fisica».

---

## Art. 8.

### 8.1

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, dopo le parole: «il medico curante», aggiungere le seguenti: «e un comitato etico, costituito ai sensi del decreto ministeriale del 18 marzo 1998 recante: "Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici,"».*

---

**8.2**

BIANCONI, DANZI

*Al comma 1, dopo le parole: «il medico curante» aggiungere le seguenti: «e un comitato etico».*

---

**Art. 9.****9.1**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sopprimere l'articolo*

---

**9.2**

DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI, MASCIONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – (*Dell'amministratore di sostegno*). – 1. Nel caso in cui il soggetto non possa o non voglia assumersi direttamente la responsabilità delle decisioni, può essere sostituito dall'amministratore di sostegno secondo le regole e le procedure previste dagli articoli 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 e 413 del codice civile».

---

**Art. 10.****10.1**

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 11.****11.1**

MASCIONI, LONGHI, DI GIROLAMO, BETTONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 12.****12.1**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Il testamento di vita è la dichiarazione di volontà formulata da una persona capace di prestare o di negare il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari che potrebbero essere prospettati in un tempo successivo alla perdita della capacità naturale.

2. Il testamento di vita è redatto con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata. Per coloro che si trovano in istituto di ricovero di cura, la sottoscrizione può essere autenticata dal direttore sanitario.

3. Ogni persona capace, può indicare una persona di fiducia la quale, nel caso in cui sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile sulla base delle conoscenze scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e delle facoltà di cui all'articolo 2. Il fiduciario deve essere nominato nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risulta dalla lettera del testamento di vita e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni. In mancanza di istruzioni opera nel miglior interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo 4.».

---

**12.2**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il testamento di vita» con le seguenti: «La dichiarazione anticipata di trattamento».*

*Conseguentemente, al comma 2, le parole: «un testamento di vita» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione anticipata di trattamento»; al comma 3 le parole: «Nel testamento di vita» sono sostituite dalle seguenti: «Nella dichiarazione anticipata di trattamento»; al comma 4 le parole: «Del testamento di vita» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione anticipata di trattamento»; la rubrica: «Del testamento di vita», è sostituita dalla seguente: «Della dichiarazione anticipata di trattamento».*

---

**12.3**

BETTONI, LONGHI, MASCIONI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, sostituire le parole: «per atto pubblico notarile» con le seguenti: «con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata».*

---

**12.4**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per coloro che si trovano in un istituto di ricovero o di cura, la sottoscrizione può essere autenticata dal direttore sanitario».

---

**12.5**

DI GIROLAMO, BETTONI, LONGHI, MASCIONI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.6**

LONGHI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BETTONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «il fiduciario» con le seguenti: «l'amministratore di sostegno».*

---

**12.7**

BIANCONI, DANZI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni del fiduciario non sono vincolanti per il medico. Il fiduciario non può assumere decisioni che avrebbero potuto essere legittimamente prese dal paziente stesso nelle proprie dichiarazioni».

---

**12.8**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni del fiduciario non sono vincolanti per il medico. Il fiduciario non può assumere decisioni che avrebbero potuto essere legittimamente prese dal paziente stesso nelle proprie dichiarazioni».

---

**12.9**

MASCIONI, LONGHI, DI GIROLAMO, BETTONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il contenuto del testamento di vita non è considerato, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi della legge del 31 dicembre 1996, n. 675».

---

**Art. 13.****13.1**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Il testamento di vita», con le seguenti: «La dichiarazione anticipata di trattamento».*

*Conseguentemente, nel medesimo articolo, al comma 6, le parole: «nel testamento di vita», sono sostituite dalle seguenti: «nella dichiarazione anticipata di trattamento».*

---

**13.2**

BETTONI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e il mandato in previsione dell'incapacità producono i loro effetti» con le seguenti: «produce il proprio effetto».*

---

**13.3**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il mandato in previsione dell'incapacità» con le seguenti: «la nomina del fiduciario».*

---

**13.4**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 4.*

---



**13.5**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

*Al comma 5, sostituire le parole: «al fiduciario o al mandatario» con le seguenti: «all'amministratore di sostegno».*

---

**13.6**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Al comma 5 sopprimere le parole: «o al mandatario».*

---

**13.7**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**13.8**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le direttive contenute nel testamento di vita sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando non più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione del testamento di vita, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

---

**13.9**

DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI, MASCIONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «o inadeguate dal punto di vista scientifico e terapeutico» con le seguenti: «perchè non più corrispondenti a quanto l'interessato aveva previsto al momento di redazione del testamento di vita, ovvero siano contrarie all'ordinamento giuridico, alle conoscenze scientifiche nonché alla prassi medica ed in contrasto con la posizione di garanzia del medico».*

---

**13.10**

BIANCONI, DANZI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente e le dichiarazioni sostitutive provenienti da persona autorizzata a rappresentarlo non possono avere per oggetto una scelta implicante la morte del malato o intesa a comportare una compromissione permanente della sua integrità fisica o psichica.

6-ter. Non sussiste il dovere di praticare trattamenti sanitari che possano ottenere una limitata dilazione del momento della morte, comportando per il paziente sofferenze o menomazioni sproporzionate rispetto a tale possibilità, ovvero che in fase agonica o preagonica risultino per il medesimo particolarmente gravosi. La rinuncia a tali modalità di intervento, espressa dal malato o da chi lo rappresenti, è vincolante».

---

**13.11**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente e le dichiarazioni sostitutive provenienti da persona autorizzata a rappresentarlo non possono avere per oggetto una scelta implicante la morte del malato o intesa a comportare una compromissione permanente della sua integrità fisica o psichica.

6-ter. Non sussiste il dovere di praticare trattamenti sanitari che possano ottenere una dilazione limitata del momento della morte, comportando per il paziente sofferenze o menomazioni sproporzionate rispetto a tale possibilità, ovvero che in fase agonica o preagonica risultino per il medesimo particolarmente gravosi. La rinuncia a tali modalità di intervento, espressa dal malato o da chi lo rappresenti, è vincolante».

---

**13.12**

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Qualora una persona si trovi in uno stato di incapacità naturale irreversibile e non abbia designato l'amministratore di sostegno, il

giudice tutelare, su segnalazione dell'istituto di ricovero o di cura, provvede a tale nomina».

---

## Art. 14.

### 14.1

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il testamento di vita», con le seguenti: «la dichiarazione anticipata di trattamento».*

---

### 14.2

MASCIONI, LONGHI, BETTONI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, sostituire le parole: «e il mandato in previsione dell'incapacità» con le seguenti: «e l'amministratore di sostegno».*

---

### 14.3

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il mandato in previsione dell'incapacità» con le seguenti: «il fiduciario».*

---

### 14.4

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e nel registro di cui all'articolo 15».*

---

**Art. 15.****15.1**

BETTONI, LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.2**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.3**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il testamento di vita», con le seguenti: «la dichiarazione anticipata di trattamento».**Conseguentemente, nel medesimo articolo al comma 2 sostituire le parole: «dei testamenti di vita», con le seguenti: «delle dichiarazioni anticipate di trattamento», nella rubrica sostituire le parole: «dei testamenti di vita» con le seguenti: «delle dichiarazioni anticipate di vita».*

---

**Art. 16.****16.1**

BAIO DOSSI, BASTIANONI, BEDIN, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, COVIELLO, D'ANDREA, DETTORI, GAGLIONE, GIARETTA, LIGUORI, MONTAGNINO, MONTICONE, VERALDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «il testamento di vita», con le seguenti: «la dichiarazione anticipata di trattamento».*

---

**16.2**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e il mandato in previsione dell'incapacità, le copie degli stessi.».*

---

**16.3**

DEL PENNINO, RIPAMONTI

*Sostituire le parole: «il mandato in previsione dell'incapacità», con le seguenti: «la nomina del fiduciario.».*

---

**16.4**

DI GIROLAMO, LONGHI, BETTONI, MASCIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «ad essi connessi e da essi dipendenti» con le seguenti: «ad esso connessi e da esso dipendenti.».*

---

**Tit. 1**

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI

*Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate nei trattamenti sanitari.».*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**436<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

*indi del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

**(3334) Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il relatore RIZZI (*FI*) ricorda che nella seduta del 25 maggio scorso il senatore Turrone aveva sottolineato l'opportunità di svolgere alcune audizioni. Nel condividere tale proposta, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sull'esigenza di ascoltare anche esponenti dell'aeroporto di Milano Malpensa, oltre a quelli di Fiumicino, nonché i responsabili dei centri di addestramento del personale dei servizi di falconeria.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) ribadisce l'esigenza di ascoltare i rappresentanti dell'ENAC, della Commissione *Birdstrike* Italia, nonché degli aeroporti di Fiumicino, Alghero, Firenze e Bologna e della LIPU.

Il presidente NOVI accoglie le richieste testé avanzate e fa presente che le audizioni verranno svolte nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, probabilmente già la prossima settimana.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVII n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 3509. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il Doc. LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 3509. Parere favorevole sul documento LXXXVII n. 5.)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Scotti e sottolinea l'esigenza di corredare la relazione favorevole sul disegno di legge n. 3509 con una osservazione, allo scopo di far sì che si tenga conto della posizione delle regioni interessate, acquisendone eventualmente il parere in sede di Conferenza Unificata, specie per quanto riguarda l'adozione dei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui all'allegato B.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) invita il relatore a farsi carico dell'esigenza di acquisire l'elenco delle infrazioni registrate in sede CE dall'Italia, in materia ambientale.

Il presidente NOVI dichiara quindi chiusa la discussione.

Il relatore SCOTTI (*FI*) recepisce le richieste avanzate dai senatori Rollandin e Turroni e fa quindi presente che è sua intenzione redigere una relazione favorevole con l'osservazione illustrata dal senatore Rollandin per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, nonché un parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004.

Dopo che il Presidente ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, la Commissione conferisce al relatore Scotti mandato a redigere una relazione favorevole con l'osservazione indicata per il disegno di legge comunitaria e un parere favorevole per il documento LXXXVII, n. 5.

Il presidente NOVI assicura quindi il senatore Turroni che, per il tramite degli uffici, provvederà a chiedere agli uffici competenti dell'Unione europea l'elenco delle infrazioni comunitarie dell'Italia in materia ambientale.

*IN SEDE REFERENTE*

(188) *GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali*

(900) *TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale*

(958) *SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione*

(2385) *MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) fa presente che ieri sera la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta condizionato sulla nuova proposta di testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo. Propone quindi un rapido esame del testo in questione, fissando quanto prima il termine per la presentazione degli emendamenti, con l'obiettivo di chiedere, immediatamente dopo l'esame del provvedimento in sede referente, la riassegnazione dello stesso in sede deliberante.

Il presidente NOVI propone quindi che la nuova proposta di testo unificato venga adottata come testo base per il prosieguo dell'*iter*, e che il termine per la presentazione degli emendamenti, che andranno ovviamente riferiti alla nuova proposta di testo unificato, venga fissato per le ore 11 di mercoledì 20 luglio p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente NOVI avverte che nella seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15 avrà luogo anche il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di contabilità ambientale, per lo svolgimento e, possibilmente, la conclusione della discussione generale sulla nuova proposta di testo unificato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**437<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica ed integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (n. 517)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio.)

Il relatore, senatore PONZO (*FI*), riferisce sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'articolo 20 della legge comunitaria per il 2004, che prevede che il Governo eserciti una delega per apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 334 del 1999, modifiche necessarie sia per recepire la direttiva 2003/105/CE, sia per modificare il decreto legislativo introducendovi le correzioni volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea in una procedura di infrazione connessa al non conforme recepimento della direttiva 96/82/CE. Allo scopo quindi di recepire le nuove disposizioni comunitarie in tema di prevenzione e controllo in tema di incidenti rilevanti, il provvedimento in esame, composto da ventuno articoli, amplia il campo di applicazione del decreto n. 334 del 1999 alle cui disposizioni devono ora conformarsi anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei minerali che comportano l'impiego delle sostanze pericolose. Inoltre, si rafforza la partecipazione dei soggetti interessati al processo di adozione della pianificazione e di emergenza, nonché il diritto delle popolazioni interessate all'informazione sulle misure di sicurezza. Lo schema di decreto individua altresì nella pianificazione del territorio un secondo livello di gestione del rischio di incidenti ed introduce nuove categorie di elementi vulnerabili da considerare nell'ambito delle politiche di assetto del territorio. Ulteriori aspetti affrontati dal provvedimento riguardano le modifiche ad alcune di-

sposizioni che disciplinano le procedure di valutazione del rapporto di sicurezza e le misure di controllo.

Alla luce dei contenuti richiamati, preannuncia che è sua intenzione redigere un parere favorevole sul provvedimento in titolo, riservandosi di approfondire eventuali rilievi che potrebbero scaturire dalle osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(188) GIOVANELLI ed altri.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali*

**(900) TURRONI.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale*

**(958) SPECCHIA ed altri.** – *Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione*

**(2385) MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE.** – *Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore, senatore PONZO (*FI*), fa presente che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, con l'indicazione di alcuni rilievi che saranno recepiti in appositi emendamenti. Anche alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, ritiene quindi che si possa procedere ad una rapida conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo, sui quali si è registrata una sostanziale convergenza di tutte le parti politiche.

Il presidente NOVI, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti resta confermato per le ore 11 di mercoledì 20 luglio, dichiara aperta la discussione generale sulla nuova proposta di testo unificato.

Ad avviso del senatore GIOVANELLI (*DS-U*) la nuova versione di testo unificato rappresenta il frutto del proficuo lavoro condotto dal Comitato ristretto e dal relatore che hanno proceduto ad una sintesi delle diverse proposte avanzate da esponenti di maggioranza e di opposizione su tali tematiche. Inoltre, la nuova proposta di testo unificato tiene conto anche delle indicazioni scaturite dal dibattito tenutosi in Commissione bilancio, nonché dei rilievi espressi tanto dal Ministero dell'ambiente quanto dal Ministero dell'economia. Poiché quindi i contenuti dei disegni di legge in esame risultano essere oggetto di un ampio e serio approfondimento, appare auspicabile una rapida conclusione del loro esame.

Il senatore RIZZI (*FI*) condivide le osservazioni espresse dal senatore Giovanelli circa la necessità di concludere il più rapidamente possibile l'*iter* dei disegni di legge in esame, ricordando che sono circa dieci anni che la Commissione si è occupata di simili tematiche, sulle quali inizialmente aveva personalmente nutrito dubbi. Tale giudizio è stato però rivisto dopo un incontro in sede di Consiglio d'Europa, tenutosi a Parigi, nel quale si illustrarono i buoni risultati in tema di sperimentazione di contabilità ambientale.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) rileva che la materia attinente alla contabilità ambientale è stata ampiamente trattata durante la scorsa legislatura in un provvedimento che, dopo essere stato approvato dalla Commissione ambiente del Senato, non proseguì il proprio *iter* presso l'altro ramo del Parlamento. Anche nell'attuale legislatura, varie parti politiche, fra cui anche il Gruppo di Alleanza nazionale, hanno ritenuto opportuno presentare disegni di legge sull'argomento, integrati in seguito al dibattito e alle sperimentazioni svolte sia in Italia che in Europa. Pertanto, a nome del Gruppo Alleanza nazionale ribadisce il proprio giudizio favorevole sui contenuti della nuova proposta di testo unificato, auspicando che l'esame della stessa possa procedere il più rapidamente possibile. Del resto, tale nuova versione di testo unificato appare opportuna in quanto sembra eliminare ostacoli e perplessità che si erano manifestate nelle precedenti fasi di trattazione, sebbene si possa sin da ora immaginare un ulteriore intervento migliorativo del Parlamento quando saranno acquisiti i primi risultati dell'attuazione delle forme di sperimentazione previste.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore PONZO (*FI*) dichiara di non aver nulla da aggiungere rispetto a quanto riferito in precedenza.

Il sottosegretario TORTOLI sottolinea che la nuova proposta di testo unificato non incontra obiezioni da parte del Dicastero dell'ambiente, che è consapevole del fatto che la sperimentazione di forme di contabilità ambientale costituisce una tappa obbligata nei prossimi anni. D'altro canto, aver previsto una sperimentazione dovrebbe essere d'ausilio per superare eventuali incertezze derivanti dalla prima fase di attuazione. In ogni caso, resta il problema delle disponibilità finanziarie, vista la riduzione dei fondi che ha contraddistinto anche il bilancio del Ministero dell'ambiente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della 13<sup>a</sup> Commissione già prevista per domani, giovedì 14 luglio 2005, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**48ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari regionali, Luciano Gasperini, e per le infrastrutture e i trasporti, Mauro Del Bue.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il trasferimento alle regioni Emilia Romagna e Lombardia delle ferrovie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara (n. 513)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, sen. CHINCARINI, illustra analiticamente lo schema di decreto in titolo, proponendo il seguente schema di parere:

«La Commissione,

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare l'articolo 8, comma 3, che dispone che le regioni subentrino alle funzioni ed ai compiti di programmazione ed amministrazione esercitati dallo Stato, sulla base di accordi di programma stipulati a norma dell'articolo 12 dello stesso decreto legislativo;

visti gli accordi di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, rispettivamente in data 2 marzo 2000 e 21 marzo 2000, con i quali si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità di subentro delle predette regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione ad esse assegnati dalla normativa di cui trattasi e, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni stesse;

considerato che negli accordi di programma era sospeso il trasferimento dei beni afferenti all'infrastruttura delle linee ferroviarie Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, attesa la rilevanza che esse hanno per il sistema ferroviario nazionale e che le parti si sono impegnate ad affidare la costruzione, l'ammodernamento, la manutenzione e la relativa gestione dell'infrastruttura ferroviaria ad F.S. s.p.a., con separato e contestuale accordo di programma, stipulato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, recante «Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e i compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che rende vigenti i richiamati accordi di programma a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto l'accordo di programma sottoscritto in data 18 aprile 2000 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia Romagna e le Ferrovie dello Stato s.p.a., per l'immediato affidamento a quest'ultima delle infrastrutture delle linee ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;

vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, e in particolare l'articolo 38, comma 9, che prevede il trasferimento alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, delle infrastrutture ferroviarie per le quali:

– risultino stipulati gli accordi di programma nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

– risulti l'integrazione dei medesimi accordi di programma, sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

– sia intervenuta la ratifica con il citato DPCM 16 novembre 2000;

considerato che l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede, tra l'altro, che i suddetti accordi di programma di cui al comma 3 del medesimo decreto, definiscano il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura, a titolo gratuito, alle regioni;

considerato, altresì, che il citato articolo 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede espressamente che «alla realizzazione de-

gli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie»;

visti gli accordi di programma sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle regioni Emilia Romagna e Lombardia, entrambi in data 15 giugno 2004;

considerato che gli accordi di programma, sottoscritti in data 15 giugno 2004, integrano gli accordi di programma siglati, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con la regione Emilia Romagna in data 21 marzo 2000;

preso atto dell'accordo di programma sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle regioni Lombardia e Emilia Romagna sempre in data 15 giugno 2004 e che costituisce allegato agli accordi di cui al punto precedente;

considerata, pertanto, la necessità di trasferire alle regioni Lombardia e Emilia Romagna, territorialmente competenti, i beni e le risorse indicati nei richiamati accordi di programma;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali nella seduta del 26 maggio 2005;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2001 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, sarebbe preferibile sostituire le parole «trovano applicazione» con le seguenti: «si applicano»;

– all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: «I beni e gli impianti da trasferire alla regione Emilia Romagna e alla regione Lombardia sono indicati, rispettivamente, negli allegati al presente decreto nn. 1 e 2 recanti gli accordi di programma di cui all'articolo 1.»;

– all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole «primo comma» con le seguenti: «comma 1»;

– all'articolo 4, in riferimento alla «intesa generale quadro», trattandosi di puntuale determinazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria degli interventi ivi individuati, sembrerebbe preferibile sopprimere la parola «quadro» in quanto non compatibile con una disposizione di dettaglio».

Si apre il dibattito.

Il senatore MORSELLI si sofferma ampiamente sugli aspetti problematici concernenti gli interventi programmati per lo sviluppo e l'ammo-

dernamento delle ferrovie di competenza della regione Emilia Romagna, auspicando maggiori informazioni da parte del Governo anche al fine di valutare le reali possibilità dell'amministrazione regionale di superare le difficoltà registrate sino a questo momento.

L'onorevole MANTINI chiede chiarimenti al Governo sui pareri espressi dalle regioni interessate nonché sulle conseguenze determinate dal trasferimento di personale e sui relativi costi. Prospetta infine l'eventuale opportunità di rinviare alla prossima riunione il voto sulla proposta del relatore al fine di approfondire i temi oggetto del provvedimento.

Il sottosegretario GASPERINI, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti dagli intervenuti nel dibattito, ritiene preferibile modificare la proposta del relatore in ordine al comma 1 dell'articolo 2 nel modo seguente: «I beni e gli impianti da trasferire alla regione Emilia Romagna sono indicati dall'allegato 1 al presente decreto; i beni e gli impianti da trasferire alla regione Lombardia sono indicati dall'allegato 2 al presente decreto.».

Il relatore Chincarini dichiara di accogliere la modifica proposta dal sottosegretario Gasperini.

Il senatore MORSELLI ribadisce con forza le proprie valutazioni critiche concernenti, in particolare, l'accollo al bilancio della regione Emilia Romagna di spese che, più correttamente, dovrebbero essere di competenza statale: trattandosi di un erroneo utilizzo di cospicue risorse finanziarie regionali, per un ammontare pari a circa 130 milioni di euro, stigmatizza l'operato dei soggetti politici che amministrano l'Emilia Romagna.

Il presidente CIRAMI, infine, pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore, con la modifica richiesta dal rappresentante del Governo, che risulta accolto dalla Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente CIRAMI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tornerà a riunirsi mercoledì 20 luglio alle ore 14,30.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Francesco Maria AMORUSO

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il senatore Antonio PIZZINATO (*DS-U*), intervenendo in merito al programma dell'indagine conoscitiva in corso, ricorda di aver chiesto di inserire nel programma delle audizioni anche quelle dei rappresentanti dei sindacati.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, fa presente al senatore Pizzinato che la sua richiesta risulta già inserita nel programma dell'indagine conoscitiva nella dizione generica «rappresentanti degli organi di previdenza e assistenza sottoposti al controllo della Commissione e loro organi di rappresentanza unitaria». Per quanto riguarda i sindacati maggiormente rappresentativi ricorda inoltre di aver inviato ai segretari confederali di CGIL, CISI, UIL e UGL una lettera, così come è stato fatto con i presidenti dei CIV degli enti pubblici, con la Confcommercio e la Confindustria, nella quale si invitano tali soggetti a fornire per iscritto un contributo ai lavori della Commissione relativamente al sistema duale di *governance* degli Enti previdenziali pubblici.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP), della Fondazione Enasarco (ENASARCO) e dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA).**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche me-



diante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Donato PORRECA, *presidente della Fondazione ENASARCO*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e domande i senatori Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e il deputato Emerenzio BARBIERI (*UDC*).

Risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Donato PORRECA, *presidente della Fondazione ENASARCO*.

Il dottor Luigi BASSANI, *coordinatore dell'Ufficio controllo e programmazione dell'ENPAIA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare osservazioni e domande il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, al quale replica il dottor Luigi BASSANI, *coordinatore dell'Ufficio controllo e programmazione dell'ENPAIA*.

L'avvocato Maurizio de TILLA, *presidente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) e della Cassa nazionale forense*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'architetto Paola MURATORIO, *vicepresidente ADEPP, nonché Presidente dell'INARCASSA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Antonio PASTORE, *Presidente della Cassa dottori commercialisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il geometra Fausto SAVOLDI, *Presidente della Cassa geometri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Vincenzo MICELI, *Presidente dell'Ente di previdenza dei consulenti del lavoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Alberto DI LUCA

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea: Audizione del colonnello Enrico Maria Falcone, Direttore della V Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; Audizione del tenente colonnello Marco Di Stefano, Direttore della III Sezione della Divisione N.S.I.S. (Sistema Informativo Schengen Nazionale)**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il colonnello Enrico Maria FALCONE, *Direttore della V Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia*, e il tenente colonnello Marco DI STEFANO, *Direttore della III Sezione della Divisione N.S.I.S. (Sistema Informativo Schengen Nazionale)*, che è accompagnato dall'ingegner Gianni Glittoni, riferiscono sui temi, di rispettiva competenza, oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Tino BEDIN (*Mar-DL-U*) e Pasquale NESSA (*FI*) e, ripetutamente, il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*.

Il colonnello Enrico Maria FALCONE, *Direttore della V Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia* e il tenente colonnello Marco DI STEFANO, *Direttore della III Sezione della Divisione N.S.I.S. (Sistema Informativo Schengen Nazionale)* rispondono ai quesiti e alle osservazioni loro formulate.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il colonnello Enrico Maria Falcone e il tenente colonnello Marco Di Stefano nonché i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,15.

**COMMISSIONE PLENARIA**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza**

**Seguito dell'audizione del dottor Giuseppe Silveri, Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

(Seguito e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito dell'audizione del dottor Giuseppe Sil-

veri, Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Presidente Silveri è accompagnato dal dottor Mauro Valeri, supplente del Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il dottor Giuseppe SILVERI, *Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, prosegue la sua relazione rinviata nella seduta del 6 luglio 2005.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, il senatore Augusto ROLLANDIN (*Aut*) e il deputato Carla MAZZUCA (*Misto*), ai quali risponde il dottor Giuseppe SILVERI.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il dottor Silveri e il dottor Valeri e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO.

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione di Serena Risica, primo ricercatore presso il Dipartimento Tecnologie e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, e di Loredana Musmeci, dirigente di ricerca presso il Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Serena RISICA, *primo ricercatore presso il Dipartimento Tecnologie e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Donato PIGLIONICA (DS-U) e Benito SAVO (FI), nonché i senatori Sergio AGONI (LP) e Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Serena Risica, *primo ricercatore presso il Dipartimento Tecnologie e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Serena Risica, la dottoressa Loredana Musmeci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del presidente di Nucleco Spa, Armando Festini, e del responsabile ENEA per la gestione dei rifiuti radioattivi del Servizio Integrato, Enea Resta**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Armando FESTINI, *presidente di Nucleco Spa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica Armando Festini, *presidente di Nucleco Spa*. Prende quindi la parola Enea RESTA, *responsabile ENEA per la gestione dei rifiuti radioattivi del Servizio Integrato*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Armando Festini, il dottor Enea Resta, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di Raffaello Cossu, docente presso la Facoltà di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell'Università di Padova**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Raffaello COSSU, *docente presso la facoltà di Ingegneria Sanitaria Ambientale dell'Università di Padova*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Raffaello Cossu, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Carmine COZZOLINO

*La seduta inizia alle ore 15,13*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che in data 7 luglio 2005 il dottor Achille Catalani, prefetto *pro tempore* di Napoli, ha trasmesso copia delle relazioni sull'attività svolta da lui redatte, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, rispettivamente nel luglio del 1996, nel novembre del 1996 e nel luglio del 1997.

Comunica che la Corte dei Conti ha trasmesso, in data 11 luglio 2005, copia delle deliberazioni della Sezione centrale di controllo n. 31/2001/G, n. 27/2001/G, n. 95/2000 e n. 4/2003/G.

Comunica che il Luogotenente Vergemino Testa ha rassegnato, in data 13 luglio 2005, le dimissioni da collaboratore della Commissione.

Formula quindi, a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro al senatore Roberto Manzione, rientrato da una breve convalescenza.



Propone che la Commissione faccia propri i resoconti delle audizioni svoltesi in occasione del sopralluogo del 29 e 30 giugno 2005 nelle province di Firenze e di Pisa.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il senatore SCALERA si associa agli auguri formulati dal Presidente al senatore Manzione e interviene quindi sui lavori svolti dalla Commissione in occasione del sopralluogo effettuato nelle province di Firenze e di Pisa.

**Audizione del Prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Giuseppe Romano**

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Romano per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione.

Il dottor ROMANO riferisce sull'attività da lui svolta, in qualità di Prefetto *pro tempore* di Napoli, con riferimento all'emergenza del bacino del fiume Sarno e consegna una nota scritta relativa alla medesima attività.

Intervengono quindi ripetutamente, per avanzare quesiti e svolgere considerazioni anche sui lavori della Commissione, il PRESIDENTE e i senatori SCALERA, SODANO, FLAMMIA e IERVOLINO.

Il dottor ROMANO risponde ai quesiti avanzati.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e ringrazia il dottor Romano per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare.

*La seduta termina alle ore 16,32.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il  
personale militare italiano impiegato nelle missioni  
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-  
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito  
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Paolo FRANCO

*Interviene il professor Sergio Amadori, Presidente del Comitato scientifico del Progetto SIGNUM (Studio dell'impatto genotossico nelle unità militari).*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna e che ne sia assicurata la diffusione mediante il collegamento audiovisivo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**Audizione del professor Sergio Amadori, Presidente del Comitato scientifico del Progetto SIGNUM (Studio dell'impatto genotossico nelle unità militari)**

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Amadori per la cortese disponibilità e gli dà la parola.

Il professor AMADORI svolge una relazione introduttiva, nel corso della quale viene proiettata una serie di diapositive.

Intervengono quindi, con domande, osservazioni e richieste di chiarimento, i senatori MALABARBA, PAGLIARULO, DE ZULUETA, DEBENEDETTI, e FORCIERI, ai quali risponde il professor AMADORI.

Il presidente Paolo FRANCO ringrazia quindi l'audito dichiarando conclusa l'odierna audizione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MALABARBA prospetta l'opportunità di inserire nel programma della Commissione l'audizione dell'Ammiraglio Guido Venturoni, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, e del Generale Duilio Mambrini, già Vice Comandante delle forze NATO per il Sud Europa.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Malabarba che le proposte da lui testè anticipate dovranno essere sottoposte all'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai Capigruppo.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2005

**492<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

**(2949) Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Il relatore NOCCO (FI) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osservando, in relazione all'emendamento 1.7, che la Commissione, in occasione dell'esame per la Commissione di merito, ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su una proposta di identico tenore. Analogamente, segnala che, nella medesima circostanza, la Commissione ha altresì espresso parere contrario su emendamenti identici o analoghi ai seguenti: 1.3 (limitatamente ai capoversi 2 e 5), 1.4 (limitatamente al capoverso 2), 1.8 (limitatamente al capoverso 6), 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 3.1 e 3.2. Osserva che occorre poi valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti, peraltro provvisti di una copertura finanziaria particolarmente significativa: 1.20, 1.50 (limitatamente ai capoversi 2 e 5), 1.50 (limitatamente ai capoversi 2 e 6), 1.120, 1.130, 1.150, 1.160 e 1.170. In relazione alle proposte 1.100, 1.6, 1.8 (limitatamente al capoverso 3) e 1.18, segnala che i decreti ministeriali ivi previsti per definire le risorse disponibili ai fini della conces-

sione dei contributi, non sembrano compatibili con le procedure fissate a legislazione vigente dall'articolo 1, commi 40 e 43, della legge n. 549 del 1995, in base alle quali l'ammontare delle risorse disponibili viene definito annualmente nell'ambito della Tabella C della legge finanziaria e poi ripartito mediante decreto ministeriale. Occorre poi valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 2.5, in tema di affidamento di servizi alle associazioni ambientaliste da parte del Ministero dell'ambiente, qualora tale disposizione possa comportare una deroga all'obbligo generale di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica nel caso di servizi il cui corrispettivo superi la soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti, anche in considerazione del parere già reso alla Commissione di merito su proposte di identico o analogo tenore.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata una nota tecnica dal Governo in merito agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo nella quale si esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 3.1 e 3.2, in quanto comportano oneri non quantificati e privi di copertura, nonché sugli emendamenti 1.20, 1.50, 1.120, 1.130, 1.150, 1.160 e 1.170, in quanto comportano oneri la cui copertura finanziaria appare inidonea. In relazione a tali ultimi emendamenti il Presidente osserva tuttavia che la Commissione non può che esprimere parere di nulla osta in quanto corredati di una copertura particolarmente significativa. Riscontra poi che nella suddetta nota tecnica si esprime avviso contrario anche sull'emendamento 1.14 in quanto il comma che si vuole sopprimere, costituisce deterrente ai fini della rendicontazione, nonché sugli emendamenti 2.1 e 2.2, in quanto la previsione contenuta nell'articolo che si vuole sopprimere è rivolta ad assicurare i principi della trasparenza e della libera concorrenza, e sull'emendamento 2.5, in quanto i principi in materia di concorrenza, *par condicio* e trasparenza dell'azione amministrativa valgono anche sotto i limiti di soglia. La nota esprime infine rilievi analoghi a quelli esposti dal relatore in merito alle proposte 1.100, 1.6, 1.18 e 1.9.

Propone quindi di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.3 (limitatamente ai capoversi 2 e 5), 1.4 (limitatamente al capoverso 2), 1.8 (limitatamente al capoverso 6), 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 3.1 e 3.2, sulle quali il parere è contrario, e alle proposte 1.7, 1.100, 1.6, 1.8 (limitatamente al capoverso 3), 1.18 e 2.5, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione conviene infine con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**493ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**(2768) GIARETTA ed altri.** – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

**(2786) PEDRIZZI e PALOMBO.** – *Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

**(3139) MANZIONE ed altri.** – *Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi*

**(3292) GIARETTA e MONTAGNINO.** – *Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

**(3316) RIGONI ed altri.** – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio*

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio scorso.

Il relatore Paolo FRANCO (LP) ricorda che occorre valutare l'idoneità della proposta 3.100 (testo 2) – volta a riformulare le disposizioni di copertura adeguandone la cadenza temporale alla natura permanente dell'onere ed introducendovi, come richiesto dalla relazione tecnica, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria – a superare i rilievi emersi in ordine al testo, tenuto anche conto che gli importi ivi indicati coincidono con quelli della relazione tecnica pervenuta in proposito su richiesta della Commissione bilancio. Al riguardo, segnala, tuttavia, che nell'accantonamento del fondo speciale ivi richiamato non sussistono risorse disponibili. Riscontra inoltre l'esigenza di valutare l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia – che già prevede la possibilità di modulare l'onere derivante dall'adeguamento automatico di cui all'articolo 2, che sarà applicato dal 2007, in caso di superamento della previsione di

spesa – aggiungendovi la previsione di una eventuale possibilità di modulazione dello stesso importo base dell'assegno di cui all'articolo 1, nonché di rimeditare il meccanismo di adeguamento automatico non risultando risorse disponibili per la relativa copertura.

Per quanto concerne l'ulteriore proposta 1.100 (testo 2), sulla quale non riscontra profili meritevoli di osservazioni, rileva che essa sembra disporre il coordinamento fra i benefici derivanti dalla legislazione vigente e quelli introdotti dalla nuova disciplina in esame. Occorre pertanto valutare l'opportunità di condizionare l'espressione di un parere di nulla osta sul testo, oltre che alla soluzione dei profili problematici precedentemente emersi, all'approvazione del medesimo emendamento.

Per quanto concerne i restanti emendamenti, ricorda che la proposta 1.2 sembra violare i principi contabili dell'annualità del bilancio e della destinazione al miglioramento dei saldi delle somme non impegnate prevedendo la ripartizione fra i soggetti interessati delle somme non utilizzate nell'anno precedente. La proposta 1.0.1 sembra inoltre suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.1 e 1.3.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito all'emendamento 1.2, precisa che esso determina un'implicita deroga legislativa alla regola contabile del divieto di mantenimento in bilancio delle somme non impegnate, di cui alle norme di contabilità generale dello Stato. Esprime, poi, avviso contrario in merito all'emendamento 1.0.1, in quanto comporta maggiori oneri non quantificati né coperti. Sull'emendamento 1.100 (testo 2) esprime, invece, avviso favorevole, subordinato all'indicazione che i soggetti che alla data del 1° aprile 2005 beneficiano dell'assegno sostitutivo previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e quello di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dal comma 2 dell'articolo 1, con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo, ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. In ordine all'emendamento 3.100 (testo 2), osserva infine che sull'accantonamento di fondo speciale ivi indicato non sussistono risorse disponibili.

Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a predisporre uno schema di parere idoneo a superare i profili finanziari non risolti, valutando la soppressione dell'articolo 2 e individuando risorse alternative per la relativa copertura, stante l'alta valenza sociale del provvedimento in esame.

Sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.100 (testo 2) e 1.100 (testo 2) e alla soppressione dell'articolo 2. Esprime,

inoltre, parere di nulla osta sulla proposta 1.100 (testo 2) condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, alla sostituzione delle parole da: «hanno diritto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dal comma 2 dell'articolo 1 con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della legge n. 288 del 1992», nonché parere di nulla osta sull'emendamento 3.100 (testo 2) a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che:

a) il comma 1 sia sostituito con il seguente: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l'anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede: quanto a 16.196.000 euro per l'anno 2005, a 21.595.000 euro a per l'anno 2006 e 7.736.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a valere dello stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modifiche e integrazioni, e, quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a euro 3.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 2.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 1.100.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e quanto a euro 5.059.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «l'adeguamento automatico delle indennità corrisposte di cui all'articolo 2» con le seguenti: «l'importo degli assegni di cui all'articolo 1, comma 2».

La Commissione esprime infine parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 1.2 e 1.0.1 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti 1.1 e 1.3.».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver rilevato che le risorse individuate ai fini della copertura risultano finalizzate ad altra destinazione, si rimette alla Commissione in merito allo schema di parere predisposto dal relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,10.*



## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 14,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (3541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali (3541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinente.

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

## IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

## X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

## XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

## XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

## XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo (766).
- CREMA ed altri. – Modifica all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di giudizio di ammissibilità sui *referendum* abrogativi (767).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTI ed altri. – Nuova disciplina del referendum abrogativo e della proposta di legge d'iniziativa popolare: abolizione del quorum e del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e obbligo di calendarizzazione delle proposte di legge d'iniziativa popolare (1615).
- MALABARBA ed altri. – Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'abbinamento delle votazioni sui *referendum* abrogativi alle elezioni comunali, provinciali e regionali (2105).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IOANNUCCI e FALCIER. – Modifica all'articolo 75 della Costituzione (2334).

- BETTAMIO. – Modifica dell'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2337).
- IOANNUCCI. – Modifica degli articoli 28 e 53 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di spese per lo svolgimento dei *referendum* (2345).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in tema di referendum abrogativo (2655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BETTA e MICHELINI. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (3488).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Luigi CARUSO. – Modifica al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (3489).
- BISCARDINI ed altri. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei *referendum* abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche (3496).
- e della petizione n. 386 ad essi attinente.

#### XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

## XV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 8,30 e 14,30*

**IN SEDE DELIBERANTE**

## I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante (3397).

## II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti)*.
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche (3440).



## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2005 (n. 512).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 9 e 15*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).
- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## III. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 9 e 15*

**IN SEDE REFERENTE**

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).
- COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).

- BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137).
- Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150).
- FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
- TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).
- CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).
- TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato (2827).
- BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
- TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PETRUCCIOLI ed altri. – Costituzione della Fondazione «Centro Studi Lucio Colletti» di Roma (2908).
- SEMERARO. – Istituzione dell'Università degli studi di Taranto (2849).

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato DI TEODORO ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia (3499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 16, dei commi 2 e 3 dell'articolo 25 e del comma 4 dell'articolo 30 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

## Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante definizione dei criteri per l'istituzione dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza (n. 518).
- Schema di decreto ministeriale recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 519).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## Interrogazioni.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 8,30*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri.- Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).
- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (3518) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri*).

III. Esame del disegno di legge:

- BOBBIO e MUGNAI. – Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione, e di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali (3331).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 9*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 520).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).
- e della petizione n. 1215 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).



- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

II. Esame congiunto dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
  - Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).
-

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Esame del disegno di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (3510).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia (2583) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 15*

Seguito della discussione del documento su Napoli.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 13,30*

- Audizione del Direttore del SISMI.
  - Comunicazioni del Presidente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 14 luglio 2005, ore 13,30, e 14*

ORE 13,30

- Audizione dell'amministratore delegato della Rete Ferroviaria Italiana (R.I.F.) Spa, Mauro Moretti.

ORE 14

- Audizione di Maria Barresi, giornalista di Rai International.

